

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

27^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 1992

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente GRANELLI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	ROVEDA (<i>Lega Nord</i>)	Pag. 20
SULL'ORDINE DEI LAVORI		BOFFARDI (<i>Rifond. Com.</i>)	22
PRESIDENTE	5	SPERONI (<i>Lega Nord</i>)	26
DISEGNI DI LEGGE		MOLINARI (<i>Misto-Verdi</i>)	27
Discussione e approvazione:		COVI (<i>Repubb.</i>)	32
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» (328-B) (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Relazione orale</i>):		SU NOTIZIE DI STAMPA CONCERNENTI PRESUNTI ABUSI DA PARTE DI PARLA- MENTARI	
PINTO (DC), relatore	6	PRESIDENTE	37
SALVATO (<i>Rifond. Com.</i>)	11	* LIBERTINI (<i>Rifond. Com.</i>)	37
STAGLIENO (<i>Lega Nord</i>)	17	DISEGNI DI LEGGE	
* PARISI Vittorio (<i>Rifond. Com.</i>)	18	Ripresa della discussione:	
		LOPEZ (<i>Rifond. Com.</i>)	37
		* BRUTTI (PDS)	39
		* GIOLLO (<i>Rifond. Com.</i>)	44
		BARGI (DC)	47

27ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 AGOSTO 1992

**SU INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA
CONCERNENTI PRESUNTI ABUSI DA
PARTE DI SENATORI**

PRESIDENTE Pag. 50

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 51**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE 54

LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 53**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione 54

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**PINTO (*DC*), *relatore* 55* MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia* 59* DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia* 63**SENATO**

Composizione 63

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**SPERONI (*Lega Nord*) 63MAISANO GRASSI (*Misto-Verdi*) 64, 69SALVATO (*Rifond. Com.*) 64 e *passim*DI LEMBO (*DC*) 64FILETTI (*MSI-DN*) 65* BRUTTI (*PDS*) 65, 140* CASTIGLIONE (*PSI*) 66 e *passim*COVI (*Repubb.*) 66, 157DUJANY (*Misto-Vallée d'Aoste*) 66MANCUSO (*Misto-La Rete*) 67, 146ZUFFA (*PDS*) 67PONTONE (*MSI-DN*) 68* GUALTIERI (*Repubb.*) 69MAZZOLA (*DC*) 70PINTO (*DC*), *relatore* 137DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia* 140* LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 141MOLINARI (*Misto-Verdi*) 148CROCETTA (*Rifond. Com.*) 149* COCO (*DC*) 153BODO (*Lega Nord*) 155* MISSERVILLE (*MSI-DN*) Pag. 158TEDESCO TATÒ (*PDS*) 159Votazione nominale con scrutinio simul-
taneo 72**REGOLAMENTO DEL SENATO****Approvazione del documento:**«Modificazione dell'articolo 14 del Regola-
mento del Senato» (**Doc. II, n. 9**), d'iniziativa
della Giunta per il Regolamento:

PRESIDENTE 162

ACQUARONE (*DC*), *relatore* 162Votazione nominale con scrutinio simul-
taneo 162**DIMISSIONI DEL SENATORE CLAUDIO
VITALONE****Discussione e approvazione:*** LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 163* VITALONE, *ministro del commercio con l'este-
ro* 163RIZ (*Misto-SVP*) 164* MISSERVILLE (*MSI-DN*) 165SPERONI (*Lega Nord*) 165

Votazione a scrutinio segreto 165

DISEGNI DI LEGGE**Seguito della discussione:**«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
recante misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica» (**513**) (*Approvato
dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 167

REVIGLIO, *ministro del bilancio e della
programmazione economica e per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno* 167**RICHIAMI AL REGOLAMENTO**

PRESIDENTE 169

* LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 168PELLEGRINO (*PDS*) 168**SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZA-
ZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA
QUESTIONE DI FIDUCIA**

PRESIDENTE 170

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM-
BLEA** 171

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE	Pag. 172 e <i>passim</i>
* LIBERTINI (<i>Rifond. Com.</i>)	172
SPERONI (<i>Lega Nord</i>)	175, 179
* RASTRELLI (<i>MSI-DN</i>)	176
Verifica del numero legale	179

SULLA MODIFICAZIONE REGOLAMENTARE PRECEDENTEMENTE APPROVATA

* ACQUARONE (<i>DC</i>)	180
SPERONI (<i>Lega Nord</i>)	180

DISEGNI DI LEGGE

Nuova assegnazione	181
--------------------------	-----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 7 AGOSTO 1992

.....	182
-------	-----

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	Pag. 183
Annunzio di presentazione	183

GOVERNO

Trasmissione di documenti	184
---------------------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	184
Annunzio	184, 185, 186
Interrogazioni da svolgere in Commissione	211

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

PROCACCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bonferroni, Cappuzzo, Covello, Cutrera, Genovese, Leone, Santalco, Vozi.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio ricordare i tempi della giornata di oggi per un ordinato svolgimento dei nostri lavori.

La discussione generale sul disegno di legge n. 328-B terminerà in mattinata, presumibilmente intorno alle ore 13; si avrà poi una sospensione dei lavori fino alle ore 15,30. Alla ripresa della seduta affronteremo i pochi emendamenti che sono stati presentati e intorno alle ore 17 dovremmo arrivare alle dichiarazioni di voto e, alle ore 18, al voto in modo che nella seduta pomeridiana resterebbe anche il tempo per onorare gli altri due impegni: la votazione sulle dimissioni del senatore Vitalone e, in precedenza, la discussione della modifica all'articolo 14 del Regolamento presentata dalla Giunta per il Regolamento.

Si passerà infine al seguito della discussione, che proseguirà nella seduta di domani, del disegno di legge n. 513, di conversione del decreto-legge recante misure per il risanamento economico. Questo è lo schema da seguire. L'ho comunicato in modo che siano noti gli impegni per i senatori; ieri infatti si era accennato ad un calendario più pesante.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» (328-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri sera i propri lavori ed è, pertanto, autorizzata a riferire oralmente.

Ricordo che, trattandosi di un disegno di legge già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'Assemblea discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva ovviamente la votazione finale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia del Senato, convocata nel pomeriggio di ieri con provvida ed apprezzata puntualità dal presidente Riz, appena giunto il testo del decreto-legge approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, ben sapeva della ristrettezza dei tempi ed anche della sostanziale difficoltà di alcuni degli emendamenti accolti dall'altro ramo del Parlamento.

LIBERTINI. È una Commissione «squillo».

PINTO, *relatore*. È una Commissione, senatore Libertini, che ha compiuto per intero il proprio dovere, dedicando ieri molte ore all'esame di questo provvedimento senza essere condizionata da un lato dalla ristrettezza dei tempi e dall'altro dal timore della decadenza del provvedimento, ove non fosse approvato nei termini di legge.

La discussione che è avvenuta in seno alla Commissione giustizia del Senato non ha riguardato soltanto alcuni aspetti tra i più rimarchevoli ed essenziali del dibattito avvenuto presso la Camera dei deputati, ma ha voluto lasciare da un lato una testimonianza del modo concreto e tradizionale con cui questi problemi vengono affrontati e dall'altro lato un contributo che rimanesse agli atti per l'interpretazione, la più corretta possibile, di queste non facili norme. Debbo dare qui atto a tutti i colleghi, di qualunque parte politica, che anche nella seconda

lettura di questo provvedimento hanno dimostrato grande senso di responsabilità automisurandosi nello svolgimento degli interventi e sempre concorrendo con puntuali riferimenti al possibile miglioramento del testo o ad una sua migliore interpretazione.

Desidero aggiungere a questo riconoscimento quello reso al Governo, che attraverso il sottosegretario, senatore De Cinque, ha certamente con grande equilibrio agevolato i nostri lavori.

Delegato perciò a riferire positivamente all'Aula, ho sentito questo dovere per sottolineare ancora una volta lo sforzo che caratterizza e connota, quasi nel solco della continuità, l'impegno della nostra Commissione. Desidero subito dire che la gran parte degli emendamenti che la Camera ha apportato al testo licenziato dal Senato ha ricevuto apprezzamento da parte del Senato stesso, anche se non sono mancate riserve e taluni rilievi critici su cui brevemente riferirò.

Una delle modifiche accolte positivamente dalla Commissione riguarda l'introduzione del comma 3 all'articolo 1 del disegno di legge, con il quale si sancisce, con decorrenza 1° gennaio 1993, la cessazione dell'attività dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, si devolvono al capo della polizia le particolari competenze su un nucleo specializzato dei servizi per l'informazione e la sicurezza per quanto ovviamente attiene al problema della lotta alla criminalità mafiosa e infine si trasferiscono anche alla Direzione investigativa antimafia dotazioni e personale già di competenza dell'Alto Commissario.

Il primo degli emendamenti al testo del decreto-legge riguarda l'articolo 7 che, come è noto, modifica l'articolo 147-bis del codice di procedura penale. Già nella sua originaria stesura era previsto che l'esame delle persone che collaborano con la giustizia, cioè i cosiddetti pentiti, potesse avvenire a distanza per ragioni di sicurezza, dove il possesso o la disponibilità di particolari strumentazioni audiovisive lo consentissero.

La Camera dei deputati, a mio avviso con una precisazione che non solo non guasta, ma rende più chiaro il testo della norma, aggiunge che ciò deve avvenire secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. Deriva da qui, io credo, una maggiore garanzia connessa all'esame, che per certi aspetti non può non definirsi anomalo.

Il secondo emendamento apportato dalla Camera - vado velocemente alle più significative modificazioni intervenute - riguarda l'articolo 11: false informazioni al pubblico ministero. I colleghi ricordano che questo articolo 371 fu introdotto dal decreto originario; però esso riguardava false informazioni rese al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria. La Camera ha ritenuto di limitare la sussistenza del reato soltanto all'ipotesi in cui la informazione è resa al pubblico ministero, escludendo quindi l'informazione alla polizia giudiziaria. La falsa informazione, pertanto, rimane sempre soggetta alla punibilità prevista dal delitto di favoreggiamento.

La Commissione giustizia si è poi soffermata ampiamente sulla modifica intervenuta all'articolo 416-bis del codice penale. L'originaria formulazione che la Commissione aveva concorso a redigere (e per la

verità il maggiore consenso da parte della maggioranza della Commissione si evidenziava per la sua prima stesura) è stata però modificata dalla Camera, la quale ha preferito, in ordine a questo particolare reato di associazione per delinquere a fine elettorale, precisare che il reato sussiste quando l'attività è svolta al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto, o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È stato osservato in Commissione, a proposito di questo articolo e del successivo 11-ter, che il problema dello scambio elettorale politico-mafioso più che un problema giuridico, o oltre ad essere un problema giuridico, è soprattutto un problema politico, e che se giova l'intervento di una norma punitiva, ancor più vi deve però essere l'attenzione dello Stato in tutte le sue articolazioni per concorrere ad impedire il verificarsi di questi episodi. È stato anche aggiunto - ed io ho il dovere di riferirlo - che non è tanto con l'enunciazione di nuove figure di reato o con titoli eclatanti che si può eliminare questo autentico motivo di preoccupazione nell'ambito del nostro paese, ma è necessario che nella lotta complessiva alla mafia ed alla delinquenza si affinino da parte dello Stato strumenti e mezzi e soprattutto si accentui l'incisività dell'azione investigativa.

Anche l'articolo 11-*quater* è nuovo rispetto al testo originario e modifica l'articolo 96 del testo unico della legge per l'elezione alla Camera dei deputati, inasprendo le pene previste per questo tipo di illecito.

Anche il nuovo reato introdotto dal maxi-emendamento alla stesura originaria del decreto, cioè l'usura impropria - mi riferisco all'articolo 644-*bis* introdotto dall'articolo 11-*quinquies* - ha subito un'ulteriore modificazione, nel senso che è stata prevista una nuova figura di reato, che potremmo definire come usura per mediazione con compenso usurario. È parso alla Camera dei deputati che potesse rimanere fuori dalla punibilità l'ipotesi, pur frequente, di mediazione con compenso usurario, ovviamente quando sussistano le condizioni dell'abuso, della necessità, o della difficoltà da parte di chi svolge attività imprenditoriale o professionale, ed è quindi parso completarsi il discorso già iniziato come norma di chiusura per questa attività illecita.

Altro riferimento - io credo positivo - ed in questo senso anche la Commissione nella sua maggioranza si è espressa - riguarda l'articolo 12-*quinquies*, cioè il trasferimento fraudolento ed il possesso ingiustificato di valori. Questo articolo punisce coloro che, versando in determinate, particolari condizioni (per esempio chi è oggetto di indagine per reati di contrabbando, di associazione per delinquere di stampo mafioso, di sequestro di persona, di estorsione aggravata) siano trovati in possesso, o dispongano a qualsiasi titolo, di denaro o di beni di altra utilità di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini dell'imposta o della loro attività economica e dei quali beni non siano in grado di dare la dovuta giustificazione circa la provenienza legittima. La Camera dei deputati ha anche qui opportunamente aggiunto che il possesso di questi beni...

LIBERTINI. Se l'ha fatto opportunamente, perchè lei nella precedente tornata non ha difeso questo punto?

PINTO, *relatore*. Senatore Libertini, se mi consente, lei non ha partecipato ai lavori della Commissione giustizia. In Aula noi abbiamo avuto una discussione che è stata particolarmente, onde se poi il Governo ha posto la questione di fiducia. La Camera dei deputati, che è stata in un certo senso più libera e più approfondita nel dibattito di noi, ha recepito talune indicazioni che noi avevamo dato.

LIBERTINI. La Camera ha difeso la sua dignità.

PINTO, *relatore*. La Camera ha difeso la sua dignità come noi stiamo difendendo la nostra. Ha aggiunto, dicevo, la specificazione: «anche per interposta persona fisica o giuridica». Definivo opportuna questa integrazione perchè può verificarsi che il possesso di questi beni, o la loro disponibilità, sia mascherato attraverso la trasposizione ad altra persona fisica o giuridica dei beni medesimi, sicchè non ne risulti evidente o riconoscibile provenienza e destinazione.

L'articolo 15 attiene al divieto di concessione di benefici per appartenenti alla criminalità organizzata, ed anche qui vi è stato qualche ampliamento non del tutto formale da parte della Camera dei deputati. Debbo aggiungere, perchè rimanga agli atti ai fini dell'interpretazione, dato che questo punto può suscitare difficoltà interpretative nella pratica applicazione della norma, che relativamente alle modifiche alla parte dell'articolo che recita: «quando si tratta di detenuti od internati per uno dei predetti delitti ai quali sia stata applicata una delle circostanze previste dall'articolo 62, n. 6,» cioè la circostanza dell'avvenuto risarcimento del danno, cui la Camera ha aggiunto: «anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna» il parere del relatore, che è anche il parere della Commissione, è che al posto dell'«anche» sarebbe più corretto dire «o qualora il riconoscimento del risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna». Questo perchè, come è a tutti noto, una volta che l'attenuante del risarcimento del danno sia riconosciuta con provvedimento di natura giurisdizionale nei termini dovuti e previsti dal codice di procedura penale e manchi una impugnazione specifica non è possibile, nè negli ulteriori gradi nè dopo, ottenere il riconoscimento medesimo.

Gli articoli 21-*quater* e seguenti attengono - ma su questo non mi soffermo - a modifiche che riguardano il procuratore generale antimafia o altri magistrati addetti a questo ufficio e quindi la reversibilità delle funzioni nell'ambito giudiziario. Chiedo ai colleghi un minuto soltanto di cortese attenzione per l'articolo 22-*bis* del decreto al nostro esame. Si tratta di una modifica alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in particolare all'articolo 10. Tale articolo stabilisce che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere licenze, autorizzazioni di polizia, di commercio, concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti, concessioni di costruzioni, iscrizioni agli albi di appaltatori, eccetera. Analogamente altri divieti vengono posti dai commi 2 e 4 che non leggerò, ma il cui contenuto è molto chiaro. La Camera ha apportato una modifica, nel senso che prevede che queste limitazioni e le conseguenti decadenze non si applicano soltanto a coloro che abbiano

visto assegnare nei loro confronti, con un provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, ma anche alle persone che siano condannate con sentenza definitiva o ancorchè non definitiva. Si tratta di un passo molto importante del decreto che spiegherà rilevanti conseguenze non solo e non tanto nella legge di cui ci stiamo ora occupando, ma anche come principio che viene legislativamente affermato nel nostro sistema.

L'articolo 25 infine riguardava il controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata. Tale articolo era più noto con il nome di «fermo di polizia». A seguito di un emendamento accolto dalla Camera dei deputati, l'intero articolo 25 è stato soppresso. Dovere di completezza della mia relazione mi induce ad affermare che alcuni colleghi nella Commissione giustizia hanno evidenziato perplessità e dissenso in ordine alla soppressione di questo articolo, auspicandone una rilettura ed un più attento coordinamento nell'ambito del nostro sistema processuale.

Ritengo di non dover aggiungere altro in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto al nostro esame; credo mi sia consentito, al termine di questa breve relazione, di rivolgere una particolare preghiera ai colleghi senatori Salvato, Covi e Molinari i quali hanno presentato alcuni emendamenti, in numero limitato. Con tale affermazione, desidero dare atto del senso di responsabilità e del senso dello Stato che hanno dimostrato non cogliendo occasioni che pure era possibile cogliere al fine di un prolungamento dei lavori della Commissione. Non mi pronuncio sul merito, almeno in questa sede, ancorchè alcuni di questi emendamenti sollevino problemi degni di grande rispetto. Desidero tuttavia sin d'ora rivolgere questa preghiera ai colleghi Salvato, Covi e Molinari, e cioè l'invito a ritirare, se è possibile, nella valutazione autonoma dei propri comportamenti e delle proprie responsabilità, questi emendamenti. Sappiamo infatti che l'accoglimento anche soltanto di una parola di modifica nell'ambito del testo così come licenziato dalla Camera dei deputati non solo comporterebbe la restituzione dello stesso testo normativo all'altro ramo del Parlamento, ma comporterebbe - ed è quello che più conta e più preoccupa - la decadenza, considerati i tempi tecnici assai ristretti del decreto. Certo questo potrebbe essere reiterato, come è già avvenuto molte volte senza che nessuno gridasse allo scandalo. Tuttavia, rispetto alla materia al nostro esame, ma soprattutto all'urgenza che è innegabile e che l'assiste, ritengo che non ci si possa assumere innanzi al paese questa responsabilità. Probabilmente non soltanto a mio avviso, il decreto al nostro esame ha una valenza ed un significato che non possiamo indebolire con un rinvio.

LIBERTINI. La Camera dei deputati può apportare modifiche ed approvare emendamenti, mentre il Senato non può fare altrettanto.

CASTIGLIONE. Siete in sette iscritti a parlare.

PINTO, *relatore*. Senatore Libertini, sto rivolgendo un invito e lei ha il diritto di non accoglierlo. Comunque non mi può impedire di rivolgere, nei termini corretti con cui mi sto esprimendo, un invito. Lei è autorizzato, allorquando prenderà la parola, a non accogliere tale

invito. Ad ogni modo io lo reitero con maggior forza, auspicando che i colleghi comprendano interamente il significato di questa mia perorazione, la quale non è disgiunta dal voto più ampio, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che rispetto al Senato della Repubblica la Camera ha dato. E l'auspicio è che non solo si ripeta e si rinnovi questa più larga convergenza ma anche che altri settori che alla Camera hanno assunto un atteggiamento non di neutralità ma di astensione possano invece convertirsi positivamente, non nel nome di una maggioranza ma in nome del significato che questa legge ha, nel senso della sua sollecita approvazione.

Voglio concludere, relativamente alle numerose osservazioni espresse in ordine alla frequenza degli indirizzi legislativi qualcuno li ha contati e sarebbero 114: l'emergenza li ha suggeriti e ciascuno di tali indirizzi aveva un suo significato. Non ho preoccupazioni nel dire che il Parlamento, il Governo e il paese hanno bisogno di una pausa di riflessione e di una moratoria perchè il coordinamento legislativo sia più accorto soprattutto nella delicatissima materia che incide sul codice di procedura penale e sul codice sostanziale, senza riferirmi ad altri aspetti anche rimarchevoli del diritto penitenziario.

Pertanto a fronte della rinuncia all'esame degli emendamenti, appello sul quale ritorno, si può assumere l'impegno da parte del Governo e del Parlamento (e certamente può assumerlo il Senato) perchè alla ripresa dei nostri lavori si dedichi una riflessione all'intera materia in maniera che all'attenzione e al rigore che riteniamo necessari si accompagni anche l'esigenza essenziale della chiarezza e della certezza del diritto. *(Applausi dal Gruppo della DC e del senatore Riz).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, desidero innanzitutto rispondere a quanto il relatore ci ha chiesto e riflettere sulla richiesta stessa. La mia risposta è negativa: non intendo ritirare gli emendamenti presentati. Questo non per scortesia o non comprensione del ragionamento, del tutto legittimo, del relatore ma perchè sono convinta non solo dell'inefficacia e dell'inutilità di questo decreto, ma soprattutto della necessità di ripristinare in pieno l'autonomia del potere legislativo che deve avere in ogni occasione la possibilità di essere non costretto entro tempi e schemi da altri precostituiti e deve essere soprattutto, a mio avviso, tale da svilupparsi attraverso una libera dialettica per dare risposte utili su questioni importanti e delicate come questa.

Non intendo, senator Pinto, ritirare gli emendamenti non soltanto, perchè ci siamo già fatti carico con grande responsabilità di presentarli in numero limitato, ma soprattutto perchè rispetto ad alcuni emendamenti c'è una reale necessità di modifica di questo testo. Alcune delle modifiche apportate alla Camera sono, come lei stesso ha detto introducendo i nostri lavori questa mattina, ambigue e possono essere applicate nella pratica in modo distorto e sollevare da una parte altri polveroni e dall'altra indurre l'opinione pubblica ad ulteriore sfiducia e

distacco dalle istituzioni nel momento in cui le norme approvate in questo modo non danno i risultati sperati.

Voglio aggiungere un'ulteriore riflessione sul lavoro svolto ieri in Commissione, che è stato, come al solito, attento e serio, a partire dalla sua relazione e dal contributo dato da tutti i colleghi, ma nel contempo un lavoro nel quale c'era un non detto; di qui la scelta di molti colleghi di intervenire per far restare agli atti la discussione, per chiarire a coloro che poi dovranno applicare le norme quali sono le reali intenzioni del Legislatore, visto che in alcuni casi ci troviamo di fronte a norme ancora una volta scritte male.

Un lavoro certamente serio e rigoroso, dunque, ma anche un lavoro impotente. Non credo che il Parlamento e la democrazia abbiano bisogno di questo.

Detto questo corre l'obbligo di esprimere un giudizio politico sul lavoro svolto alla Camera e su quello che complessivamente è il testo oggi alla nostra attenzione. Ho seguito, soprattutto attraverso la stampa, il lavoro dei colleghi deputati; ho notato che è stata posta grande enfasi sui cambiamenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, che hanno determinato anche l'allargamento delle maggioranze. Si tratta di una enfasi che ha accompagnato e sta accompagnando anche i lavori di questa Camera, tant'è che si auspica - e quasi sicuramente sarà così - un ulteriore allargamento della maggioranza. Per inciso vorrei dire che mai nel Parlamento si è avuto tanto consociativismo così come dopo il 5 aprile: forse anche su questo dovremmo riflettere.

E tuttavia, al di là dell'enfasi, guardando nel merito le modifiche apportate, è il caso di dire che anche stavolta la montagna ha partorito il topolino; ed è il caso di dire che la confusione che sempre si vuole su questo terreno e soprattutto le criminalizzazioni, le distinzioni tra garantisti e pseudogarantisti, rigoristi, eccetera servono sostanzialmente per accrescere la distanza, non per rispondere ad un senso comune, che avverto molto diffuso nel paese, soprattutto nelle aree più colpite da fenomeni criminali e dalle organizzazioni mafiose, senso comune che innanzitutto dentro questo Stato vorrebbe cogliere una azione incisiva ed efficace.

Infatti, dentro questo Stato vi è un potere che non è una emergenza ma un potere endemico, il potere della mafia.

Il senso comune non soltanto sa che sono ormai 138 i provvedimenti emanati, ma è consapevole altresì che uno dopo l'altro quei provvedimenti si sono rivelati grida manzoniane, senza alcuna efficacia e senza alcun risultato; anzi, essi hanno contribuito, per la loro parte, ad aggravare ulteriormente la situazione.

Desidero riferirmi solo ad un episodio, e lo faccio con grande realismo. Ne abbiamo tanto discusso anche in quest'Aula: vi è la necessità di un'azione incisiva e qualitativa soprattutto sul terreno dell'indagine, dell'investigazione. Si era deciso di provvedere alla costituzione della DIA, proprio per dare risposta su quel terreno. Ebbene, ancora oggi, a mesi di distanza, nella città di Palermo, quella città di cui tanto si parla e che è drammaticamente presente alla nostra attenzione, la DIA non dispone di alcun mezzo, di alcuna struttura: vi sono soltanto alcune esigue stanzette, senza nessuno di quei mezzi tecnologici necessari per espletare realmente un ruolo efficace. Ciò accade per la DIA,

ma può dirsi anche per il superprocuratore nazionale, per tutti i corpi, gli apparati dello Stato che invece dovrebbero disporre di altre possibilità nell'ambito di un coordinamento reale, in modo da svolgere con efficacia il loro lavoro.

Discutiamo di questo allora. Il relatore ha auspicato per settembre - come anch'io auspico - una riflessione comune, compiuta innanzitutto dal Parlamento; ma, per cortesia, facciamola sul serio, non per fare qualche sterile autocritica ma per partire da una riflessione attenta sull'applicazione delle leggi, per individuare anche responsabilità di mancate applicazioni e soprattutto per imporre a noi stessi una moratoria anche nel legiferare per arrivare invece ad altre scelte che potrebbero essere molto più concrete.

Aggiungo un'ulteriore tassello alla riflessione generale. L'enfasi di questi giorni (questo decreto, in vigore dall'8 giugno, purtroppo non ha dispiegato finora effetto positivo) è secondo me anche un alibi usato in modo cinico e strumentale da parte di chi ha forti responsabilità, da parte di chi può essere stato eletto in questo Parlamento con i voti della mafia, da parte di chi sa che l'intreccio reale da spezzare è proprio quello tra politica e mafia e si serve appunto di ulteriori alibi, come questo decreto, per poter sfuggire alle proprie responsabilità e, purtroppo, in questo viene coperto anche da chi, invece, a sinistra dovrebbe poter dire altre cose. Per questo c'è l'enfasi e c'è una stampa spesso molto subordinata su questo terreno, che insegue la spettacolarità delle cose e non già un giudizio reale e un'informazione corretta, ma c'è soprattutto (ed è questo ciò che mi inquieta e mi tormenta di più) da parte delle forze di opposizione (penso innanzitutto al Partito democratico della sinistra) una tremenda voglia, soprattutto in questo campo, di ricostituire ambiti di cosiddetta solidarietà nazionale.

Ho letto stamattina con inquietudine (e con rispetto, tra l'altro) una lettera su «Il Manifesto» di un nostro collega parlamentare, l'onorevole Folena (che peraltro sappiamo essere tra coloro che si trovano sotto tiro, così come lo sono altri colleghi, anche del mio partito: penso all'onorevole Tripodi e ad altri parlamentari), nel quale egli svolge un ragionamento che mi trova assolutamente dissenziente. È un ragionamento evidentemente di attacco che, però a mio avviso, deriva anche da una falsa coscienza, perchè sul terreno della lotta alla mafia credo che nessuno, neanche chi vive in modo così drammatico, la propria quotidianità può consentirsi - voglio usare questa espressione, colleghi - di concedere un avallo ad un'equazione che troppo spesso si fa per mettere a tacere sbrigativamente le voci dell'opposizione: chiunque si trova sulla frontiera del garantismo è amico della mafia, mentre chi si trova sull'altra frontiera, quella della repressione, anche quando si muove in modo generalizzato al di là degli stessi processi di mafia, è colui che vuole realmente lottare contro la mafia.

L'onorevole Folena sa meglio di me, anche per il suo impegno in questo campo, che non è mai stato così e che non è affatto così soprattutto in Sicilia, dove chi alza più la voce sul terreno della repressione molto spesso è proprio colui che più collude con la mafia. E allora, per cortesia, cerchiamo di comportarci più seriamente e con maggiore rigore nell'affrontare certe questioni e di ragionare nel

merito del decreto-legge anche in questa fase finale, pur sapendo che vi è una responsabilità che vi assumete per intero, colleghi della maggioranza ma anche colleghi dell'opposizione: quelli di non arrivare ad ulteriori modifiche che sarebbero necessarie.

Le modifiche apportate al decreto dalla Camera dei deputati, a mio avviso, non ne cambiano l'asse. Ve ne sono due che ritengo positive e voglio ricordarle. La prima riguarda l'eliminazione di quell'ente inutile che è stato l'Alto commissario. Un ente inutile (lo abbiamo detto diverse volte in quest'Aula) anch'esso voluto (e faceva bene ieri un collega a ricordarlo in Commissione) quasi da tutti, in maniera unanimità e consociativa e presentato all'opinione pubblica come una panacea. Un ente inutile nel quale sono passati in tanti, ma i cui risultati - lo vediamo - non hanno avuto alcuna efficacia ed alcuno spessore. Non so se realmente si sia lavorato in qualche direzione; oggi si propone di smantellare l'Alto commissariato, trasferendo dotazioni e personale alla DIA (e su questo sarei d'accordo), ma forse dovremmo porci anche qualche interrogativo (e lo faremo in altra sede) sulle modalità di selezione del personale, se le assunzioni sono *ad personam*, se vi è una spartizione o una pratica correntizia anche per a questo punto così nevralgico della vita dello Stato. Vorrei soprattutto tentare di capire, in merito al personale che viene trasferito alla DIA, che ragionamento sia possibile fare, in termini di concretezza e di riqualificazione, alla luce dei fatti e dell'esperienza.

L'altra modifica su cui sono profondamente d'accordo riguarda l'abolizione del fermo di polizia; tuttavia, onorevoli colleghi, permettete mi fare qualche considerazione. In prima lettura, dapprima in Commissione e poi qui in Aula, nei ragionamenti di ordine generale (in questa sede non abbiamo potuto affrontare l'esame degli emendamenti perchè con il voto di fiducia si è preferito non discuterli), il Governo non ha voluto dare ascolto alle nostre obiezioni: il fermo di polizia in quei giorni, con l'emozione che tutti ci prendeva, era la norma più spettacolare; poco importava che niente producesse nei fatti, ci è stato opposto un fermo diniego. Senatore Pinto, vorrei ricordarle che il nostro lavoro è sempre stato serio, anche in Commissione, rispetto ad una serie di osservazioni e di emendamenti puntuali; purtroppo è stata mancata un'occasione. Oggi il fermo viene abolito e alla Camera dei deputati alcuni Ministri in carica hanno riconosciuto che in fondo non era essenziale. Allora vorrei capire non dico la coerenza, perchè mi sembrerebbe di chiedere troppo, ma gli intendimenti e i comportamenti del Governo in carica: non possiamo avere una schizofrenia per cui due settimane fa il fermo era una misura assolutamente necessaria ed una settimana dopo, alla Camera dei deputati, gli stessi Ministri - a partire dal ministro Mancino, ma anche lo stesso ministro Martelli, sia pure su altri aspetti - hanno affermato che questa norma poteva pure essere cancellata. Anche questo pone numerosi interrogativi; tuttavia, per quanto mi riguarda, sono ben lieta che il fermo sia stato soppresso.

Non considero le altre modifiche migliorative dell'asse che nel testo permane: quello del doppio binario (con tutti gli interrogativi che esso pone), del potere abnorme della polizia (relativo non solo ai processi di mafia ma a tutti i reati e quindi alle garanzie di tutti i cittadini) e delle norme penitenziarie (che, nonostante qualche modi-

fica migliorativa, non cambiano assolutamente di segno). Per questi motivi, abbiamo ragionato sul testo modificato ed abbiamo deciso di presentare alcuni emendamenti, sulla cui portata voglio già da ora soffermarmi.

Il relatore Pinto ha espresso un giudizio positivo sull'articolo 7, affermando che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno risposto all'esigenza di una maggiore garanzia dell'esame a distanza. Questo in parte è vero e non ho alcuna esitazione a riconoscerlo; però, il problema che era stato posto e che è stato ribadito anche nella Camera dei deputati mi sembrava di ben altro rilievo. La maggiore garanzia non riguarda soltanto la possibilità di un uso adeguato del collegamento audiovisivo, ma la presenza contemporanea degli avvocati e del pubblico ministero quando si ritiene opportuna. Questa è la vera garanzia per un esame a distanza. Certo, scompare la norma che ci aveva maggiormente inquietati: il reato di falsa informazione, su cui poteva intervenire direttamente la polizia giudiziaria con quella possibilità di arresto su cui avevamo ragionato. Comunque, non mi convince la previsione relativa a questo reato neanche per quanto riguarda l'ambito che rimane prescritto nel decreto, vale a dire la possibilità per il pubblico ministero di giungere a quel tipo di incriminazione.

Credo che le norme presenti nel codice siano del tutto sufficienti; su questa ulteriore aggiunta e sulla delineazione di un reato di falsa informazione, a mio avviso, rimangono tuttavia aperti alcuni interrogativi; ciò può essere anche fonte di intimidazione, anche da parte del magistrato. Credo che una riflessione più attenta avrebbe dovuto consentire la possibilità di un intervento più incisivo sulla questione al nostro esame.

Vi è un altro aspetto sul quale abbiamo discusso nella seduta della Commissione di ieri pomeriggio, quello relativo al voto di scambio. Ne avevamo già parlato quando abbiamo esteso l'applicazione dell'articolo 416-bis del codice penale; avevamo trovato una formulazione a mio avviso forse più incisiva di quella successivamente adottata dalla Camera dei deputati e che comunque non mi soddisfaceva completamente. In seguito, però, la Camera introducendo l'articolo 416-ter, ha fatto un'altra aggiunta relativa allo scambio elettorale politico-mafioso. Anche su questo argomento, colleghi, troppo spesso si alzano polveroni. Viene posto un problema politico giusto, perchè è a tutti noto quanto e come le competizioni elettorali possano essere inquinate; per inciso, inquinate non soltanto dalla mafia e dalla camorra, ma anche attraverso un uso fortissimo dei *mass media*. Comunque, parlare di libertà di voto in una società troppo condizionata da poteri vasti quali quelli dell'informazione a mio avviso non corrisponde assolutamente al vero. Per quanto riguarda la particolarità dello scambio elettorale politico-mafioso, se si vuole intervenire è necessario almeno dettare norme precise e applicabili. Esse devono essere affrontate sul terreno politico. Può esserci un risvolto di tipo giudiziario (anche se non mi convince una battaglia su questo terreno ancora una volta soprattutto giudiziaria), ma se un risvolto di tipo giudiziario esiste, sia affrontato in termini più precisi.

Pertanto, la formulazione che perviene dalla Camera dei deputati è a mio avviso del tutto inadeguata, perchè risponde forse soltanto a qualche caso sporadico o a qualche ipotesi di scuola inventata non si sa bene da chi. Probabilmente a questo riguardo avrò un'esperienza diversa. Forse avrò riflettuto poco. Però, mi sembra che laddove esistono presenze forti di mafia e di camorra e quindi un intreccio tra politica, mafia e camorra i fatti non avvengono così come sono descritti nell'articolo. Non è il politico che dà denaro alla mafia per avere dei voti; i fatti avvengono in tutt'altro modo. Il politico viene condizionato ed è ostaggio della mafia che gli dà i voti e che in cambio dal politico ottiene ben altre cose; tra l'altro, la mafia dispone di un enorme fiume di denaro, proveniente dal traffico della droga, e quindi non ha assolutamente bisogno di chiedere denaro a questo o a quel politico. Dal politico vuole ed ottiene altre cose. Basti pensare ai fatti che stanno accadendo anche nel corso delle ultime settimane e a ciò che abbiamo visto accadere anche in quest'Aula. Quando, ad esempio, si voleva legiferare in tema di appalti non si è riusciti a farlo in modo serio. Questi sono i fatti. Cerchiamo quindi di formulare una norma precisa. In questo senso abbiamo presentato un emendamento, che ripropone un testo elaborato alla Camera dei deputati dai colleghi della Rete (dal collega Galasso in particolare) e che in quella sede ha fatto molto discutere. Io ho preso atto di tale discussione, ma mi sembra che ciò nonostante quella formulazione sia certamente più efficace di quella oggi al nostro esame. Se ne potrà trovare una diversa; però, onorevoli colleghi, credo che su questo aspetto sia necessario intervenire.

Allo stesso modo, bisogna intervenire su altri aspetti. Noi chiediamo nuovamente la soppressione dell'articolo 15, cioè della parte concernente il trattamento penitenziario; chiediamo la soppressione della parte riguardante la riapertura dei termini, che continua ad essere funzionale e per certi aspetti odiosa, perchè diretta in modo particolare contro il magistrato Cordova. Ancora una volta intendiamo sollevare la questione, anche perchè non è accettabile che al riguardo vi siano quei silenzi e quella delegittimazione sul campo di un magistrato che si è così fortemente impegnato.

C'è un ultimo aspetto che vorrei trattare, onorevoli colleghi, che è molto delicato. Ho riflettuto parecchio prima di procedere all'elaborazione di un emendamento al riguardo e so benissimo che nell'opinione pubblica in merito a tali questioni c'è un senso di ansia e di fretta; alcune scelte si vorrebbe fossero realizzate subito. Mi riferisco alla possibilità di irrogare misure di prevenzione anche in pendenza di sentenza non definitiva o confermata in grado di appello. Ciò può rispondere ad un'esigenza molto forte e avanzata nell'opinione pubblica, ma a mio avviso apre dei problemi molto delicati. Lo sottolineava ieri in modo autorevole il presidente della Commissione giustizia, senatore Riz, e io voglio riprendere il suo ragionamento. Anche a me sembra che ci sia un delicato profilo di costituzionalità su questo terreno e resto sconcertata dal fatto che la Commissione affari costituzionali, che ha svolto in maniera forse affrettata il suo lavoro (certamente rapidamente in Sottocommissione pareri) su questo punto non abbia espresso un rilievo. Esiste infatti un rilievo di costituzionalità: la nostra Costituzione prevede ancora la presunzione di non colpevolezza fino

alla sentenza definitiva ed è una Costituzione che non mi risulta sia stata ancora modificata. Certo, so che da molte parte si vuole eliminare questo aspetto, che si vuole un pubblico ministero assoggettato al potere politico e che si intende cancellare un sistema fondato sull'obbligatorietà dell'azione penale; molti pensano ad altro tipo di scelta, ma di questo, onorevoli colleghi, non solo non si è mai discusso alla luce del sole nelle sedi competenti ma finora non ve ne è nemmeno traccia legislativa.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, la invito a concludere.

MARCHETTI. La Commissione affari costituzionali non si è occupata della questione perchè è stata riunita solo la Sottocommissione pareri.

LIBERTINI. È passato tutto in cavalleria.

SALVATO. Ad ogni modo, il Presidente ha ragione: ho superato il tempo a mia disposizione. Spero che egli abbia prestato attenzione anche a questo rilievo di costituzionalità, proprio per la sua alta preparazione su tale terreno.

Concludo il mio intervento invitando i colleghi ad una riflessione, perchè procedere ad una conferma di questa norma, benchè ciò sia voluto dall'opinione pubblica, mi sembra una scelta molto grave. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Staglieno. Ne ha facoltà.

STAGLIENO. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, il mio intervento intende essere estremamente breve. La stampa nazionale ha riportato con grande rilievo un'affermazione del Governo che noi riteniamo estremamente grave, e cioè che le misure eccezionali attualmente in atto in Sicilia potranno essere estese come occupazione del territorio da parte delle truppe dell'Esercito anche nelle regioni del Nord. Le regioni del Nord esprimono antropologicamente in sè la cultura d'impresa, il capitale di rischio, la cultura dello Stato di diritto contro lo Stato dei favori, che in questo momento giustifica anche l'occupazione in atto nel Sud da parte delle nostre truppe.

Noi chiediamo che venga chiarificata in maniera netta, da parte del Governo, l'affermazione riportata dalla stampa nazionale.

Sappiamo perfettamente che esiste una *salus rei publicae suprema lex*, ma sappiamo anche che esiste un articolo non garantista della nostra Costituzione (l'unico, l'articolo 126) in base al quale possono essere sciolti quei consigli regionali che possono essere giudicati pericolosi per la sicurezza nazionale.

Noi non vorremmo che l'affermazione fatta dal Governo sulla occupazione potenziale del territorio da parte delle nostre truppe nel

Nord potesse essere messa in correlazione con una eccezionalità che nel Nord non esiste. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Staglieno, anche per la sua brevità. È iscritto a parlare il senatore Vittorio Parisi. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il mio intervento riguarda il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992 nel testo che ci è stato rinviato dalla Camera dei deputati emendato, visto che la Camera non è stata imbavagliata con la fiducia come è accaduto qui in Senato nelle forme e nei modi che ben ricordiamo.

Devo manifestare subito la mia contrarietà e insoddisfazione nei confronti del testo approvato dalla Camera su tutti gli emendamenti che non hanno modificato sostanzialmente questo decreto-legge, che noi non abbiamo approvato nella sua versione originale per molti motivi che qui richiamo rapidamente.

Ancora una volta si affronta il problema secolare della mafia con interventi puramente di facciata, repressivi, cercando di rimediare con norme eccezionali a una situazione creata nel passato proprio dalla incapacità e forse non volontà di colpire la mafia nelle sue articolazioni anche dentro lo Stato e la sua amministrazione.

Si cerca di congelare lo sdegno che si leva dal paese per i tanti morti inutilmente tra magistrati, uomini delle forze dell'ordine, politici, tra la stessa popolazione.

Il decreto dovrebbe colpire la nuova organizzazione mafiosa che basa il suo attuale enorme potere su quanto gli conferisce, dal punto di vista economico, soprattutto il traffico della droga e il correlato riciclaggio e investimento del denaro sporco. Ma così com'è strutturato, tale decreto potrà al più contenere aspetti marginali dell'organizzazione, che non è fuori delle strutture statali ma che è intrecciata in modo fortemente efficiente con esse, come diversi fatti anche recenti hanno mostrato.

Noi riteniamo che per colpire in modo realmente efficace la mafia e le altre organizzazioni malavitose che ormai costituiscono un potere che pervade ogni aspetto della vita del paese, sia necessario un ampio ventaglio di azioni preventive, senza le quali sono assolutamente inutili le norme eccezionali delle quali si discute oggi.

Sono necessari provvedimenti che permettano di amputare tutti quegli interventi malavitosi che consentono alla mafia di esercitare in modo capillare e aggressivo il suo potere, avvalendosi della complicità di tanti amministratori e uomini pubblici.

Accanto a reali azioni atte a colpire l'economia mafiosa (la vera base del potere delle organizzazioni malavitose) voglio rapidamente accennare ad altri provvedimenti che possono sembrare modesti ma non lo sono, che potevano essere presi in un'ottica di lotta preventiva, in modo da non dover sempre legiferare rincorrendo i problemi, spesso sotto la spinta dello scandalo del paese, come nel caso di questo decreto.

È nozione comune l'estremo livello di degrado ambientale di tante aree del Meridione e della Sicilia e che tale degrado non sia dovuto

soltanto, come nel resto del paese, alla ben scarsa vocazione ambientalista dell'imprenditoria italiana, ma, nello specifico, a opere e interventi attuati per movimentare importanti risorse finanziarie nelle quali la mafia e altre organizzazioni malavitose hanno potuto ampiamente pescare. Si pensi a opere faraoniche spesso di dubbia utilità; superstrade superflue e altri esempi del tipo. Si pensi alla selvaggia speculazione edilizia e urbanistica in generale di tante aree meridionali. Si pensi inoltre al livello di inquinamento e di degrado del territorio meridionale, all'impatto ambientale di tanti centri industriali dalla localizzazione impropria. Sarebbe di estremo interesse avviare celermente una ricognizione di questi guasti ambientali, veri delitti di ambiente, e una verifica di come hanno operato le pubbliche amministrazioni, segnatamente le unità sanitarie locali ed i relativi presidi multizonali di prevenzione nelle aree sottoposte all'impero della mafia.

Sarebbe opportuno disegnare una mappatura non solo dell'abusivismo edilizio, ma anche degli insediamenti produttivi, delle strade inutili e degli invasi idrici. Una simile mappatura consentirebbe, anche se in colpevole ritardo, di descrivere in modo puntuale l'intreccio tra potere mafioso ed ambienti rispettabili di quelle zone e consentirebbe altresì di risalire in modo chiaro fino alle massime responsabilità anche pubbliche. E tutto questo in modo certo, semplicemente esaminando l'insieme degli atti che hanno portato nel concreto a quelle situazioni di degrado ambientale.

Può sembrare poca cosa di fronte a tanti morti e a tanti soprusi, alla vita di angoscia di chi vive in quelle aree. Tuttavia sarebbe un modo certo per arrivare a descrivere il perverso intreccio tra mafia e poteri pubblici, tra mafia e chi dovrebbe controllare il territorio, difendere la salute della gente, amministrare i beni pubblici. Si potevano su questa base proporre azioni concrete relativamente ai reati di ambiente, incidendo su tutto questo settore in modo efficace. Lo sfruttamento dell'ambiente - che ripeto, può sembrare poca cosa di fronte ai morti ammazzati e a tanta sofferenza - non è una voce trascurabile del potere mafioso; anzi, è il segno drammaticamente reale della sua grande efficienza. Lo sfruttamento dell'ambiente, proprio per la sua evidenza e per la sua cospicua visibilità, è anzi la più evidente dimostrazione della capillare presenza del potere mafioso. Queste preoccupazioni, queste possibilità di concrete azioni preventive, le uniche efficaci, non sono presenti nel decreto-legge in esame e negli emendamenti approvati alla Camera, mentre al contrario si è scelta la via più facile di colpire gli aspetti più vistosi e meno centrali del fenomeno mafioso.

Dubito che su questa strada si possa arrivare a risultati concretamente rilevanti. Forse si continuerà con azioni plateali (ieri l'esercito, oggi il divieto di attraversamento dello spazio aereo su Palermo), sempre più immersi in quella che potremmo definire la «sindrome del Golfo». Sicuramente però non si colpiranno modo efficace la mafia e la sua cupola. Per questo non si può che essere contrari a questo decreto-legge, che potrà forse essere definito antimafia, ma che certo non inciderà se non in modo superficiale sulla organizzazione.

Gli emendamenti approvati alla Camera dei deputati non alterano questo giudizio. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il problema della malavita in Italia si estrinseca in un poliedro dalle innumerevoli facce: dalla criminalità altamente organizzata di struttura paramilitare (probabilmente in certe regioni, uno Stato supplente) alla concussione politica, alla tangentomania spicciola, al commercio di droga, alla criminalità dell'aggressore stradale. Come si sia giunti a tutto questo è difficile analizzarlo in poco tempo e non lo farò. Mi limiterò, in concomitanza con questa conversione in legge, ad analizzare sommariamente il problema dell'aggressione culturale alla pratica malavitosa, quale vaccino per un futuro migliore. Di questo argomento la legge in conversione non si occupa in quanto provvedimento urgente per contrastare fatti abnormi. Tuttavia occorre ricordare che solo con un'opera di lunga pazienza questo fenomeno potrà essere attenuato. Sarebbe auspicabile che la malavita fosse espulsa da tutta la società, ma essendo necessario dare delle precedenze perchè l'operazione sia credibile, occorre, come prima fase, che i malavitosi siano resi estranei alla pubblica amministrazione e alle istituzioni democratiche, assieme alle appendici delle formazioni politiche. Queste entità sociali hanno infatti la caratteristica di amplificare gli effetti distruttivi della malavita, fornendo ad essa, se infettati, difese e modi di essere che la rendono praticamente invincibile: una sorta di reazione positiva nel sistema equivalente della società. Abbiamo l'esempio della concussione, che è appunto una degenerazione della tangentomania.

Quest'ultima è sempre presente, in forma endemica negli ambienti dove si maneggia denaro con diritto di decisione, se qualcuno tenta di approfittare.

Un fenomeno di questo genere, quando giunge nel pubblico e nel politico, data la capacità di pressione e di persuasione di questi sistemi, si trasforma in concussione non lasciando alternative al malcapitato cittadino.

Se poi a penetrare nelle istituzioni invece del concussore è il mafioso, tutto diventa possibile in quanto l'area di azione di quest'ultimo si estende ben al di là della semplice raccolta di denaro.

È quindi necessario prevedere, selezionare, espellere quelle cellule della pubblica amministrazione e della politica che si dimostrino sieropositive al malaffare. Il pericolo infatti di tollerare queste situazioni è terribile; oggi abbiamo, ad esempio, una Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione: quale iattura sarebbe se la novella madre di tutte le leggi che da quella Commissione dovrebbe vedere la luce portasse in sé i germi del malaffare! Un'idea impensabile, si potrebbe dire; eppure quando tale Commissione fosse redigente e si appoggiasse a membri dubbi per rendite politiche o gestione del pubblico denaro e per il loro disinvolto operare, quale garanzia ci sarebbe di cristallina e morale purezza in tanto importante atto?

La situazione italiana dal punto di vista della correttezza è drammatica. Intere organizzazioni di partito, per ammissione dei segretari, hanno praticato la concussione e in chi ha tanto deprecabilmente operato non si ravvisa il pentimento, anzi si avanzano scuse e distinguo.

I beni del pubblico demanio sono stati spesso ceduti in uso per cifre irrisorie, contribuendo così al *deficit* nazionale, agli amici degli amici e agli amici stessi.

Si sono sfruttate calamità per distogliere denaro dalle casse pubbliche, per la gestione elettorale dei suffragi. I fondi pensione sono vuoti e a chi pretende i frutti del prestito forzoso a cui si è sottoposto per tutta la vita si risponde che ha pagato per niente: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, i suoi risparmi sono stati usati per pagare le false pensioni di invalidità, una rendita politica e una gestione del suffragio a cui si deve comprendere che non si può facilmente rinunciare.

In fin dei conti si sottolinea che non si sta poi male in questo paese. In questo paese c'è veramente tutto meno l'onestà e l'orgoglio di essere onesti. La colpa di questa situazione - e siamo tornati all'inizio del discorso - ha molti padri. Il primo colpevole è la scuola, che non solo non ha saputo adattarsi alle mutate situazioni economiche che hanno portato il nostro paese dalla civiltà contadina a quella post-industriale, ma ha approfittato della contrapposizione politica per effettuare, sulla pelle dei discendenti, le più assurde sperimentazioni didattiche.

È necessario che a scuola si tornino ad insegnare i doveri più che i diritti, perchè in quest'ultima materia siamo tutti ottimi autodidatti. È necessario che la scuola torni a tenere nel giusto conto il principio di autorità ripristinando per i bimbi un referente unico invece di una tarantella di insegnanti in avvicendamento o in codocenza.

È necessario che il giovane venga preparato al lavoro in modo che tragga per quanto possibile da questo le sue soddisfazioni e nel lavoro trovi la sua realizzazione. È assurdo mantenere un livellamento tale che l'impegnato, l'intelligente, il disponibile non riceva concreti riconoscimenti rispetto al «tira mezzogiorno» o, peggio, al lavativo.

L'uguaglianza è teoria; la pratica è legata all'individuo e alla sua individuale adesione. Occorre tenerne conto. L'attività primaria dell'individuo deve tornare ad essere la sua attività, mentre oggi per la maggioranza degli italiani è il consumismo becero o intelligente, ma sempre devastante.

Tutto questo lo si può ottenere solo dalla scuola, naturalmente con insegnanti motivati e ben selezionati. Chi non è adatto all'insegnamento non deve poter rovinare i giovani solo perchè deve procurarsi uno stipendio.

Quando si fosse certi che le persone a rischio, o peggio, quelle infette sono state espulse dal pubblico e dalla politica, l'attacco alla malavita nelle altre strutture economiche sarebbe sempre oneroso ma possibile. Senza l'appoggio delle istituzioni, infatti, la delinquenza ha abbastanza poca libertà di azione.

L'esperienza degli Stati Uniti, limitatamente alla mafia, può essere vantaggiosamente osservata anche se è necessario fare meglio con l'appoggio culturale di cui dicevo. Un appoggio culturale che sarebbe senz'altro più efficace se una oculata gestione delle provvidenze per l'infanzia permettesse alle famiglie di essere più presenti nell'educazione dei giovani figli.

Concludo, signor Presidente. Bene per la repressione: è d'uopo (e mi auguro che gli assassini una volta catturati non diventino dei pensionati a carico delle magre finanze dello Stato) che in qualche

modo si cominci a far guadagnare a costoro quello che mangiano e quello che costano. Quanto alla loro rieducazione, pallino fisso di tutti coloro che hanno contribuito a questa bella situazione, rammento al Presidente del Consiglio che una panacea in questi casi è il lavoro, lungo, pesante, stanchevole, ma non privo di qualche soddisfazione. Invece di riempirci il paese di africani di tutti i tipi, facciamo lavorare i galeotti, nel nostro e nel loro interesse. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boffardi. Ne ha facoltà.

BOFFARDI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il testo che ci è stato inviato dalla Camera non modifica sostanzialmente il nostro giudizio sul decreto. In linea di principio il nostro parere è che non è condivisibile una procedura (la decretazione d'urgenza) che io definirei «ad impulsi ritardati», nel senso che unisce il difetto della soluzione di continuità (gli impulsi, i decreti appunto) al ritardo complessivo rispetto alle urgenze del paese.

È difficile non vedere la macchina Stato come un cavallo recalcitrante che deve essere sempre stimolato per fare un passo in questo settore. Forse è un'immagine astratta, ma non tanto se pensiamo alle connivenze e a quel poligono politici-servizi segreti-criminalità-associazioni segrete che sui favori reciproci e oscuri ha spesso segnato la storia, e in modo tragico, del nostro paese negli anni passati.

La nostra avversione alla decretazione d'urgenza è, prima di tutto per ragioni di carattere generale, legata all'esigenza di consentire al Parlamento un modo organico ed efficiente di operare. È indubbio tuttavia che a determinare il nostro giudizio negativo nei confronti del decreto contribuisce anche una pregiudiziale, cioè che non possiamo dare credito facilmente a Governi che, come quelli che si sono succeduti in tutti questi decenni, sono stati formati sempre dagli stessi partiti e spesso dalle stesse persone.

Sotto questo aspetto, la decretazione d'urgenza potrebbe ottenere il riconoscimento di una giustificazione morale se venisse da partiti e persone che si trovano per la prima volta e davvero in condizioni d'urgenza a gestire in modo diverso il paese. Ma non è così.

Come è possibile che il codice di procedura penale, dopo anni ed anni di elaborazione, sia così massicciamente emendato da un decreto? Si dirà: ma qualcuno, sulla base dell'esperienza, deve pur prendere dei provvedimenti. Colleghi, l'esperienza ha carattere quotidiano. Perché questo decreto ora e non prima, magari dopo Chinnici o dopo La Torre, dopo i tanti e tanti martiri, noti e meno noti, di questi decenni? Perché, per esempio, non si è mostrata una volontà reale di lotta alla mafia, attuando in questi decenni le indicazioni che pure sono venute dalle varie Commissioni antimafia? E permettetemi di esprimere delle personali perplessità sugli esiti del lavoro della Commissione antimafia che andiamo ad istituire. Non tanto sul lavoro che farà, (sono convinto che questo darà sicuramente dei risultati) ma sugli esiti di questi risultati, sulla capacità del Governo, prima di tutto, e dello Stato di saperne trarre le conseguenze più coerenti in atti concreti.

In altre parole, la continuità dei fatti criminosi dovrebbe consentire riflessioni e verifiche come una prassi normale del Parlamento e delle istituzioni, non già come una prassi eccezionale. Le considerazioni che rappresentano tale *continuum*, sono diverse; mi limiterò a citarne alcune.

La prima considerazione è che la mafia sicuramente non è un fenomeno solo siciliano; le connessioni con lo Stato sono forti e radicate, favorite da una falsa democrazia che si registra soprattutto nel Meridione, ma non solo in tale area, e dai nodi irrisolti di una questione meridionale che non si esprime solo nella distribuzione della proprietà agraria ma soprattutto nella soggezione verso questo o quel partito o personaggio dispensatore di favori, di lavoro e di assistenza in un tessuto particolarmente soggetto a gravi difficoltà; pensiamo quanto gli indici di disoccupazione giovanile del Meridione, non solo in generale quelli del nostro paese, siano allarmanti e gravi.

Con questo decreto-legge non si incide sul ruolo delle ricchezze e dei meccanismi finanziari di riciclaggio se non a livello di previsione di reato. Certo, il decreto-legge al nostro esame contempla il reato di riciclaggio, ma non prevede dei provvedimenti che si inseriscano in un quadro programmatico di azioni al fine di avviare un'indagine sistematica delle ricchezze. È curioso come in questa stessa Aula ancora ieri sia stato messo in discussione un decreto che consente un recupero di fondi nei conti correnti bancari con molta rapidità ed efficienza, quando questa stessa rapidità ed efficienza che colpisce i conti correnti bancari, in genere dei piccoli risparmiatori, sia difficilmente realizzabile nel momento in cui si tratta di procedere ad un'opera sistematica di conoscenza delle ricchezze e delle risorse dei cittadini italiani.

Vi è sicuramente l'esigenza di un Testo unico. Non credo che con questo decreto si riesca in qualche modo ad aiutare gli operatori della giustizia, la polizia e i magistrati, ad avere un quadro più funzionale e più snello che consenta loro di operare in modo efficace.

Ho una grande perplessità in ordine alla discrezionalità che questo decreto-legge (e del resto già la compagna Salvato così come altri compagni e colleghi lo hanno evidenziato) mantiene, tra l'altro anche per quei processi che non hanno carattere mafioso; dobbiamo prestare sempre molta attenzione alla tutela dei diritti dei cittadini italiani. Sentiamo l'esigenza di agire contestualmente sui meccanismi della giustizia. Pensiamo, ad esempio, al ruolo nefasto che una sezione della Corte di cassazione, quella presieduta dal giudice Carnevale, ha avuto in tutti questi anni nell'annullare dei procedimenti contro i mafiosi e nel distruggere il lavoro di anni e anni di ricerche della polizia e della magistratura contro le cosche mafiose. Credo che una riflessione su questi meccanismi debba essere compiuta se non vogliamo peccare di parzialità.

Vorrei sottolineare la genericità di certe definizioni presenti nel testo emendato dalla Camera dei deputati, come quella presente nell'articolo 4, lettera a), dove si stabilisce che la polizia giudiziaria senza ritardo riferisce al pubblico ministero. Sono termini piuttosto generici. Credo che se vi è un settore nel quale occorre essere molto precisi sia proprio quello giudiziario che richiede definizioni puntuali.

Riscontro lo stesso aspetto aleatorio in relazione al reato di false informazioni al pubblico ministero, all'articolo 11, il cui primo comma chiediamo appunto di abolire.

Sempre all'articolo 11, il comma 7 - è una norma curiosa, onorevoli colleghi - annulla ogni possibilità di incriminazione se chi testimonia dice il falso per «salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore». Mi è facile ricordare che i «picciotti» sono prima di tutto «uomini d'onore» e fanno di questo «onore» la loro caratteristica ed il loro impegno a non parlare; quindi è piuttosto curioso consentire ad un testimone o ad una persona incriminata di non parlare in difesa dell'onore o della libertà, non - si badi - dell'incolumità o della vita.

L'articolo 11-ter riguarda lo scambio elettorale politico-mafioso e prevede una pena per chi, in cambio di denaro, ottiene la promessa di voti. Considerando la complessità e l'articolazione della situazione territoriale in cui opera la mafia, non credo sia sufficiente parlare di denaro, ma occorrerebbe estendere la previsione a qualunque mezzo di convinzione.

Per quanto riguarda il commercio delle armi e degli esplosivi, il testo in esame ripropone l'esigenza di un controllo nella rivendita e questo è indubbiamente positivo. Ma tutti noi abbiamo ben presente sia l'esigenza di un controllo a monte, al momento della produzione, sia la pericolosità dei traffici di droga e di armi che approfittano dei processi disgregativi, quali quelli presenti in Jugoslavia o in Libano, per ampliare questo traffico di morte. A tale riguardo, credo che un provvedimento coerente dovrebbe prevedere una sistematica ed articolata difesa ed un controllo delle coste e degli spazi aerei, interessando anche la Marina e le varie forze armate. Ad esempio, certe procedure come l'assegnazione a privati delle operazioni di sdoganamento (penso all'aeroporto di Bergamo) non costituiscono un ostacolo ai traffici di droga e di armi che sono propri delle attività mafiose. È vero che in determinati aeroporti, intasati dal traffico delle merci, le forze di polizia fanno dei controlli a campione; ma proprio questo intasamento e l'attribuzione a privati di tutte le operazioni di sdoganamento, senza un preventivo controllo ed una supervisione delle forze di polizia, possono consentire ampi margini per i traffici illeciti.

La pericolosità dell'articolo 12-quarter sul riciclaggio e sul reimpiego simulati è evidente. Credo che da parte della magistratura e delle forze di polizia si debba comunque avere il controllo dell'intero ciclo di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro o armi, oggetto di questo articolo. La norma - lo ricordo - si propone di evitare la punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso delle proprie indagini siano costretti a nascondere o a riciclare soldi, armi o altro; ciò è comprensibile, considerando le grandi difficoltà in cui operano le forze di polizia, ma non credo che uno Stato di diritto possa consentire che comunque le istituzioni - nel caso specifico le forze di polizia e la magistratura - rischino di perdere il controllo di tali traffici.

La titolarità in conto terzi di depositi bancari suggerisce la necessità di un controllo a tappeto sulle banche, controllo che purtroppo non è stato effettuato, come del resto conferma l'applicazione molto limitata della legge Rognoni-La Torre.

Con riferimento all'articolo 12-*quinquies* occorre realizzare pene più severe ed estendere i controlli, in modo sistematico e coordinato tra le varie forze di polizia e la magistratura, anche all'estero; non possiamo, infatti, non ricordare che la mafia si colloca in una dimensione internazionale.

Le norme restrittive in materia penitenziaria ci lasciano alquanto perplessi perchè, se applicate in modo indifferenziato, determineranno sicuramente forme di solidarietà da parte di alcuni detenuti che non hanno più alcun legame con organizzazioni criminali nei confronti di altri detenuti, i quali dal carcere continueranno ad esercitare la loro attività. Come giustamente veniva ricordato dalla senatrice Salvato, il ruolo dell'Alto commissario è stato finalmente annullato; però, è certo che avvertiamo l'esigenza di un coordinamento nazionale di tutte le forze di polizia e della magistratura (*non lo si può sottacere*) in una materia che spesso si avvale e viene favorita dalla disorganicità e dall'incapacità dei vari poteri dello Stato di lavorare in modo coordinato.

L'articolo 25-*bis*, che si riferisce allo sgombero di caseggiati, in qualche modo dovrebbe prevedere, la possibilità - considerando che si agisce in abitazioni e quindi vengono coinvolte condizioni umane che possono anche essere delicate - di una collaborazione con gli enti locali nei confronti delle persone o delle famiglie per i disagi che in situazioni eccezionali si vengono a determinare. Non dimentichiamo che spesso la malavita si avvale anche del malcontento che un'opera non solo di repressione ma anche di prevenzione indiscriminata, a volte realizzata grossolanamente, determina nei confronti dei cittadini comuni, di coloro che certamente hanno tutto l'interesse ad essere tutelati.

Bisogna infine menzionare il tema della giustizia minorile che viene affrontato in alcuni articoli del decreto, e che avrebbe potuto essere trattato insieme alla questione della convivenza dei giovani con malavitosi di vecchia data. Questo provvedimento avrebbe potuto affrontare le norme penitenziarie legate alla condizione minorile in termini diversi così come la questione, che è poi sostanziale, del traffico della droga. L'esame di questo decreto poteva essere l'occasione per rivedere gli aspetti negativi della legge «Jervolino Russo-Vassalli» e per cercare di evitare finalmente che le vittime della droga vengano ancora una volta considerate come faattrici di reato. (*Applausi del Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speroni il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 328-B, di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992,

al fine di non favorire un'ulteriore espansione territoriale del fenomeno mafioso fuori dalle zone di tradizionale radicamento

auspica

che nell'applicazione delle norme concernenti il soggiorno obbligato ed il soggiorno cautelare si eviti l'invio dei soggetti interessati in località site fuori della Regione di residenza o di nascita».

9.328-B.1

SPERONI

Il senatore Speroni ha facoltà di parlare.

SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, come penso sia ormai noto, il Gruppo della Lega Nord ha votato alla Camera a favore del decreto al nostro esame non perchè lo si condivide totalmente; è ovvio che i provvedimenti legislativi non possono essere sottoposti ad esami di riparazione e quindi alla fine il voto deve essere o positivo o negativo.

Sarò breve, anche perchè voglio attenermi, per quanto possibile, al tema in discussione. Si tratta di un decreto che è già stato votato in questa sede, sia pure attraverso l'espressione di un voto di fiducia; poichè il Senato si è già espresso ed in quell'occasione se ne è parlato, ritengo che non occorra dilungarmi.

Dico solo che ci rende perplessi l'estensione a tutto il territorio dello Stato di talune norme che avrebbero potuto ben essere circoscritte a quelle zone dove più alta è la densità mafiosa. È vero che la mafia non esiste solo in certi posti; sappiamo che è diffusa, addirittura oltre il confine dello Stato italiano, però è anche indubbio che ci sono delle zone in cui è particolarmente radicata. Non per niente l'Esercito è stato mandato in certe località e non in altre. Se la mafia fosse egualmente diffusa avremmo avuto l'Esercito anche a Pordenone, a Cuneo e a Bolzano e non solo a Palermo, a Catania e a Trapani.

Un'altra preoccupazione è quella di evitare che la mafia possa costituire delle teste di ponte attraverso soggetti inviati in soggiorno obbligato o, in base alla nuova norma che è stata introdotta, in soggiorno cautelare, ben lungi dalle zone abitualmente frequentate da questi soggetti. È stato già dimostrato che restringere le persone in determinate località non ha rilevanti effetti soprattutto per la diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, (telecopiatrici, telefoni cellulari, computers collegati con *modem*, e così via): sappiamo benissimo che oggi da qualunque parte del mondo si può entrare in contatto in tempo reale con qualsiasi località. D'altro canto si è già verificato in passato che porre queste persone in territori non dico indenni da criminalità (perchè purtroppo tutto il mondo è pieno di criminali), ma in luoghi in cui magari esistevano forme di criminalità differenziate e diverse, ha semplicemente portato ad una commistione negativa per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Esaminando il testo legislativo si notano delle difformità tra gli articoli 22 e 25. L'articolo 22, al comma 1, prevede che i soggiornanti obbligati debbono stare nei luoghi di residenza o di dimora abituale. Il comma successivo, che desta delle perplessità, si riferisce al questore, e poichè di norma il questore ha giurisdizione sulla provincia dovrebbe intendersi che il questore di Catania, ad esempio, non possa proporre come località un comune sito in una provincia diversa dalla sua. Sarebbe però opportuna una precisazione. D'altro canto l'articolo 25 non dispone questa limitazione territoriale, per cui il soggiorno cautelare non soggiace ad alcuno dei limiti previsti per il soggiorno obbligato a cui si riferisce l'articolo 22.

Questo è il senso dell'ordine del giorno presentato in allegato al disegno di legge di conversione con il Senato fa un auspicio (chiaramente non si può impegnare il Governo, perchè non sono coinvolti solo

organi governativi ma anche organi della magistratura e quindi è il doveroso rispetto della distinzione dei poteri) a che nell'applicare queste misure non si proceda ad un trasferimento, ad uno spostamento dei soggetti mafiosi dall'uno all'altro luogo del territorio dello Stato, ma vengano individuati dei siti ben precisi collegati o alla residenza o alla nascita di tali soggetti, in modo tale non dico da bloccare ma almeno da non favorire un'ulteriore espansione del fenomeno mafioso. Ho adoperato il termine «ulteriore» proprio per indicare il fatto che il fenomeno mafioso non è circoscritto bensì diffuso e che bisogna evitare per quanto possibile una sua ulteriore diffusione.

Questo è il senso dell'ordine del giorno che il Presidente sottoporrà alla votazione del Senato. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto che ci ritorna dalla Camera è sicuramente migliorato, anche se migliorato di poco, per la verità. È stato eliminato il fermo di polizia al quale probabilmente si dà una valenza e lo si carica di significati più emblematici che di sostanza reale. È stato modificato l'articolo 11, e questo è importante perché è stata soppressa la previsione dell'arresto per falsa testimonianza resa alla polizia, anche se concordo con chi ha sostenuto che la cosa andava estesa anche al pubblico ministero. È stato modificato l'articolo 147-bis, per effetto del quale l'esame dei testi che collaborano con la polizia avviene attraverso strumenti e tecnologie particolari che permettono la visibilità del teste e contestualmente anche delle persone presenti; però anche qui si trascura di garantire almeno una logica del confronto con la presenza del difensore.

Viene introdotto il nuovo reato dello scambio elettorale di tipo mafioso. Restano comunque gli enormi poteri della polizia e resta il concetto di retroattività per quanto riguarda l'applicazione delle norme di beneficio per chi è in carcere, quindi per chi è stato già condannato e che non ha motivo di collaborare con la giustizia perché probabilmente è da troppi anni in galera. Restano ancora i vincoli pesanti posti alla formazione della prova e nell'ambito del contraddittorio del processo, cioè in sostanza resta ancora l'impianto originario del decreto anche se - torno a ripetere - molte cose sono state cambiate.

Quindi il decreto torna migliorato ma, a mio giudizio, è peggiorata l'immagine del Governo. È peggiorata per il modo con cui si è affrontata la discussione qui al Senato: si è stroncata una discussione che stava avendo un suo sviluppo positivo all'interno della Commissione, anche per il rapporto con la commissione Pisapia e per il rapporto fra maggioranza e opposizione all'interno della stessa Commissione, e non si è data la possibilità a questa Aula di determinare l'esito del decreto stesso. Invece qui si è messa fretta, qui si è chiesta la fiducia, qui si è stroncata la discussione che poi si è riaperta alla Camera. Io mi sono chiesto il perché e credo che questo atteggiamento del Governo sia stato determinato soprattutto dal motivo di tutelare la propria immagine (quindi da ragioni tutte di immagine). Non dimentici-

chiamo che qui la discussione si stava svolgendo mentre a Palermo avveniva la strage; vi era allora il bisogno di dare in pasto (uso questo brutto termine) all'opinione pubblica, al disagio ed alla rabbia delle forze di polizia, alcune misure speciali, un pugno di ferro da parte di un Governo che affrontava la questione nel modo classico, nel modo che passa per una subcultura popolare: con il pugno di ferro si risolvono i problemi nei confronti di tutto. Si è voluta dare questa immagine e si è voluta curare l'immagine più che la sostanza. Quindi, una volta attenuati i problemi, alla Camera si è potuto discutere il decreto in modo diverso; lì la fiducia non si è posta, venendo meno, però, ad una rivalutazione del ruolo di questa Camera e dando vita ad un'atteggiamento del Governo molto confuso ed anche molto sbilanciato, sottoposto agli ondeggiamenti che vengono continuamente dalla realtà esterna. Credo tuttavia che vi siano anche altre ragioni di carattere politico, ovvero il tentativo attraverso questo decreto di stabilire nuovi accordi - se vogliamo - sulla strada del Governo con una parte dell'opposizione (è inutile nasconderselo), in particolare con il Partito democratico della sinistra. Ancora una volta, al tentativo di adempiere al compito di fornire al paese, alla nazione, uno strumento idoneo a combattere la mafia, si antepongono ragioni di carattere politico, di alleanze nuove, di schieramenti politici nella formazione e nella strada del Governo. Ritengo tutto ciò non accettabile dal punto di vista politico. Sono convinto che quando ci si appresta a varare un provvedimento esso debba essere ispirato soprattutto alla sua efficacia ed alla sua capacità di incidere realmente. I problemi di schieramento politico sono successivi e quando si antepongono si creano gravi danni prima al ben legiferare e poi al paese stesso.

Ma c'è di più. Come dicevo resta una serie di aspetti negativi, ma resta soprattutto la logica (ed è proprio questo che ci fa esprimere un giudizio negativo ancora una volta su questo decreto che ritorna all'esame del Senato) che ha ispirato tutta la manovra del Governo. Tale operazione è sostanzialmente alimentata da una mistificazione nata ai tempi delle misure di emergenza nei confronti del terrorismo. Bisognerà un giorno o l'altro, in questo paese, non solo da parte del Governo e delle forze di governo, ma anche per una parte della sinistra, fare i conti con la cultura che nacque a quel tempo. Mi riferisco all'idea folle e sbagliata che il terrorismo si sconfigge, e, che lo si sconfisse allora, con misure di emergenza e con il cosiddetto pugno di ferro, secondo una logica militare. Fu sbagliato allora nei confronti del terrorismo perchè - e dovremmo dircelo una volta per tutte - non furono certo quelle leggi di emergenza a sconfiggerlo sul serio; semmai accelerarono un processo ormai in atto, dato dall'isolamento politico, sociale e culturale che lo stesso terrorismo viveva in questo paese: era infatti un corpo estraneo a tutto il contesto nazionale. È questa la realtà e sono queste le ragioni della vera sconfitta delle bande armate del terrorismo. Se non valsero allora le ragioni militari, giudiziarie, processuali e penitenziarie, tanto meno vale questa logica emergenziale nei confronti dell'organizzazione che noi chiamiamo mafia. Non ha senso ora proporre quella logica, la cui applicazione non produsse nulla già allora, per le organizzazioni mafiose. Ci troviamo di fronte ad una organizzazione che non è isolata e non è un corpo estraneo alla vita di questo

paese, ma è un qualcosa (come affermano ormai in tanti, dall'interno stesso delle forze di Governo, il mondo della cultura, il mondo della magistratura, tutti i commentatori politici, i giornalisti, le intelligenze di questo paese ed il buon senso) che ormai è tutt'uno con una parte dello Stato; sono ormai forza di Governo in alcune espressioni del nostro paese. Le organizzazioni criminali sono parte del capitale di questo paese; sono finanza di questo paese; sono ormai intrecciate ad una imprenditoria di questo paese; sono una realtà che vive nei gangli vitali di questo paese. È una cultura che trova il suo *humus* anche nel modo di operare della classe politica, la quale vive del voto di scambio e dei favori (la logica mafiosa «è» il favore che ti fanno). Certo vive anche di paura, ma è una paura che trova anch'essa un alimento nella cultura che è stata diffusa dalle classi dominanti del nostro paese: la paura che il popolino ha di fronte a chi governa, a chi è al potere perchè ha sempre ragione. È il boss mafioso è quello che ha sempre ragione, che impone la sua logica.

Questo è un problema complesso, la cui resa dei conti deve avvenire dentro queste Aule, dentro le amministrazioni locali, nei sistemi di potere e di Governo di questo paese. Bisogna rompere e scindere il nodo che ormai ha portato questo paese nella situazione attuale. Mi rendo conto che questo problema viene vissuto più drammaticamente dentro queste Aule che non all'esterno. Ho la sensazione, stando in questo Palazzo, che voi tutti viviate con molta angoscia quello che sta succedendo nel nostro paese; state constatando che è in pericolo la democrazia e ve ne rendete conto più della gente che continua a vivere, fuori, la sua *routine* quotidiana.

Prendete quindi atto che se i nodi sono di questa portata non si risolvono e non si risolveranno con una mistificazione. Alcune di queste misure probabilmente andavano adottate ma quando le si carica di una forte valenza, quando le si prospetta come una panacea per risolvere un problema di questa portata allora si ha un'operazione di mistificazione. Quando si prosegue su certe strade è perchè non si ha la capacità di fare i conti con se stessi, con il proprio modo di governare, con i patti scellerati che si sono stabiliti in questo paese da anni con la criminalità organizzata ma soprattutto con il potere economico.

Quello che sta emergendo dall'inchiesta «mani pulite» è l'altra faccia della criminalità organizzata, è il nodo perverso che fa di questo paese, per certi versi, un paese da socialismo reale. Infatti avete distrutto in questi anni il libero mercato; non sono un esaltatore del libero mercato, anzi nel passato l'ho anche combattuto ma ho appreso da quanto emerge dalle inchieste che ormai ogni logica di mercato è finita perchè un *poll* di 50 - 60 aziende si sono accordate con il sistema politico ed hanno governato e controllato tutto, dagli appalti ai profitti. Questo ha devastato tutto, ha corrotto tutto e poichè una fetta del capitale del nostro paese è di origine mafiosa, criminale, profondamente intrecciata con il capitale finanziario, è logico che gli accordi di quel tipo sono stati fatti in quel modo per cui al Nord alcuni appalti si chiamano FIAT, al Sud si chiamano «i cavalieri del lavoro», al Nord ancora si chiamano Ligresti o Pisante. È logico che questo va tagliato, che occorre un profondo lavoro di revisione da parte vostra del sistema

che avete messo in piedi, altrimenti andremo alla rovina economica (e lo vedremo discutendo dei decreti finanziari) e alla rovina della democrazia.

Con altre strade (si tratta di scorciatoie) potremmo soddisfare la rabbia della gente, la giusta rabbia dei poliziotti delle scorte che vengono assassinati, ma non soddisferemmo poi l'esigenza di andare a colpire le cause vere di quello che è successo in questo paese.

Sono state più efficaci alcune misure prese sull'onda della protesta in questi giorni, come il trasferimento del giudice Giammanco che darà più risultati di altri provvedimenti previsti dal decreto.

Ministro Mancino, lei si dovrebbe liberare del capo della polizia Parisi che è di una inefficienza spaventosa, soprattutto per le parole che dice. Ad esempio per quanto riguarda la vicenda del rapimento Kassam si è lasciato andare a dichiarazioni come: «Gli abbiamo ormai stretto il cerchio attorno», «hanno il cappio intorno alla gola», «Mesina non c'entrava niente» e poi scopriamo che lo Stato ha dovuto patteggiare con il brigante per far liberare Kassam, tutto viene messo a tacere e la polizia non ha scoperto niente. Questo dà la prova del livello di inefficienza che non si soddisfa con i tanti poteri previsti da questo decreto, ma cambiando i dirigenti, modificando il modo di addestrare e formare gli agenti nel nostro paese, mediante una maggior efficienza di tipo organizzativo.

Questi erano i problemi che avevate di fronte, ma - torno a ripeterlo - vi manca il coraggio di fare i conti con voi stessi, con la classe politica che avete costruito in tutti questi anni di Governo.

Voglio concludere con una riflessione che dal punto di vista politico sostanzia anche un po' le nostre considerazioni negative.

Ho fatto riferimento alla questione del terrorismo e ho già dato un giudizio. Quegli anni terribili, che giudico i più brutti del nostro paese, per certi versi, partorirono all'insegna di leggi di emergenza nuovi schieramenti; furono gli anni dell'unità nazionale, furono gli anni in cui la concezione consociativa fece un balzo in avanti. E dentro la concezione consociativa del paese, che distruggeva i ruoli di governo e di opposizione, dentro a questa vita del paese, a questa ragione e a questa logica consociativa sono maturati gli elementi o, per lo meno, hanno fatto un salto in avanti quegli elementi che oggi ci portano a considerare il nostro paese a rischio per la corruzione, per i rapporti tra mafia e politica. È in quegli anni, nella cultura dell'unità nazionale, nella devastazione che cominciò ad essere introdotta allora, anche nei comuni amministrati da giunte di sinistra, che nasce la logica consociativa in base alla quale non vi era più governo e opposizione, ma solo occupazione del potere e rapporti di un certo tipo con l'imprenditoria, gli affari, eccetera.

Temo che all'insegna dell'emergenza odierna, emergenza economica e democratico-istituzionale, si stia di nuovo riproponendo, in forme diverse, quella cultura di unità nazionale, quella cultura consociativa. Ed alcuni passi li abbiamo fatti proprio nel dibattito che vi è stato su questo decreto, alla Camera, per il rapporto che si è stabilito con il PDS.

Giudicherei tale ipotesi un fatto negativo per il paese: esso ha bisogno che i ruoli siano ben definiti, ha bisogno che nelle istituzioni a

tutti i livelli si manifesti il ruolo dell'opposizione così come quello del governo; ma ha anche bisogno che all'opposizione sia riconosciuto fino in fondo il ruolo di controllo su tutti gli atti, il ruolo di stimolo costante e permanente, in modo che questa classe politica possa rigenerarsi e cambiare, altrimenti porterà alla rovina il paese.

Se invece si costruiscono degli ibridi, da questi non può che venir fuori ancora una volta lo strisciante permanere di un sistema politico comunque destinato alla rovina, che ci porta alla rovina. Un sistema politico che ad un certo punto arriverà comunque a contrattare con la criminalità mafiosa. Questa ha alzato il tiro e spara sempre di più perchè vuole contrattare con il potere politico livelli più alti di penetrazione, di influenza sullo Stato e sull'economia. E nell'assenza di ruoli, con questo strisciante modo di operare, con questa incapacità di affrontare i nodi, alla fine la classe politica arriverà a contrattare. Sarà l'ultimo gradino della rovina del paese. Per questo non vogliamo seguirvi nell'avventura.

Pur rintracciando nel decreto elementi che consideriamo validi, per l'insieme delle cose, voteremo contro.

Chiudo con il giudizio su un unico emendamento, per tranquillizzare il collega, senatore Pinto. Non abbiamo presentato alcun emendamento (ne ho sottoscritto soltanto uno insieme alla senatrice Salvato) proprio perchè, al punto in cui siamo, crediamo che non avrebbe alcun senso. Al termine della discussione anch'io desidero ringraziare il senatore Pinto per come ha svolto la sua funzione di relatore all'interno della Commissione, permettendoci di comprendere l'ordine dei problemi.

Vorrei richiamare la vostra attenzione - dicevo - su quest'unico emendamento che conservo. Ritengo si potrebbe trovare il modo di accoglierlo facendo in modo che poi venga approvato dalla Camera dei deputati, perchè è un semplice emendamento di buon senso. Io ripropongo l'emendamento che avevano presentato alla Camera gli onorevoli Galasso e Palermo. Nella nuova versione dell'articolo 11-ter si afferma, in sostanza, che viene punito chi paga organizzazioni mafiose per la propria campagna elettorale.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, il suo tempo è scaduto.

MOLINARI. Solo un'ultima considerazione, signor Presidente. Lasciatemelo dire, non conosco episodi come quelli sopracitati; che ci siano cioè i politici che pagano la mafia per essere eletti; di solito, la mafia ha talmente tanti soldi che paga lei i politici, gli fa la campagna elettorale. Non sono siciliano ma milanese e chi ha seguito le vicende della «Duomo-connection» sa benissimo che sono comparsi uomini politici i quali si sono seduti al tavolo insieme a persone che poi sono state condannate nel corso del processo alla «Duomo-connection», per esempio il famoso Coralli, pseudo-industriale della Monti immobiliare condannato per associazione di stampo mafioso. È accaduto infatti che due esponenti politici del partito socialista, cioè Bobo Craxi e il consigliere regionale Ricotti si siano seduti ad un tavolo con questo soggetto ed abbiano concordato che la mafia - o per lo meno coloro che sono stati condannati in prima istanza per organizzazioni di stampo

mafioso - gli avrebbe pagato la campagna elettorale. Questa è la realtà, non il contrario. Pertanto, se vogliamo fare qualcosa che colpisca sul serio il politico dobbiamo farla in questo senso.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, lei ha superato i termini concessi da cinque minuti; abbia pazienza, è già la seconda volta che la richiamo.

MOLINARI. Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il 24 luglio scorso, esattamente tredici giorni fa, il Governo otteneva qui in Senato il voto di fiducia su questo provvedimento. Io annunciavo allora il voto favorevole del Gruppo repubblicano, in questo facilitato dalle dichiarazioni del Ministro di grazia e giustizia il quale testualmente affermava che la questione di fiducia veniva posta al solo fine di accelerare la conclusione del dibattito e con la dichiarazione espressa che il voto favorevole non avrebbe comportato necessariamente la fiducia al Governo e al suo operato. Questa era la natura del voto favorevole che io espressi, cioè un apprezzamento nel merito delle norme contenute nel decreto, con la riaffermazione che il Gruppo repubblicano era estremamente critico nei confronti dell'operato del Governo, allora giustificato, il 24 luglio 1992, dalle oscillazioni e dai tentennamenti che il Governo denotava in materia di manovra economica.

Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue COVI). Venivamo proprio in quei giorni dal ripensamento sulle *super holding*, quegli strumenti che erano stati presentati dal ministro Guarino come taumaturgici per risolvere la situazione, dicendo addirittura che si trattava di nuove società prive di debiti, dimenticandosi - da parte di un grande giurista quale il professor Guarino - che esiste ormai l'obbligo dei bilanci consolidati. Si veniva anche poi da quella situazione di regresso circa il valore della prima casa che veniva abbattuto di 50 milioni di lire dando così nuova prova di quella che è una vecchia abitudine di questa maggioranza di spaventarsi dei provvedimenti che vengono assunti a seguito delle proteste presentate dalle categorie interessate.

Un voto di fiducia che veniva dunque espresso esclusivamente per ciò che riguardava il merito del provvedimento. Ma devo dire che non mi aspettavo però che di analoga mancanza di coerenza con se stesso il Governo desse dimostrazione anche rispetto a questo provvedimento e la facesse consentendo, e anzi provocando, una riapertura del dibattito alla Camera dei deputati che ha poi portato alla modifica di questo

provvedimento con emendamenti che invece non erano stati consentiti qui, nell'Aula del Senato, proprio in funzione del fatto che era stata posta la questione di fiducia.

Ora sappiamo che qui al Senato s'intende chiudere la partita, lo ha detto ieri sera espressamente il senatore De Cinque quando, al termine della seduta in Commissione, erano stati unanimemente rilevati i macroscopici errori introdotti con gli emendamenti alla Camera dei deputati, e lo ha ripetuto questa mattina il relatore Pinto, quando ha invitato la senatrice Salvato, il senatore Molinari e me a ritirare gli emendamenti presentati.

Debbo anch'io rispondere negativamente all'invito - come sempre gentilissimo e garbato - proposto dal senatore Pinto. Dopo che la senatrice Salvato ha detto di no, non vedo quale possa essere la ragione per cui io debba ritirare gli emendamenti, tanto più che essi sono prevalentemente di carattere tecnico. Inoltre, oggi è il 6 agosto e il decreto-legge scade l'8 agosto: se noi modifichiamo il testo, correggendo i vistosi errori introdotti nell'altro ramo del Parlamento, i colleghi deputati avranno domani 7 agosto tutto il tempo per convertire il decreto in legge. Come dicevo, si tratta di correggere veri e propri errori che la Camera dei deputati avrebbe probabilmente evitato se, nella trattazione di questo provvedimento, consigliera non fosse stata quella fretta che ha dominato implacabile tutto il suo *iter*, avviato dopo un evento tragico, tormentato da un ulteriore evento tragico, quale l'attentato nel quale il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta hanno trovato la morte.

Alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sicuramente meritano apprezzamento: ad esempio, quella relativa all'abolizione dell'Alto commissariato per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa. Questo istituto, sorto nella quasi unanimità dei consensi di entrambe le Camere, è presto decaduto nella considerazione generale e oggi praticamente non si sa neanche se operi. Francamente, dopo che è stata istituita - sia pure solo sulla carta, ma presto verrà messa in funzione e dotata di tutti i mezzi necessari - la Direzione investigativa antimafia, pare opportuno non conservare un istituto che finirebbe per costituire un doppione della Dia e creerebbe probabilmente quelle ulteriori situazioni di concorrenza che già incidono negativamente sull'attività di prevenzione e repressione condotta dai vari corpi di polizia. Piuttosto, bisogna chiedersi perchè l'abolizione dell'Alto commissariato sia rinviata al 31 dicembre 1992, quando quest'istituto è attualmente privo di titolare, essendo stato trasferito al SISDE quello in carica fino a pochi giorni fa. Quindi è veramente strano il rinvio dell'abolizione di un organo di cui si riconosce sostanzialmente l'inefficienza.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue COVI). Non mi soffermerò su tutti gli emendamenti che sono stati approvati dalla Camera dei deputati, ma solo su alcuni di essi

che mi sembrano più significativi. Taluni - come ho detto - meritano apprezzamento; altri, a mio avviso, debbono essere corretti. Ad esempio, merita apprezzamento la modifica dell'articolo 371-bis, di cui all'articolo 11 del decreto-legge, laddove limita il reato di false informazioni esclusivamente alle dichiarazioni false o reticenti che vengono presentate al pubblico ministero, eliminando invece le dichiarazioni false o reticenti che vengono fatte dinanzi alla Polizia giudiziaria; per queste ultime evidentemente resta esclusivamente il reato di favoreggiamento.

La mia posizione è invece, assolutamente negativa - comunque non è soltanto la mia bensì una posizione corale da parte di tutta la Commissione giustizia - sugli emendamenti apportati agli articoli 11-bis e sull'introduzione dell'articolo 11-ter operata dalla Camera dei deputati.

All'articolo 11-bis la Camera dei deputati ha sostituito la precedente dizione del testo del Senato specificando che al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». È un modo di legiferare che sostanzialmente può portare l'interprete a ritenere che questa norma sia applicabile a qualsiasi tipo di associazione, non soltanto a quelle che sono effettivamente mafiose; qualsiasi associazione potrebbe adoperarsi attraverso intimidazioni nei confronti dei propri associati in modo che questi ultimi esercitino il loro diritto di voto in un determinato modo piuttosto che in un altro.

A questo proposito ho presentato un emendamento che ripristina, quanto meno in parte, il testo del Senato della Repubblica nel quale risultava: «o di procurare indebitamente voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Quanto meno si afferma che il reato sussiste - un reato grave come quello previsto dall'articolo 416-bis con pene anche di grosso rilievo - quando a quest'opera di intimidazione si accompagni anche un'attività di carattere chiaramente illecito.

Un altro emendamento che ho presentato è all'articolo 11-ter - per rispondere ad un'osservazione anch'essa corale da parte di tutta la Commissione giustizia - che peraltro è sostanzialmente correttivo. La norma avrebbe dovuto essere espressa in forma migliore e forse lo era stata nell'emendamento presentato inizialmente dalla Camera dei deputati; ma quanto meno va ampliata, nel senso che lo scambio elettorale politico-mafioso si verifica non soltanto quando la promessa di voti avviene in cambio dell'erogazione di danaro, bensì anche in cambio di qualsiasi altra utilità, recuperando quella dizione che si può ritrovare in molte altre norme del nostro codice penale. Lasciando soltanto le parole «in cambio dell'erogazione di denaro» si corre il rischio di lasciar fuori un'infinità di ipotesi che sono facilmente immaginabili e sulle quali sostanzialmente non mi soffermo perchè farei torto all'Assemblea.

Una norma che mi lascia particolarmente perplesso è la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 15, laddove si prevede che «quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti» (di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e altri di estrema gravità) «ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti

previste dagli articoli 62, numero 6», si aggiunge: «anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna».

Ebbene, senatore Pinto, non mi pare che sia sufficiente la proposta di modifica che lei auspicherebbe venisse introdotta; mi sembra che questa sia una norma che si presti veramente a qualcosa di sostanzialmente incontrollabile. Intanto, chi è che controlla se il risarcimento del danno è veramente avvenuto dopo che è intervenuta la sentenza di condanna?

L'attenuante di cui al numero 6 dell'articolo 62 del codice penale porta alla verifica nel dibattimento se il risarcimento del danno è avvenuto. Una norma di questo genere si presta a delle collusioni che possono essere proprio il frutto di intimidazioni da parte di organizzazioni mafiose nei confronti di chi dichiara di essere stato risarcito e magari non lo è stato, o è stato risarcito in misura infima. Quindi con l'emendamento che ho presentato chiedo che sia abolita questa interpolazione operata dalla Camera dei deputati.

Altro emendamento che presento a nome del Gruppo repubblicano è relativo ad alcune norme riguardanti il procuratore nazionale antimafia. Qui si è ritornati alla primitiva impostazione del decreto, e cioè al fatto che la scelta di colui che deve assumere la carica di procuratore nazionale antimafia deve cadere tra chi ha assolto per un periodo non inferiore a dieci anni alle funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore. La modifica contenuta nel maxiemendamento presentato dal Governo aveva ridotto questo termine da dieci a sei anni, evidentemente per ampliare la platea di coloro che potevano concorrere a tale funzione. Qui si vuole di nuovo restringerlo e si ha l'impressione che ne derivi una norma di tipo fotografico, il che mi pare non abbia assolutamente ragione di essere dal momento che si riapre il concorso. Propongo quindi che da dieci anni si torni a sei anni.

Vi è poi un'altra norma a proposito della Direzione nazionale antimafia che lascia assai perplessi. All'articolo 21-*quinquies* si stabilisce che «Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto». Ebbene, quella di procuratore aggiunto o di procuratore generale aggiunto è una carica a cui si è provveduto, secondo l'ordinamento giudiziario, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Qui invece si dà la facoltà al procuratore nazionale antimafia di scegliere non soltanto l'aggiunto, ma gli aggiunti. Nutro il sospetto che sotto questo ampliamento da uno a più aggiunti si vada a qualche divisione correntizia delle posizioni di aggiunte divenute plurime. Propongo che si ritorni alla formulazione precedente, per cui uno dei procuratori nazionali antimafia sostituti assume la funzione di procuratore nazionale antimafia aggiunto su designazione del Consiglio superiore della magistratura, che provvede sentito il procuratore nazionale antimafia.

Infine, vi è l'abolizione dell'articolo 25 relativo al fermo di polizia. Io ho sostenuto, nel corso della discussione di questo provvedimento in prima lettura, che la norma relativa al fermo di polizia non aveva un'esatta collocazione, quanto meno in questa sede, in un provvedimento che si prefigge la lotta contro la criminalità organizzata e contro la mafia. A me pare infatti che un istituto come il fermo di polizia sia

sostanzialmente inefficace nei confronti di una criminalità di questo tipo. Vedo poco un *killer* che si appresta per conto della mafia a commettere un delitto che possa essere pescato in un bar dalla polizia, portato al posto di polizia per dodici ore e poi rilasciato. Mi pare che il fermo di polizia si attagli a combattere caso mai la microcriminalità. Non ho motivi di lamentela per l'abolizione di questa norma. Mi pare però veramente strano l'operato del Governo in materia, che si presta poi all'insorgere di quelle proteste di cui ieri abbiamo avuto cognizione attraverso i giornali da parte del sindacato di polizia, il quale, lamentando che esistono morti ammazzati di serie A e di serie B a proposito dell'uccisione del maresciallo di polizia; i cui funerali non hanno avuto la stessa affluenza di alte personalità dello Stato che hanno avuto i funerali dei magistrati Borsellino e Falcone, ha aggiunto anche la sua protesta per l'abolizione di questa norma. E a me pare che un Governo che assume una posizione, introducendo una norma che lascia qualche perplessità sotto l'aspetto della coerenza con un regime democratico e di libertà, non debba ad un certo momento fare macchina indietro quando la norma è stata evidentemente richiesta da un corpo che ha necessità di essere in questo momento sostenuto nell'azione estremamente gravida di responsabilità e di rischi che sta conducendo.

Ecco, Signor Presidente, ho terminato l'esame del provvedimento e le chiedo ancora qualche secondo solo per concludere questo mio intervento. Come ho detto, auspico l'accoglimento degli emendamenti che ho presentato; mi pare vi sia il tempo perchè comunque la conversione del decreto possa avvenire. Non condiziono però il voto repubblicano al loro accoglimento o meno; il voto finale sarà - lo dico con tutta probabilità perchè devo ancora ascoltare le dichiarazioni del Governo - favorevole, perchè ci sono esigenze di ordine reale che superano tutto, superano il modo anomalo con il quale il Governo si è comportato nell'*iter* parlamentare del provvedimento; superano un giudizio di ordine generale sul modo con cui si procede in materia di lotta alla criminalità organizzata, sempre sotto l'impulso di tragici eventi che sommuovono l'opinione pubblica; superano infine la constatazione di veri e propri errori normativi. E queste esigenze di ordine generale stanno nel fatto che le istituzioni sono tenute a dare la risposta più corale possibile di fronte ad una situazione che minaccia tanto gravemente il nostro paese, i suoi ordinamenti democratici, le fondamentali libertà di ogni cittadino.

Per queste ragioni il voto repubblicano non mancherà, ma mi consenta ancora una invocazione, che vorrei rivolgere soprattutto al Ministro di grazia e giustizia e spero che l'onorevole Mancino possa rendersi tramite di questa mia perorazione: un momento di tregua, signori del Governo, in materia di legislazione, soprattutto di natura processuale. Non si può continuamente, ogni due mesi, mutare le regole del processo o le regole dell'ordinamento penitenziario, o altre regole che reggono queste delicatissime materie. Un momento di tregua e invece maggiore amministrazione. Raccolgo quello che ha detto un momento fa il senatore Molinari: è necessaria una amministrazione severa e incisiva, ma anche un momento di tregua di carattere legislativo. *(Applausi dal Gruppo repubblicano).*

**Su notizie di stampa concernenti presunti abusi
da parte di parlamentari**

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei sollevare rapidissimamente una questione incidentale. Stamattina il «Corriere della sera» ha pubblicato un articolo che riguarda il Parlamento, un articolo radicalmente diffamatorio del Parlamento. Se c'è un parlamentare che ha commesso un abuso (si parla di rimborsi dei viaggi)...

PRESIDENTE. Senatore Libertini, siamo in discussione generale, non ci riguarda quello che scrive il «Corriere della sera».

LIBERTINI. È giusto, signor Presidente. Se c'è un parlamentare che ha commesso un'infrazione, sia colpito, ma non è possibile che il maggior quotidiano italiano diffami il Parlamento.

Io chiedo al Presidente del Senato che nel corso della giornata faccia una dichiarazione di replica al «Corriere della Sera»

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato farà quello che ritiene giusto fare nella sua responsabilità.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lopez. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, colleghe e colleghi, mi consentirete innanzitutto di svolgere una breve considerazione rispetto all'*iter* parlamentare del decreto-legge che stiamo esaminando, nel senso che noi dobbiamo rilevare che il Governo si è atteggiato in modo sostanzialmente diverso nei suoi rapporti con i due rami del Parlamento.

In questa sede, ponendo la questione di fiducia, si è di fatto impedito che il Senato desse un suo contributo positivo per migliorare e modificare il testo predisposto dal Governo. È singolare, da questo punto di vista - e mi deve consentire di dirlo il collega Pinto - l'invito che egli ha rivolto a ritirare i pochi emendamenti presentati in quest'Aula, in sede di terza lettura. Questa vicenda in realtà pone un problema di ordine più generale, che va oltre la discussione sul decreto-legge in esame. È il problema di un Senato a sovranità limitata; un Senato che sta assumendo il ruolo di Assemblea di serie B rispetto all'altro ramo del Parlamento; un Senato che si mostra propenso ad una subalternità nei confronti dell'Esecutivo che lede gravemente il prestigio e la dignità istituzionale di noi tutti. Richiamo l'attenzione della Presidenza su questa delicatissima questione, così come richiamo

l'attenzione dei Presidenti dei Gruppi ai quali compete una responsabilità specifica proprio sulle questioni che ho richiamato.

Il decreto di cui discutiamo torna a noi dalla Camera dei deputati con qualche miglioramento, qual è certamente quello riguardante la norma sul cosiddetto «fermo di polizia». Tuttavia, come ha organicamente spiegato nel suo intervento la collega Salvato, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non sono tali da farci cambiare il tipo di valutazione che il Gruppo di Rifondazione comunista aveva già ampiamente argomentato nel dibattito svoltosi in sede di prima lettura.

Le ragioni del nostro dissenso sono ragioni di fondo che attengono al modo stesso con cui si intende combattere e debellare il fenomeno mafioso insieme con gli altri fenomeni di criminalità organizzata. Non per inguaribile pessimismo, ma per la lezione che ci viene da tutta l'esperienza passata, siamo assolutamente certi che questo provvedimento avrà la stessa efficacia dei 113 che lo hanno preceduto in tema di lotta alla mafia. Se si vuole - come noi vogliamo - non semplicemente tagliare qualche ramo della mala pianta mafiosa, ma estirparla fin dalle radici, gli interventi polizieschi e giudiziari, quali quelli che il provvedimento al nostro esame prevede, possono risultare utili ma solo a condizione di essere inseriti in una strategia che si proponga come obiettivo la rottura dell'intreccio tra criminalità organizzata, politica ed affari.

Da questo punto di vista abbiamo avanzato, attraverso i nostri emendamenti, alcune proposte precise e presenteremo anche un ordine del giorno che va in questa direzione. Si tratta di proposte che guardano al fenomeno del traffico della droga come al fenomeno che è sicuramente il più importante in termini di arricchimenti illeciti delle organizzazioni mafiose. Abbiamo registrato con soddisfazione alcune dichiarazioni che il ministro Martelli nei giorni scorsi ha rilasciato alla stampa a questo proposito. Non comprendiamo, però, perchè dalle dichiarazioni non si passi, già con questo decreto-legge, alla fase di proposte operative che vadano ad introdurre innovazioni sostanziali. Ribadiamo inoltre che occorrerebbe intervenire in maniera più determinata in tema di riciclaggio del denaro sporco, per esempio adottando una misura semplice quale è quella della abolizione del segreto bancario.

Occorrerebbe inoltre adeguare e modificare globalmente la normativa sugli appalti, nel senso, per esempio e per intanto, di dare maggiore efficacia all'applicazione di una legge che già esiste (mi riferisco alla legge Rognoni-La Torre).

Quindi, per essere breve e per accogliere il suo invito, signor Presidente, la nostra è una valutazione negativa perchè giudichiamo inefficaci le norme che qui vengono previste per combattere davvero e a fondo il fenomeno mafioso ed oltre che inefficace questo decreto-legge è a nostro avviso anche molto pericoloso.

In nome dell'emergenza vengono introdotte norme che stravolgono gli attuali ordinamenti. Per quanto riguarda il codice di procedura penale siamo ad una vera e propria controriforma; basti considerare infatti la possibilità per i giudici di utilizzare come prova e senza nessuna garanzia di contraddittorio le dichiarazioni di pentiti fatti

espatriare all'estero laddove perfino il defunto codice Rocco imponeva comunque la presenza in aula del «teste della Corona». Di questo passo voi arriverete a farci rimpiangere lo Statuto Albertino!

Si pensi poi a come il decreto aumenti smisuratamente il potere autonomo della polizia giudiziaria rispetto alla magistratura: entrano a far parte delle indagini delegabili alla polizia anche interrogatori e confronti. La polizia ha il potere di entrare liberamente nelle carceri per interrogare i detenuti e, badate bene, nessuna di queste norme è limitata ai casi di criminalità organizzata.

Grave e anticostituzionale è, a nostro avviso, l'insieme di queste norme, come grave e anticostituzionale è la retroattività che riguarda la sospensione dei benefici della legge Gozzini anche per chi già ne fruiva al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Resta inoltre l'ambiguità del cosiddetto «doppio regime», ambiguità relativa a questo interrogativo: chi e in base a quali criteri e parametri qualificherà una persona o un'associazione come «mafiosa»? Su questo il decreto-legge non chiarisce.

Per queste ragioni, dunque, signor Presidente, colleghi, noi giudichiamo inquietante la conversione in legge di questo decreto perchè riteniamo che passi anche di qui la linea di una revisione in senso conservatore e autoritario della Costituzione repubblicana: ci sono tre picconate ben assestate da questo decreto. La prima picconata riguarda lo Stato di diritto; la seconda l'autonomia della magistratura rispetto alla polizia giudiziaria; la terza è quella che viene data alla funzione rieducativa del carcere così come la nostra Costituzione prevede.

Signor Presidente, colleghi, noi comunisti dalla difesa di questi principi della nostra Costituzione non siamo disposti a recedere ed è dunque questo il senso della nostra opposizione al decreto anche nella versione aggiornata e corretta da parte della Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, far credere che questo decreto-legge potesse essere uno strumento decisivo nella lotta contro la mafia e che esso ponesse fine all'inefficienza e all'inerzia che tanto spesso hanno caratterizzato l'azione del Governo contro la criminalità organizzata era un inganno. E sarebbe un inganno se qualcuno oggi volesse riprorre questa tesi. Nelle settimane scorse l'abbiamo sentita formulare.

Noi siamo convinti che intervenire con decreti d'urgenza e sul versante legislativo non basti; riteniamo che vi sia bisogno di un impegno degli apparati dello Stato che oggi manca, che si debbano spostare risorse, che molto debba essere fatto sul versante dell'amministrazione.

Tuttavia, di fronte a questo provvedimento d'urgenza che ci veniva sottoposto noi abbiamo scelto un metodo di lavoro: il Gruppo del Partito democratico della sinistra si è prefisso l'obiettivo di incidere il più possibile sul decreto-legge, ottenerne la modificazione, trasformarlo in uno strumento utile per la lotta contro la mafia.

Perciò, dopo il primo testo, nei confronti del quale si levavano critiche argomentate da parte della cultura giuridica italiana nel suo complesso, abbiamo chiesto una riscrittura del decreto. Nel dibattito pubblico di quelle settimane ci siamo posti come punto di riferimento, interlocutori della parte più democratica del mondo giudiziario, del mondo forense e della cultura giuridica che elevava giuste proteste contro la prima stesura del decreto. Abbiamo ottenuto la riscrittura di quel testo nella parte relativa alle regole del processo penale; non da soli, bensì grazie ad un movimento ampio, dall'associazione dei processual-penalisti fino agli avvocati e magistrati.

La commissione Pisapia ha svolto un lavoro complessivamente serio e poi nel lavoro della Commissione giustizia del Senato sono state accolte alcune importanti proposte innovative.

La prima, alla quale sono molto affezionato e per la quale abbiamo lavorato in Commissione giustizia, è l'estensione dell'applicabilità dell'articolo 416-bis del codice penale, che punisce l'associazione a delinquere di tipo mafioso, anche ai casi in cui si impedisca il libero esercizio del diritto di voto, approfittando del potere intimidatorio che viene dal vincolo associativo, dalla partecipazione all'organizzazione mafiosa.

Un'altra importante proposta innovativa è stata accolta in relazione al reato dell'usura, diversamente configurato nel testo del decreto che poi abbiamo varato al Senato, in modo tale da perseguire e punire l'attività di chi presta denaro ad usura approfittando delle condizioni di difficoltà nelle quali un soggetto venga a trovarsi in relazione alla propria attività imprenditoriale o professionale; un concetto diverso dunque da quello di stato di bisogno a cui era tradizionalmente ancorata la fattispecie dell'usura nel nostro codice penale.

Queste innovazioni di diritto sostanziale, quella che si riferisce al rapporto mafia-politica e quella che si occupa di questo singolare modo di penetrazione dei gruppi mafiosi nell'economia e nel mondo imprenditoriale e commerciale, recano la nostra firma.

Abbiamo ottenuto una attenuazione, che tuttavia consideravamo e continuiamo a considerare insufficiente, della rigidità e dei rischi di ingiustizia presenti nelle modifiche all'ordinamento penitenziario. Ci siamo sforzati di spiegare alle forze politiche della maggioranza ed ai rappresentanti del Governo che la norma che stabilisce la retroattività del diniego dei benefici a coloro che non collaborano con la giustizia è iniqua e può essere pericolosa poichè aumenta quella fascia di persone che non hanno nulla da perdere nel carcere poichè punisce anche coloro che poco possono contribuire alle indagini e non possono collaborare con la giustizia, poichè punisce anche coloro che da tempo hanno rotto i collegamenti con le organizzazioni mafiose. Attenzione: una norma di tal genere rafforza l'egemonia dei gruppi mafiosi all'interno del carcere.

Su questo terreno abbiamo ottenuto qualche attenuazione e modificazione, divenute oggi più consistenti come dirò tra un momento, per effetto dell'ulteriore emendamento introdotto dalla Camera dei deputati. Sul fermo di polizia avevamo ottenuto al Senato una norma che prevedeva un controllo parlamentare e già consideravamo questo un passo avanti; ora, però, constatiamo che il nostro emendamento sop-

pressivo presentato al Senato e respinto dalla maggioranza è stato riproposto e, fortunatamente, per un ripensamento della maggioranza e del Governo, accolto.

Noi consideriamo un fatto assai positivo che questo istituto inutile e rischioso sia stato del tutto eliminato nel testo del decreto-legge. Abbiamo considerato positivamente anche l'istituzione della Commissione parlamentare antimafia con i poteri propri di questo organo, tenendo conto del fatto che vi erano state delle polemiche e vi era una spinta al restringimento di tali poteri.

Rispetto ai risultati ottenuti qui, credo che alla Camera dei deputati siano stati compiuti ulteriori e significativi passi avanti poichè i nostri emendamenti sono stati ripensati e recuperati anche se, come dirò tra un momento, rimangono due aspetti di dissenso piuttosto gravi sui quali intendo soffermarmi.

Tenendo conto di tutto ciò mi sono domandato - la mia parte politica si è domandata - se il metodo che abbiamo scelto e perseguito per questo decreto-legge, composito ed eterogeneo ed anche per alcuni aspetti fortemente discutibile, sia giusto e politicamente opportuno. Il metodo in oggetto tende a ricercare lealmente una convergenza affinché le norme approvate dal Parlamento servano a combattere la mafia. Noi non vogliamo lasciare intentata nessuna via perseguibile per un'efficace risposta delle istituzioni contro l'attacco che viene dalla criminalità organizzata. Si vuole ricercare lealmente ogni convergenza possibile sul contenuto di queste norme, anche nel momento in cui è più critico e severo il nostro giudizio nei confronti del Governo. Il nostro giudizio è tale per la inidoneità evidente di questo Governo a prevenire e ad affrontare l'attacco mafioso.

Signor Ministro, la rimozione del prefetto e del questore di Palermo non possono non essere accompagnate da una seria autocritica del Governo. Quel prefetto doveva essere rimosso all'indomani del 29 agosto 1991, all'indomani dell'assassinio di Libero Grassi. Ma molto spesso la linea che il Governo segue di fronte ai fatti di mafia, e in particolare a Palermo, è quella del *quieta non movere*, quella di non toccare l'*establishment* e io saluto positivamente la presa di posizione dei sostituti procuratori della Repubblica di Palermo che nei giorni scorsi hanno rotto questa linea di condotta. Esattamente quattro anni fa, il 20 luglio 1988, Paolo Borsellino infranse la quiete dicendo che stavano smantellando il *pool* antimafia; così gettò l'allarme e fummo in pochi allora a difenderlo, nel momento in cui si voleva addirittura aprire un procedimento disciplinare nei confronti di tale magistrato.

I magistrati di Palermo non da oggi chiedono al Governo l'ampliamento degli organici, strutture e mezzi adeguati e il Governo non fa nulla o fa pochissimo. Da tutto il Mezzogiorno si chiede una politica e norme per incentivare l'afflusso di una nuova leva di forze dell'ordine qualificate, di investigatori di alto livello, di magistrati specializzati e il Governo non fa o fa poco.

Lasciatemi dire che le stesse decisioni di questi giorni relative al rinnovo dei vertici del SISDE e del SISMI, confusamente motivate come decisioni che avrebbero qualcosa a che vedere con la lotta contro la criminalità organizzata, appaiono assai discutibili; come appare del

tutto discutibile il fatto che, con una funzione incerta di superconsulente in materia di servizi segreti, con incarico quindi di alto livello ancorchè oscuro nei suoi contenuti, sia stato riassunto dal Governo l'ex direttore del SISMI, a suo tempo licenziato per aver usato, al di fuori di qualsiasi autorizzazione dell'autorità politica, le strutture clandestine e segrete di Gladio in Sicilia per scopi e compiti che non erano loro propri.

Dunque, le ragioni di opposizione a questo Governo ci sono e sono forti. Tralascio in questa sede le ragioni di opposizione nei confronti di un Governo diviso e fragile, ma forte - come vediamo in questi giorni - innanzi tutto con i deboli; voglio limitarmi a quelle che riguardano il terreno e i temi dei quali ci stiamo occupando.

Nonostante la forza di queste ragioni di opposizione, crediamo che sia giusto il metodo scelto per cercare la convergenza su norme che vogliamo rendere il più possibile efficaci, incisive e utili da subito, perchè speriamo che nelle mani di magistrati e di forze dell'ordine coraggiosi esse diventino immediatamente uno strumento di lotta. Ci troviamo su un terreno che riguarda la libertà dei cittadini e la forza delle leggi: un terreno sul quale è nostro dovere ricercare la convergenza con gli altri in Parlamento, anche perchè questa è la funzione delle assemblee elettive, questo è il senso della rappresentanza, nella quale la nostra opera paziente deve essere quella di persuadere ma anche di ascoltare le ragioni degli altri.

C'è una vera e propria lotta per il diritto da condurre nel nostro paese: noi vogliamo fare tutto il possibile perchè venga condotta con efficacia e con durezza e vogliamo cercare tutti i mezzi istituzionali per difendere lo Stato di diritto. Siamo convinti che tutto ciò che può disarticolare il nemico è utile, anche le misure parziali.

Voglio fare un esempio di immediata comprensione. Non sarà necessario d'ora in poi, in ogni processo penale per reati di mafia, provare nuovamente l'esistenza dell'organizzazione mafiosa «cosa nostra»: questa era una direttiva già indicata e segnalata all'unanimità dalla Commissione antimafia nell'ottobre 1991. Voi credete che i dirigenti dell'associazione mafiosa più forte in Sicilia non prendano sul serio una norma di questo genere? Credete che i loro intellettuali e i loro amici non stiano già studiando le norme di questo decreto? Essi sono già al lavoro. Voi credete che l'estensione dell'articolo 416-bis del codice penale ai politici che si fanno aiutare dalla mafia o che scambiano voti contro danaro lasci indifferente la mafia dell'agrigentino, che pure dispone di amici politici, o quella di Canicattì, che pure ha i suoi candidati e li appoggia nelle campagne elettorali? Voi credete che le norme sull'usura non tocchino affatto gli interessi della famiglia Madonia, così specializzata nel «pizzo» e nelle estorsioni a Palermo e in altri luoghi della Sicilia? Voi credete che le norme sull'usura non siano sgradite alla «Sacra corona unita» in Puglia? Noi crediamo che, per quanto si tratti di strumenti parziali, queste norme possano servire e per questo abbiamo compiuto il massimo sforzo per cercare di giungere ad una conclusione.

Gli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati migliorano complessivamente il decreto al nostro esame. Siamo d'accordo sulla soppressione dell'Alto commissariato: era tempo e lo avevamo già

detto. Accogliamo positivamente l'eliminazione dal testo del reato di falsa informazione alla polizia giudiziaria, che avrebbe potuto dare luogo ad abusi. Siamo d'accordo su tutta la partita mafia-politica ed anche sull'aggravamento delle pene previste dall'articolo 96 del testo unico in materia elettorale.

Su cosa esprimiamo nuovamente e con nettezza il nostro dissenso? Su due punti, onorevoli colleghi. Il primo punto, al quale già facevo cenno, riguarda il trattamento penitenziario.

So bene che al Senato avevamo ottenuto un cambiamento in positivo, anche se lieve, perchè si prevedeva l'ipotesi in cui, anche se la collaborazione che il soggetto poteva offrire alla giustizia era irrilevante, ciò nonostante il beneficio poteva essere concesso. Esistevano comunque molte condizioni che attenuavano e limitavano questa possibilità. Alla Camera si è lavorato su queste condizioni; originariamente si prevedeva che vi fosse il risarcimento del danno e una minima partecipazione al fatto - queste due condizioni contemporanee e coesistenti - perchè si potesse in seguito addivenire alla concessione del beneficio anche nel caso di una irrilevante collaborazione. Adesso, al posto della congiunzione «e» si introduce una disgiuntiva e quindi basta soltanto il risarcimento del danno e si prevede esplicitamente che questo possa avvenire anche dopo la condanna, con un'ipotesi singolare che tuttavia consente un'interpretazione più equa di quella norma. Nonostante ciò resta fermo il principio della retroattività, che respingiamo e che ci induce ad esprimere dissenso su questa norma.

Esprimiamo inoltre dissenso su un'altra scelta inusitata che può rappresentare, quali che ne siano le comprensibili ragioni, un precedente grave. Mi riferisco alla scelta di riaprire, mediante decreto-legge, i termini per la presentazione delle domande in un concorso che è già in fase di espletamento, anzi, nell'ambito del quale vi è già stata una proposta e si sono fatti dei nomi. Pertanto, quali che siano le ragioni - e noi vogliamo comprenderle - di fronte a due stragi e di fronte al fatto che uno dei candidati (forse quello che aveva le *chances* maggiori), è stato così vilmente e barbaramente assassinato - anche se, ripeto, comprendiamo le ragioni - sottolineiamo l'esigenza di prestare attenzione a questo precedente di estrema gravità; non possiamo non opporci al fatto che si modifichi un procedimento in corso, mediante decreto-legge con la riapertura dei termini. Si tratta di cambiare le ruote ad un treno che già sta correndo in direzione della sua stazione; non possiamo che dire no ad una norma di tal genere.

Ho sintetizzato le valutazioni di merito sulle norme che compongono questo testo. Il voto di astensione dei parlamentari del Partito democratico della sinistra alla Camera ha manifestato una disponibilità ed un accordo sul contenuto di queste norme, che del resto erano state modificate attraverso un dibattito ed una collaborazione in quella sede.

Certamente con quel voto è stata tenuta ferma - io credo - la critica su due punti sui quali il nostro giudizio resta negativo; l'impegno alla Camera si è manifestato nelle dichiarazioni di voto e nel voto di astensione. Noi esprimiamo lo stesso impegno, vogliamo che venga manifestato in quest'Aula in maniera inequivoca, anche tenendo conto

del diverso valore che assume l'astensione al Senato, che in base al nostro regolamento risulta come appiattito su un voto sfavorevole.

Ricercando la convergenza su un testo normativo che nelle sue parti più importanti abbiamo contribuito in modo determinante a comporre, noi intendiamo mostrare chiaramente al paese che, se c'è qualcosa di positivo -- e già abbiamo detto quali sono le parti nuove e positive del provvedimento -- questo si deve al nostro contributo ed al clima di dibattito sereno e concreto da noi voluto.

Eserciteremo con intensità e attenzione il controllo democratico sulla applicazione di queste norme e sfidiamo, oggi, ancora una volta, il Governo a riempire i vuoti presenti nella normazione antimafia e ad emanare i regolamenti applicativi richiesti dalle norme legislative vigenti in tema di riciclaggio del denaro sporco (questo è uno degli anelli fondamentali nella lotta contro la mafia), ad emanare i regolamenti applicativi che si riferiscono alle norme sulla protezione dei pentiti (anche questo è un altro anello fondamentale della lotta contro la mafia), ad emanare il regolamento applicativo che si riferisce alle norme sul fondo di solidarietà *antiracket*.

Noi chiediamo al Governo di fare presto, di fare subito. (*Richiami del Presidente*). È inutile sottoporre con urgenza questi testi normativi al Parlamento, che lavora intere giornate per discuterli e approvarli in tempo, quando il Governo poi non fa la sua parte.

Noi chiediamo infine al Ministro della giustizia di pronunziarsi su un tema che gli abbiamo posto già da tempo. Esiste una lista di errori gravi, e tutti quanti sempre favorevoli agli imputati per reati di mafia, compiuti dalla prima sezione penale della Cassazione: noi vogliamo che un orientamento attorno a questo problema ed anche attorno alle frequenti prese di posizione pubbliche del Presidente di quella sezione penale venga manifestato dal Governo e dal Ministro della giustizia. (*Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giollo. Ne ha facoltà.

* GIOLLO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, esprimo innanzi tutto la mia indignazione per l'operato del Governo che, ricorrendo all'uso indiscriminato di decreti-legge e di leggi delegate, di fatto esautora il Parlamento dell'importante ruolo e funzione che la Costituzione gli assegna.

Siamo di fronte ad una grave emergenza, che non è solo economica ma anche politica, morale e sociale. (*Brusio in Aula*). Signor Presidente, vorrei che invitasse i colleghi qui presenti a fare un po' di silenzio perchè mi rendono difficile proseguire.

PRESIDENTE. Prego, onorevoli colleghi, lasciate parlare il collega Giollo.

GIOLLO. Stavo dicendo che siamo di fronte ad una grave emergenza che non è solo economica, ma anche politica, morale e sociale. Noi comunisti rivendichiamo il diritto di assolvere al nostro ruolo, noi comunisti vogliamo assumerci le nostre responsabilità.

In questa direzione va il presidio dell'Aula di due giorni fa. Per questo invito il Presidente del Senato ad usare la sua autorità per adoperarsi affinché al Parlamento vengano restituiti il ruolo e la dignità che gli competono.

Esprimo altresì un senso di offesa per il modo in cui il Governo ha condotto l'*iter* legislativo tra le due Camere riguardante il decreto in questione. Noi siamo convinti che tutti (e quando dico «tutti» mi riferisco non solo ai parlamentari e al Governo ma a tutte le componenti sociali) in questo stato di cose devono essere messi in condizione di assolvere alle responsabilità e al ruolo che ad essi competono.

Pertanto non posso esprimere altro che preoccupazione per questi primi atti del Governo, che ha fatto ricorso esclusivamente a decreti su materie di estrema importanza, su materie che non presentavano l'urgenza e la necessità previste dall'articolo 77 della Costituzione, su argomenti di vitale importanza per la nazione. Mi preoccupa che questo Governo, nato debole, abbia operato in questa direzione anziché qualificarsi con il suo operato, con le sue azioni, cercando in tal modo di allargare il consenso. Invece, amaramente devo constatare che l'operato del Governo va in direzione autoritaria, come autoritaria è stata anche l'azione governativa in merito all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio.

Ma preoccupazione notevole suscita proprio l'*iter* di questo decreto e tutti i fatti che indirettamente o direttamente ad esso sono collegabili. Si parla in questo decreto di provvedimenti atti a prevenire il fenomeno mafioso, un fenomeno che in questi ultimi anni è cresciuto in maniera esagerata, in maniera preoccupante, nonostante i diversi interventi, nonostante le leggi che sono state emanate: parlo dell'Alto commissariato, parlo delle leggi vigenti, parlo di tutte leggi vigenti, parlo di tutte le iniziative adottate in questa direzione.

Il fenomeno mafioso ha assunto, come dicevo, dimensioni estremamente preoccupanti; le popolazioni di quattro regioni italiane vedono condizionate le loro libertà, vedono le ingiustizie, vedono bloccata ogni possibilità di sviluppo economico e sociale perchè l'autorità mafiosa, l'organizzazione mafiosa prevarica la autorità dello Stato. Questo è di una estrema gravità e nessuno lo può disconoscere. Se si dovesse paragonare il fenomeno mafioso ad un male, il paragone dovrebbe subito portarci a pensare ad un tumore maligno, un tumore maligno che ha colpito queste quattro regioni e che è in fase di metastasi, più o meno rilevante, questo è da verificarsi. Comunque il fatto è che anche nella mia zona il fenomeno mafioso è presente.

Mi permetto di leggere alcune parti di un intervento (su cui ho presentato una interrogazione) di un magistrato per commemorare il giudice Falcone, riportato dalla stampa locale della mia città, Adria, in provincia di Rovigo. Questo magistrato, il dottor Francesco De Curtis, presidente della sezione di Rovigo dell'Associazione nazionale dei magistrati, ha fra l'altro detto che «la mafia come metodo esiste anche a Rovigo come nel resto del paese. L'unica differenza è che al Sud sparano ed uccidono, al Nord ancora no». Dopo questa citazione, riportata sul «Gazzettino», voglio riportarne un'altra pubblicata su «Il Resto del Carlino», un giornale noto anche a livello nazionale, in cui sempre lo stesso magistrato dice: «Il fenomeno mafioso ormai non è più

circoscritto al Sud, ma ha esteso la sua ramificazione su tutto il territorio nazionale. Qua nessuno ha mai sparato ma non è da escludere che si arrivi alla violenza se i rapporti fra i cittadini ed il Palazzo non saranno impostati nella correttezza e nel rispetto delle regole».

Ebbene, ci sono altri fatti preoccupanti che si stanno verificando nella mia regione ed anche nella mia provincia. In conseguenza degli intrecci tra affari e politica emerge che alcune aziende sono in mano a persone in odore di mafia. Ricordo il vice presidente della Delta Po, che si è dimesso, cavaliere Rendo. Quindi il fenomeno mafioso sta assumendo preoccupanti dimensioni, tali da portare alla frantumazione di questa nostra nazione, di questa nostra Repubblica democratica. Se si vuole effettivamente combattere questo fenomeno si deve risalire alle radici, alle fonti di cui si nutre, di cui si avvale per poter prosperare e crescere.

È stato ricordato da altri colleghi che mi hanno preceduto che la mafia si regge sul traffico della droga, sulle estorsioni, sulle collusioni tra affari e politica, sulla copertura e sulla collusione degli apparati dello Stato, ed utilizza manovalanza facilmente assumibile per poter realizzare i propri fini criminali. Ebbene, se si vuole combattere il fenomeno mafioso si deve dimostrare di averne la volontà, il coraggio, l'onestà, la serietà di farlo. Non si può illudere la popolazione italiana, non potete illudere neanche noi, come è stato fatto - e l'ha detto il collega del PDS che mi ha preceduto - che con questo decreto-legge si possa dare un colpo pressochè decisivo alla criminalità mafiosa.

È avvilente sentire sostenere che con questo decreto e con l'invio di militari di leva in Sicilia si possa debellare questo cancro.

La Sicilia non è la sola regione in cui il fenomeno mafioso prospera ed esiste. Ho già detto che esso sta dilagando in tutto il territorio nazionale ed ho fornito anche dei documenti al riguardo. Pertanto si deve assumere un atteggiamento diverso e responsabile. Se il Governo ha effettivamente questa volontà ed è veramente intenzionato a combattere il fenomeno mafioso, deve agire in direzioni ben precise, in quella del controllo della droga, cercando di eliminare questo monopolio e la fonte di ricchezza che da esso proviene e che è proprio nelle mani della mafia. Deve operare nel campo delle estorsioni, potenziando i corpi di polizia attraverso nuove leggi ed utilizzando quelle esistenti. Deve però dare la garanzia ai commercianti ed ai piccoli industriali, che operano in queste regioni ad alto rischio, di essere tutelati e di avere alle spalle il Governo, la magistratura e le forze di polizia. Deve quindi garantire a questi soggetti sicurezza affinché anch'essi possano contribuire perchè questo fenomeno, questa piaga possa essere debellata definitivamente.

PRESIDENTE. Senatore Giollo, la invito ad apprestarsi alla conclusione del suo intervento.

GIOLLO. Voglio solo far rilevare un altro aspetto, saltando buona parte di altri elementi che avrei avuto intenzione di sviluppare.

Mi permetto di far rilevare le collusioni e le connivenze tra mafia e politica. Ebbene, il compagno Libertini, che è nostro capogruppo ha messo agli atti del Senato un documento che, se fosse vero anche in

parte, sarebbe di estrema gravità. Invito i colleghi a leggere tale documento per rendersi conto della sua gravità, qualora una parte di verità fosse effettivamente legata al documento stesso. Concludo, signor Presidente, affermando che questo decreto, che dovrebbe controllare e bloccare lo sviluppo del fenomeno mafioso, in realtà (come è emerso anche dall'illustrazione svolta dalla collega Salvato che mi ha preceduto, ma anche nel precedente dibattito svoltosi in questa sede) non solo è inefficace, ma è anche pericoloso per alcuni aspetti in esso contenuti. È pericoloso perchè può essere utilizzato in senso autoritario e, poichè il Governo ha già manifestato il suo volto, che è autoritario, non è da escludere che esso potrebbe essere utilizzato dal Governo in questa direzione. È una preoccupazione che esprimo.

Noi comunisti comunque siamo effettivamente disponibili; siamo e saremo sempre in prima linea per affrontare tutti i problemi e per assumerci tutte le responsabilità che vadano in direzione di una risoluzione dei problemi della nostra nazione. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bargi. Ne ha facoltà.

BARGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, credo che si possano riassumere in termini sintetici le ragioni, che già avemmo modo di esporre, che giustificano e motivano una valutazione senz'altro favorevole del decreto; valutazione che viene ora ribadita anche con riferimento agli emendamenti che sono emersi nel corso della nostra lettura.

Sarebbe sterile e soltanto dispersivo richiamarsi ai problemi sociologici che indubbiamente ci sono di fronte, poichè la questione principale che dobbiamo affrontare è con quali mezzi combattere l'emergenza della criminalità organizzata. È altrettanto ovvio e indiscutibile, sul piano della ragionevolezza, che in questa fase particolarmente acuta di recrudescenza criminale la risposta non può che essere di tipo giudiziario, perchè è proprio questo il tema che dobbiamo affrontare in questo momento.

È altrettanto evidente e indiscutibile che siamo fortemente consapevoli che il fenomeno va combattuto su più fronti e che comunque c'è un problema di priorità che in questo momento viene dal paese e non può che essere quello giudiziario.

Il problema si pone quindi esclusivamente nell'ottica di ricercare e costruire strumenti idonei per interventi adeguati della polizia e della magistratura. Già abbiamo avuto modo di sottolineare come in tale ambito ed in tale ottica il Governo si è mosso nella maniera più adeguata.

Siamo certamente consapevoli che le soluzioni adottate hanno comportato e comportano sacrifici dei principi che informano il nuovo processo penale, ma già abbiamo avuto modo di rilevare che è imminente alla costruzione di un qualsiasi modello processuale la necessità di trovare un giusto equilibrio tra il diritto di tutela dell'individuo ed il diritto della collettività. Ritengo che su questo terreno non possiate non convenire tutti, onorevoli colleghi, che il problema che abbiamo di

fronte impone che il pendolo oscilli in questo momento verso la tutela della collettività pur non sacrificando, non escludendo, ma solo limitando quei diritti dell'individuo previsti dalla Costituzione; facendo cioè un'opera di migliore adeguamento pur rimanendo nell'ambito della Carta costituzionale. In questa direzione il Governo si è mosso con grande impegno e con grande prudenza.

Ritengo inutile e fuorviante insistere sul problema della formulazione tecnica, sul tipo di tecnica normativa, perchè credo che siamo tutti consapevoli che se non ci fossimo trovati di fronte all'emergenza ma avessimo avuto più tempo a disposizione avremmo avuto la possibilità di affinare e migliorare il linguaggio normativo e soprattutto di definire meglio il contenuto.

È su questo piano e su queste premesse che ritengo che il giudizio non possa che essere favorevole, così come lo è stato sul provvedimento iniziale discusso in quest'Aula. Intendo riferirmi molto rapidamente (perchè rimarrò fedele all'impegno di essere breve), al fatto che gli emendamenti si muovono nella medesima ottica e migliorano e potenziano non solo i poteri di indagine affinandoli ma anche introducendo figure delittuose e migliorandone la definizione. Questo meriterà comunque un ulteriore approfondimento in futuro per evitare abusi o distorsioni nella prassi applicativa. Pertanto, attraverso questo specifico richiamo, siamo consapevoli che gli emendamenti sono omogenei e in linea con l'indirizzo principale del Governo sul piano della lotta alla criminalità. Per enunciazione intendo fare riferimento alla soppressione dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa: tutti hanno preso atto della ineluttabile necessità e della non rinviabilità di un problema del genere per una migliore organizzazione dei corpi e delle autorità preposte alla lotta contro la criminalità. Su questo piano quindi ritengo non sia necessario soffermarsi perchè è intuitiva la giustezza della decisione adottata dal Governo.

Desidero fare riferimento anche all'articolo 11 che ha riformulato e modificato in senso migliorativo l'articolo 371-*bis* del codice penale, escludendo da questa ipotesi le informazioni rese alla polizia giudiziaria. Ritengo che in tal modo si sia evidenziato un momento di garanzia che ha reso possibile migliorare questa norma così da tutelare la persona che rende dichiarazioni attraverso la valutazione e il controllo dell'autorità giudiziaria.

Allo stesso modo credo che la riformulazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale nell'ultima parte, così come l'ulteriore figura dell'articolo 416-*ter*, si muovano nella stessa direzione per incidere profondamente e per penetrare nel tessuto sociale; tali norme, quindi, non rappresentano soltanto una risposta giudiziaria perchè trasferiscono in una norma il patrimonio derivato dall'esperienza quotidiana. È pur vero tuttavia che queste formulazioni richiedono un'attenta valutazione ed un miglioramento nella formulazione e nella tecnica normativa, che impedisca per il futuro una fuorviante applicazione di una prassi che non può essere certamente condivisa e che potrebbe danneggiare il rispetto di una attenta valutazione dei fatti e dei comportamenti dell'individuo nella società.

Nè può essere trascurata l'introduzione del delitto di usura e del compenso usurario, così come credo che si muova in un'ottica di miglioramento del testo l'ulteriore modifica della legge Gozzini, soprattutto per la parte che introduce la liberazione anticipata in deroga a quanto previsto dalla norma in generale.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue BARGI). C'è poi la ridefinizione del procuratore nazionale antimafia che ha trovato compiuta espressione in questo decreto; vi è soprattutto una incentivazione verso l'immediata attuazione di questa figura, di questo ufficio di cui talvolta viene trascurata la portata, poichè ci si sofferma soltanto sul profilo politico, facendo riecheggiare polemiche che invece dovrebbero sopirsi in questo momento di emergenza che tutti richiamiamo, ma che dimentichiamo quando lo spirito di parte prevale sullo spirito della comunità, che invece dovrebbe informarci e renderci consapevoli testimoni in quest'Aula dei problemi che sono fuori e che non possono essere trattati in maniera demagogica ed equivoca.

Su questo tema invece, dovremo cercare convergenza, attraverso l'unità di indirizzo e la consapevolezza comune dello spessore di pericolosità dei problemi; dovremmo trovare convergenza piuttosto che insterilirci in steccati che vengono mantenuti malgrado la situazione sia ormai grave e non giustifichi più alcuna dissociazione, anche se talora essa viene contrabbandata come pseudo-garantismo.

Merita particolare attenzione - ho terminato, è l'ultimo rilievo per quanto riguarda gli emendamenti - la parificazione tra persona sottoposta a misura di prevenzione e persona condannata in appello, sul piano delle conseguenze amministrative di decadenza o di impedimento ad ottenere concessioni o licenze. È un fatto di estrema importanza che invece è stato ingiustamente trascurato - mi permetto di dire con grande umiltà - perchè rappresenta uno sforzo notevole compiuto dal Governo. Esso si è mosso in una direzione che addirittura potrebbe far dubitare della costituzionalità del testo: ciò al fine di incidere fortemente sul tessuto sociale, sui fenomeni che nella società costituiscono fattore di particolare favore per l'accumulazione di patrimoni e per la sottrazione alle loro responsabilità degli appartenenti ad associazioni mafiose.

Da questa rapida rassegna degli emendamenti che sono stati accolti dall'altro ramo del Parlamento, da una lettura attenta ed obiettiva conseguono ulteriori motivazioni che ci convincono in ordine alla bontà del provvedimento in sé e degli emendamenti, che rappresentano un tutt'uno con il decreto, come rimedio e mezzo per combattere il fenomeno mafioso.

Certamente non finisce qui l'impegno politico nostro e certamente non finisce qui l'impegno del Governo: questa, però, era una tappa fondamentale e ineludibile per portare avanti la lotta in

maniera seria ed articolata, con la consapevolezza dei problemi che abbiamo di fronte, ma anche con il coraggio di affrontarli, sia pure al costo di sfidare una opinione pubblica che, in parte, potrebbe non essere d'accordo su questo terreno e potrebbe tacciare di incostituzionalità la ricerca di mezzi particolarmente rigorosi e certamente giustificati sul piano giuridico e costituzionale dalla situazione di emergenza.

Credo che il Governo, essendosi mosso in quest'ottica ed avendo dato luogo ad uno strumento certamente efficace, avendolo offerto ai magistrati ed alla polizia giudiziaria, sia meritevole di apprezzamento, così come è meritevole di accoglimento e della nostra valutazione favorevole il provvedimento, oltre che gli emendamenti venuti al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo della DC).*

Su iniziative della Presidenza concernenti presunti abusi da parte di senatori

PRESIDENTE. Interrompondo momentaneamente la discussione, che riprenderà immediatamente dopo con l'intervento del senatore Libertini, desidero fare una comunicazione all'Assemblea.

È un momento in cui tutto serve contro il Parlamento; mi riferisco ai servizi giornalistici di oggi sui rimborsi dei viaggi in vagone-letto.

Ogni giorno si rinnovano per noi motivi di amarezza. C'è uno stato d'animo antiparlamentare che spesso si riproduce in impostazioni o in titoli di giornali che contribuiscono a confondere l'opinione pubblica. Dimostrare, come ha fatto il senatore Ottaviani, che un reato in astratto sia possibile non serve da solo a dimostrare che il reato sia stato consumato da qualche parlamentare.

Personalmente, mi rifiuto di credere che tale truffa sia avvenuta a Palazzo Madama. In ogni caso, ho pregato i senatori questori, con i quali ho avuto un lungo incontro, di compiere immediatamente un'indagine, assistiti anche da legali e avvocati, volta a raccogliere tutti gli elementi relativi al passato e volta soprattutto a trovare soluzioni e regole nuove al fine di impedire che anche la sola ombra del sospetto possa gravare per il futuro sulla vita del Parlamento.

Ho desiderato dare comunicazione dell'iniziativa dell'immediata inchiesta perchè immagino che siamo soltanto agli «antipasti» di un'offensiva che continuerà nei prossimi mesi, investendo il Parlamento in tutte le sue forme e con compiacimento per i difetti reali che ci sono e anche per quelli presunti, perchè sono tutti da dimostrare. Ognuno può dimostrare qualunque cosa su se stesso; deve dimostrare però che siano stati fatti da senatori. *(Applausi dai Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista e della DC).*

Ripresa della discussione**Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Libertini, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, considerando che il commercio della droga è parte fondamentale del sistema della criminalità organizzata; che la legge Jervolino-Vassalli (n. 162 del giugno 1990) non solo non ha sortito effetti positivi ma ha aggravato la situazione; che la perdita del valore venale della droga è condizione essenziale per vanificare il suo commercio e colpire le basi del potere mafioso,

impegna il Governo a:

- 1) promuovere l'abrogazione dell'articolo 11 comma 1, della legge n. 162 del 1990;
- 2) promuovere piani e forme di sperimentazione di regolamentazioni della droga, diretti a realizzare l'obiettivo indicato della drastica riduzione del valore venale della droga;
- 3) legalizzare l'uso personale delle droghe leggere.

9.328-B.2

LIBERTINI, SALVATO, BOFFARDI, CONDAR-
CURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FA-
GNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PA-
RISI VITTORIO, PICCOLO, SARTORI, VINCI,
MOLINARI, RONZANI, DE PAOLI

Il senatore Libertini ha facoltà di parlare.

* LIBERTINI. Signor Presidente, prendo la parola essenzialmente per illustrare l'ordine del giorno n. 2, poichè i colleghi che mi hanno preceduto, dalla senatrice Salvato a tutti gli altri hanno dimostrato, credo con abbondanza di argomentazioni; come abbiamo anche fatto nella precedente lettura del provvedimento, che questo decreto, cui siamo contrari, è in realtà assai pericoloso e per altra parte del tutto inutile; è addirittura un alibi per i ceti al potere.

Siamo molto addolorati dalla posizione che abbiamo sentito esprimere dal collega Brutti per il PDS, perchè nulla è cambiato che possa mutare un giudizio che era comune nella sinistra. Ciò perchè, in primo luogo, con questo decreto-legge in realtà si cambiano i codici e si aboliscono garanzie per i cittadini. Voglio sottolineare, diversamente da quello che dicevano alcuni colleghi, che non si può dire che dobbiamo scegliere tra il garantismo e la lotta alla mafia; questo è un discorso

velenoso e micidiale. Infatti, lasciarsi trascinare sul terreno di un ordinamento giuridico autoritario, privo di garanzie democratiche per i cittadini, vuol dire concedere la prima vittoria alla mafia.

So bene che nell'opinione pubblica spira un vento che tira in questa direzione (che richiede la pena di morte e cose del genere), ma l'opinione pubblica può essere disinformata, mentre i parlamentari devono ragionare.

Lei, senatore Pinto, è stato elogiato dai colleghi per l'equilibrio con il quale ha lavorato in Commissione. Io mi associo a questo elogio, anche se devo dirle, come ho fatto prima interrompendola, che è assai strano che lei abbia difeso il maxiemendamento e che stamattina sia venuto a difendere gli emendamenti che la Camera dei deputati ha apportato; lei ha fatto due discorsi diversi in quest'Aula poichè anche lei considera il Senato una Camera di seconda categoria.

Il punto è questo: il decreto infligge un *vulnus* profondo allo Stato di diritto e nessuno ci dice che questo *vulnus* sia adoperato contro la mafia e non invece contro le libertà democratiche ed i diritti dei cittadini. Ecco perchè è pericoloso e inutile ed è un alibi del ceto politico. Prima di tutto, tutti sanno che la mafia non è esterna allo Stato ma è intrecciata ad esso e che il ceto politico che più si affanna ad esaltare questo decreto-legge ha larghe collusioni con la mafia. In questo senso il decreto, come è stato detto, è un alibi.

Se si volesse davvero colpire la mafia - e noi mettiamo in dubbio la volontà del Governo di andare fino in fondo - occorrerebbe agire su tre piani. Il primo è certamente quello di efficaci misure di polizia ed amministrative. Le leggi ci sono: ne sono state ricordate 113; se si fanno 114 leggi, vuol dire che ce ne sono state tante inutili. Si conoscono i nomi dei latitanti e dei *boss*; noi abbiamo presentato documenti e indicato fatti, anche in quest'Aula e ripetutamente. Se lo Stato vuole, può colpire, ma non lo fa perchè al suo interno ha le mani legate: questo è il primo problema. Se si potesse colpire la mafia anche agli alti livelli che si intrecciano con quelli della politica, l'intervento sarebbe risolutivo; ma qui si arrestano cittadini e li si priva dei diritti. Apprendo, ad esempio, che alcuni commercianti di Palermo di scarso rilievo economico sono stati arrestati e tenuti alcuni giorni in prigione solo perchè accusati di aver pagato il «pizzo» alla mafia, cioè di aver subito un ricatto, e poi sono stati scarcerati perchè del tutto innocenti. Con misure di questo genere voi create la rottura tra lo Stato e i cittadini e non combattete la mafia.

In secondo luogo, sarebbe necessario affrontare la grande questione sociale che sottende il problema della mafia. State attenti che inviando alpini, bersaglieri e carabinieri in Sicilia (stamattina è stata usata un'espressione orribile: le nostre truppe stanno occupando la Sicilia) scavate un abisso profondo con il popolo meridionale, un abisso sempre più profondo. Che arrivino costosamente truppe italiane in zone dove c'è il 30 per cento di disoccupati e lo Stato faccia sfoggio di muscoli in paesi segnati dalla piaga della miseria e dell'emarginazione è davvero drammatico. Ecco i punti sui quali bisognerebbe agire!

Infine - e vengo all'ordine del giorno - occorrono misure che colpiscano i piloni dell'attività mafiosa. Nella precedente lettura, avevamo proposto un emendamento che oggi non possiamo ripresentare

perchè non riguarda la parte del testo modificata dalla Camera dei deputati; allora, lo abbiamo trasformato in un ordine del giorno, che è stato sottoscritto da tutti i 20 senatori del Gruppo di Rifondazione comunista ed anche - e lo ringrazio - dal senatore Giulio Molinari della componente verde del Gruppo misto. Quest'ordine del giorno in sostanza prende atto che la legge Jervolino-Vassalli è miseramente fallita ed ha aggravato il problema della droga, in particolare nelle carceri; che il commercio e lo spaccio della droga è una delle chiavi dell'attività mafiosa; che, se si volesse colpire questo commercio, bisognerebbe fare la sola operazione che permette di combattere fino in fondo gli squali nei mari: prosciugare l'acqua e lasciare i pesci a secco. Dunque, l'ordine del giorno propone un processo di regolamentazione e di parziale legalizzazione della droga, che colpirebbe la mafia assai più profondamente delle grida manzoniane che abbiamo sentito in quest'Aula; impegna il Governo a promuovere l'abrogazione del famigerato articolo 11 della legge Jervolino-Vassalli (potremmo meglio dire della «legge Craxi»), a promuovere piani e forme di sperimentazione e di regolamentazione della droga, diretti a realizzare l'obiettivo indicato della drastica riduzione del valore venale della droga e, infine, a legalizzare l'uso personale delle droghe leggere. Tutto ciò, a nostro avviso, servirebbe assai di più contro la mafia dei proclami che abbiamo qui sentito da parte di un ceto politico spesso compromesso con la mafia.

Onorevole Presidente, qui termina il mio intervento, ma vorrei subito chiedere la parola ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 del nostro Regolamento, otto senatori - che in quest'Aula possono manifestarsi alzando la mano - chiedono che ora si voti una modifica del nostro calendario, nel senso che domattina si passi all'esame del decreto sulla finanza pubblica (giustamente il Regolamento stabilisce che la modifica non deve alterare la realizzazione completa del calendario dei lavori approvato; vorrei pregare anche il Segretario generale di fare attenzione, dal momento che ci muoviamo proprio nell'ambito del Regolamento), ma che sia inserito come primo punto dell'ordine del giorno un nuovo argomento, vale a dire la conclusione della discussione sulle mozioni di politica industriale, che è stata interrotta ed è del tutto omogenea con gli argomenti in discussione. Questa discussione è attesa da vaste zone perchè riguarda decisioni che vanno prese e potrebbe esaurirsi abbastanza rapidamente, cioè nello spazio di due o tre ore.

Se questo porta ad uno slittamento dell'esame del decreto, a norma dell'articolo 55 possono essere convocate sedute supplementari. Pertanto, si può convocare una seduta per domani sera o per sabato mattina. (*Interruzione del senatore Montresori*). Non è il nostro Gruppo

che vuole tenere bloccati in quest'Aula gli altri colleghi; anzi, noi avevamo proposto come data di chiusura il 1° agosto.

Avanzo, quindi, una formale richiesta in tal senso e prego i senatori richiedenti di alzare la mano. Chiedo inoltre che sia messa ai voti la proposta che ho formalizzato in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, ci troviamo di fronte ad un calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, nonché dall'Assemblea. Lei ha posto un problema che potrà essere esaminato, ma, come lei sa, la seduta odierna è una seduta unica. Pertanto, a termini di Regolamento, il problema che lei ha posto potrà essere affrontato soltanto al termine della seduta.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei è già intervenuto per una richiesta e le è stata data risposta. Per quale altro motivo chiede la parola?

LIBERTINI. Lei deve avere fiducia nei senatori.

PRESIDENTE. Lei ha posto un problema e io le ho dato una risposta. Vuole forse arricchire la sua proposta?

LIBERTINI. Prendo atto della sua dichiarazione e, del fatto, espresso correttamente, che non siamo alla fine della seduta; pertanto, ciò convalida quanto è stabilito all'ultimo comma dell'articolo 55 del Regolamento, vale a dire che le proposte di modifica del calendario possono essere messe ai voti soltanto alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Come ho già detto, la sua proposta potrà essere esaminata al termine della seduta.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. A questo punto, credo che sia ragionevole sospendere i nostri lavori.

La seduta riprenderà alle ore 15,30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13, 35, è ripresa alle ore 15,30).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 5 agosto 1992, il Gruppo della democrazia cristiana ha apportato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: i senatori Martinazzoli e Saporito entrano a farne parte quali titolari;

2^a Commissione permanente: il senatore Martinazzoli cessa di appartenervi; il senatore Venturi entra a farne parte;

4^a Commissione permanente: il senatore Saporito cessa di appartenervi; il senatore Di Stefano entra a farne parte;

11^a Commissione permanente: il senatore Polenta entra a farne parte;

12^a Commissione permanente: il senatore Zotti entra a farne parte.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 328-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questa mattina si è svolta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pinto, al quale chiedo di esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, cui ha aggiunto la firma il senatore Tabladini, e sull'ordine del giorno n. 2.

PINTO, *relatore.* Signor Presidente, prima di esprimere i pareri da lei richiesti sugli ordini del giorno, vorrei dar conto al Senato, in una brevissima replica, della vivacità e dell'interesse del dibattito svoltosi nel corso della mattinata, convinto che, se anche il Senato dovesse orientarsi a non accogliere gli emendamenti proposti, il contributo che è stato qui portato da tutti i colleghi rappresenta certamente un apporto esemplare e prezioso per l'interpretazione di una norma così delicata e insieme complessa.

In ordine agli interventi, è certamente legittimo per tutti i colleghi esprimere insoddisfazione per non aver visto interamente accolti i propri emendamenti o le proprie proposte. Ciò però non può portare a sottovalutare o a svalutare il lavoro svolto dal Parlamento nel suo insieme e, per quanto ci concerne, dal Senato sia in Commissione sia in Aula; nè possono essere svalutati o sottovalutati i risultati conseguiti.

La senatrice Salvato, che pure si era in un primo momento rammaricata per non aver visto accolta una proposta che, insieme ad altri colleghi, aveva formulato per l'eliminazione dal testo del decreto del fermo di polizia, nel momento in cui alla Camera il Governo ha dato l'assenso per questa eliminazione, ha taciato il Governo stesso di incoerenza. Ritengo che nel sistema parlamentare, nel rispetto che ciascuno deve alle proprie opinioni, sia buona norma - e dovrebbe esserlo sempre di più - che la formulazione di una proposta, ove incontri il consenso del Governo, come nel caso di specie, ben lungi dall'essere considerata un'azione da incriminare, sia invece ragione per apprezzare l'apertura e la sensibilità che le altre forze politiche e il Governo in particolare mostrano nel concentrare la loro attenzione prima e nell'accogliere poi emendamenti presentati dall'opposizione.

Al senatore Molinari, che rimprovera al Governo un atteggiamento confuso e sbilanciato, pur non spettando a me la difesa del Governo, vorrei dire che soprattutto alla Camera dei deputati, proprio con la non opposizione del voto di fiducia e con l'accoglimento di molti emendamenti formulati da vari Gruppi politici, in particolare di opposizione, nonché con la presentazione di alcuni emendamenti da parte del Governo stesso, vi è stata una ulteriore dimostrazione di grande apertura e sensibilità al dibattito parlamentare.

Si è chiesto, dopo aver apprezzato alcune dichiarazioni che i Ministri della giustizia e dell'interno hanno reso soprattutto in occasione della conclusione del dibattito in prima lettura del disegno di legge, di passare dalle parole ai fatti. Ebbene, a mio avviso, soprattutto in questi ultimi giorni, abbiamo assistito al passaggio dalle enunciazioni ai fatti concreti; tuttavia, questa consapevolezza non deve esimerci dal continuare a rivolgere viva, convinta e pressante istanza al Governo perchè le leggi che il Parlamento approva trovino integrale e puntuale applicazione. Non vi è nulla di più negativo - come è stato detto stamani - del fatto che lo sforzo che il Parlamento fa, in condizioni difficili, per apprestare idonei strumenti legislativi non trovi poi il Governo, che è chiamato ad attuarli, nella condizione di renderli assolutamente puntuali.

Il senatore Covi ha chiesto che il Parlamento, dopo l'approvazione di tanta normativa a carattere cosiddetto emergenziale, si dia una tregua. Nella mia relazione di stamani ho rivolto proprio una particolare riflessione a questo aspetto, chiedendo una moratoria, una tregua, una pausa di riflessione soprattutto per quanto riguarda le eventuali modifiche del codice di procedura penale e del codice penale. Pertanto, siamo in linea con la richiesta formulata dal senatore Covi, che mi auguro trovi da parte del Governo altrettanta sensibilità.

Voglio aggiungere che non sono mancati, da parte di tutti i colleghi di qualunque settore politico, indicazioni, valutazioni e consigli in merito a strumenti per rafforzare la lotta alla mafia. È stato sottolineato, ancora una volta e forse con forza rinnovata, il fatto che la legge è uno solo degli strumenti per combattere la criminalità organizzata, che rimane un fenomeno che va aggredito e risolto in sede politica e sociale, oltre che con la normativa e con attività giudiziarie e di polizia.

Il senatore Boffardi ha chiesto anche perchè, se questo decreto è ritenuto dal Governo e dalla maggioranza così valido, non sia stato adottato prima ed ha anche notato che non tutti gli esiti cui è pervenuta la Commissione antimafia sono stati in linea con le attese e le preoccupazioni della comunità italiana. Vorrei dire con grande rispetto al senatore Boffardi che questi problemi, quando assumono le dimensioni che la mafia e la criminalità organizzata hanno ormai nel nostro paese, esigono una sorveglianza continua, una mobilitazione di volontà e di coraggio che non deve conoscere soste. Questo non significa rinnegare il proprio passato, ma, se nell'esame e nella rilettura degli strumenti legislativi che il Parlamento si è dato negli anni scorsi, su iniziativa propria o da parte del Governo, ci si rende conto che vi è bisogno di un loro affinamento, di un loro aggiustamento o di una loro rettifica, credo

che risponda ad una esigenza di lealtà e di giustizia apportarvi le necessarie modifiche ed è questo ciò che il Governo e il Parlamento stanno facendo in questi giorni.

È stata anche mossa una critica al cosiddetto doppio binario, cioè al diverso sistema che l'attuale decreto destina ai cittadini, distinguendoli tra comuni ed appartenenti ad organizzazioni mafiose. È stato esplicitamente chiesto a chi spetterà il compito di qualificare come mafiosi alcuni soggetti, distinguendoli da coloro che mafiosi non sono. Ebbene, a mio avviso, tale compito deve spettare al giudice allorchè con la sua sentenza accerterà questa condizione, ma sarà compito anche del pubblico ministero, nel corso della raccolta degli elementi di prova e soprattutto nella fase delle indagini. Questo è il compito, senatore Libertini, del procuratore della Repubblica e della polizia giudiziaria perchè si possa domani giungere all'incriminazione e all'esercizio dell'azione penale per fatti obiettivamente considerati di mafia; ed allora sarà verso questi fatti obiettivi, ed indirettamente verso i loro autori, che sorgerà la cosiddetta discriminazione di natura processuale.

LIBERTINI. I colpevoli senza giudizio!

PINTO, *relatore*. Il senatore Libertini - vengo specificamente a lei - ha detto una cosa sulla quale perfettamente concordo, cioè che non esiste alternativa fra la tutela costituzionale e la lotta alla mafia. Su questo non ho alcuna difficoltà a dichiararmi perfettamente d'accordo, ma ho grossi dubbi su quello che il senatore Libertini ha detto in perfetta buona fede, nei convincimenti che rispetto, che questo decreto è un *vulnus* che doveva partire per colpire la mafia mentre rischia di colpire i semplici cittadini. Ha ricordato, credo a questo proposito se ho ben inteso - ma ho prestato l'attenzione dovuta sia a questo che agli altri interventi - che alcuni cittadini vittime di *racket* addirittura sono stati arrestati per non aver fatto i nomi di coloro che li taglieggiavano. (*Commenti del senatore Libertini*). Questo mi è parso di intendere, o almeno di coloro che non avevano collaborato con la giustizia. Al senatore Libertini vorrei chiarire come questa non sia una norma recente ma antica, forse fra le più antiche nel nostro sistema giuridico, la norma che punisce il favoreggiamento di coloro che per reticenza, per paura o per altro motivo non collaborano con l'autorità giudiziaria alla individuazione dei responsabili di fatti criminosi e quindi alla loro punizione. Desidero aggiungere che alle vittime della estorsione e del *racket* vanno dati solidarietà, sostegno e riconoscimento, ma è legittimo da parte dello Stato e dei cittadini invocare e chiedere non atti di eroismo ma atti di civile coraggio e di normale collaborazione nei confronti della legge.

Onorevole Presidente, avevo formulato, al termine della mia relazione stamane, un duplice augurio. Il primo auspicio invitava i presentatori degli emendamenti, cioè i senatori Salvato, Covi e Molinari, a ritirarli.

Il secondo auspicio era volto a ripetere ed ampliare, anche al Senato, il consenso che si era manifestato alla Camera dei deputati durante l'esame ed il voto di questa legge. Al primo augurio è giunta una risposta negativa, che rispetto profondamente, da parte dei tre

interpellati, anche se con ragioni e motivazioni diverse. Ne prendo atto, disponibile doverosamente all'esame degli emendamenti insieme a tutti gli altri colleghi.

Per quanto riguarda il secondo auspicio, ho apprezzato molto l'intervento del senatore Brutti il quale, pur confermando e anzi rafforzando la critica al Governo dal suo punto di vista, ha detto che non è possibile negare un sostegno a questo disegno di legge, pur nel dissenso, pur nella individuazione di particolari aspetti che non convincono. Onde, se ho ben inteso, dovrebbe passarsi dall'astensione pronunciata in seno alla Camera dei deputati all'espressione di un voto positivo al Senato.

Credo che il Parlamento apprezzi questa posizione, che mi auguro sia intesa nella giusta misura dall'intero paese.

Non dobbiamo esaltare soltanto i difetti, inevitabili in una legge, ma dobbiamo anche sottolineare gli aspetti positivi che sono stati riconosciuti da moltissimi colleghi. È stato fatto un richiamo alla volontà politica di alcuni colleghi ed al coraggio necessario in questo momento. Allora mostriamoli anche noi, onorevole Presidente, signori del Governo e colleghi, questi sentimenti di coraggio e di volontà, prima di chiederli agli altri. La legge è un atto razionale volto ad individuare un problema e a dare ad esso la soluzione che riteniamo più giusta. Ma se presentiamo questa norma all'opinione pubblica, al paese, agli operatori, a coloro che saranno chiamati ad applicarla con un minimo di fede, sono certo che questo servirà ad ottenere concretamente specifici e significativi risultati sul piano della difficile lotta alla mafia. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI).*

Signor Presidente, circa l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Speroni e Tabladini, vorrei indicare alcune modifiche di carattere meramente formale. In particolare, il testo originario reca la seguente espressione: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 328-B, di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, al fine di non favorire una ulteriore espansione territoriale del fenomeno mafioso fuori dalle zone di tradizionale radicamento (...)». Proporrei di sostituire alla dizione «non favorire» quella «concorrere a frenare ogni ulteriore espansione».

Il testo originario così prosegue: «auspica che nell'applicazione delle norme concernenti il soggiorno obbligato ed il soggiorno cautelare si eviti l'invio dei soggetti interessati in località site fuori della regione di residenza o di nascita». Propongo di sostituire le parole «della regione» con le altre «delle zone».

La motivazione delle citate proposte di modifica risiede nel fatto che già da qualche mese sono stati presentati dalla senatrice Salvato e da chi vi parla due distinti disegni di legge sulla materia, tra i primissimi di questa XI legislatura. Il provvedimento presentato dalla senatrice Salvato mira alla abolizione dell'istituto del soggiorno obbligato; quello da me sottoscritto insieme ad altri colleghi riconosce invece l'utilità di una tale misura, naturalmente motivata, tuttavia suggerisce che essa non possa essere disposta in territori diversi da quello del circondario del tribunale entro cui il provvedimento è stato enunciato.

In attesa che detto disegno di legge venga sollecitamente inserito all'ordine del giorno di questa Assemblea - ed il presidente Riz già ha prestato attenzione a questo argomento nella predisposizione del calendario del mese di settembre - esprimo un parere favorevole all'ordine del giorno, se modificato nel senso da me prospettato.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, esprimo parere contrario. Non vedo infatti importanti collegamenti - salvo la frase iniziale: «considerando che il commercio della droga è parte fondamentale del sistema della criminalità organizzata» - con il disegno di legge che stiamo esaminando.

Inoltre, tale ordine del giorno porta ad una conclusione che, se pur rispettabile, non mi sembra condivisibile. Mi riferisco alla legalizzazione dell'uso personale delle droghe leggere. Non mi nascondo l'esistenza del problema ed i suoi risvolti, tuttavia ritengo che i tempi non siano maturi per affrontare con un ordine del giorno un problema di questa complessità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia, che invito, nel corso del suo intervento, a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

* **MARTELLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è la seconda volta che intervengo in quest'Aula in rapporto alla medesima materia. Sono qui a chiedere il suggello del Senato della Repubblica ad un provvedimento cui si lega una parte importante dell'iniziativa dello Stato contro il crimine organizzato. Penso di poter chiedere tale suggello al Senato poichè quest'ultimo è stato parte preponderante nella formulazione del testo, di cui oggi votiamo la ratifica, attraverso la Commissione giustizia, il suo Comitato ristretto, i ripetuti incontri avuti sia con il Governo, sia con i rappresentanti delle Camere penali, sia con la stessa Commissione Pisapia.

È proprio da questo lavoro svolto dal Senato che è scaturita la nuova veste assunta dal decreto, che la Camera ha fatto propria apportando modifiche che sono oggi all'esame di questa Assemblea.

La ristrettezza dei tempi non consente un esame più approfondito che sarebbe stato forse augurabile. Tuttavia, proprio perchè l'impianto di fondo è quello che lo stesso Senato ha dato, credo che si debba ad un tempo elogiare il senso della responsabilità nazionale che consente il voto di oggi ed anche quel tanto di *fair-play* istituzionale che consente di non drammatizzare il fatto che il provvedimento torni per la seconda volta in Aula dopo le modifiche - a mio parere limitate - introdotte dalla Camera dei deputati.

Come dicevo, l'impianto fondamentale resta il medesimo. Si tratta di un provvedimento che interviene dopo le stragi di Palermo, in cui hanno perso la vita due eccezionali magistrati, ragazzi e agenti della polizia giudiziaria, ma che non è dettato da una logica emergenziale. Del resto le idee che trovano corpo in questo provvedimento erano quelle su cui si lavorava da tempo, e sono in perfetta coerenza con l'insieme delle iniziative che il Parlamento è venuto adottando nel corso almeno dell'ultimo anno.

Per quanto riguarda la prima questione, che è stata sollevata da più parti e che aveva destato le maggiori preoccupazioni, e cioè che si determinasse per via delle risposte più efficaci alla criminalità organizzata una deformazione del nuovo processo, del rito accusatorio, della oralità e del carattere pubblico dell'accertamento della verità che questa oralità garantisce, credo che queste possano essere fugate dalla considerazione che per tutti i processi ordinari non vi è alcun mutamento di rotta o di indirizzo salvo quelli determinati dalle pronunce della Corte costituzionale. Lo sforzo del Governo e del legislatore, quindi, è stato semmai quello di circoscrivere la portata di queste modifiche ai processi di criminalità organizzata.

L'acquisizione come prove o elementi di prove delle deposizioni raccolte nella fase delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria o delle sentenze passate in giudicato non mi sembra possa costituire sotto questo profilo una lesione essenziale del nuovo rito, se si considera, come ho già avuto modo di dire anche in quest'Aula, il carattere particolare dell'imputato «mafia». Non si tratta infatti di un singolo cittadino inerme, talvolta anche sottoposto alle angherie dell'amministrazione giudiziaria; si tratta di associazioni potenti, pericolose, una vera e propria multinazionale del crimine che sa e può operare tanto all'interno quanto all'esterno del processo, intimidendo testimoni, inquinando le prove e talvolta persino intimidendo i giudici.

Porre dunque il processo al riparo da queste interferenze, dalle pressioni esterne, dai tentativi di dirigerlo verso un desiderato fine dall'esterno non costituisce lesione di garanzie di principi che appartengono alla nostra civiltà giuridica e che intendiamo mantenere ben fermi e saldi.

La seconda parte torna ad attribuire, sempre in coerenza con la prima, alla polizia giudiziaria un proprio spazio di iniziativa e di autonoma investigazione. Naturalmente anche in questo caso vi è il controllo del pubblico ministero e del magistrato, evitandosi però quanto avveniva nel passato, sulla base dell'obbligo di riferire immediatamente nel caso di notizie gravi e, senza ritardo, nel caso delle notizie cosiddette «bagatellari», quelle che per lo più ingombrano le scrivanie degli ufficiali di polizia giudiziaria i quali tendono a disfarsene con il massimo di celerità trasferendole sulle scrivanie dei pubblici ministeri.

L'allungamento dei termini delle indagini preliminari per i processi di mafia appartiene sempre alla logica di una differenziazione che, garantita e attenuata nella sua temporaneità, spero possa consentire di dotare lo Stato di diritto di armi più efficaci, più penetranti e più risolutive in questa vera e propria controffensiva che lo Stato deve sapere organizzare.

Il terzo punto concerne le carceri. Mi auguro che al più presto, alla ripresa di settembre, il Senato consenta al Governo, così come anche la Camera dei deputati, di adottare una corsia preferenziale per varare provvedimenti urgentissimi in materia di organizzazione delle nostre carceri. È ormai noto che nel corso di un solo anno la popolazione carceraria italiana è aumentata da 25.000 a 45.000 detenuti. Causa di questo incremento della popolazione carceraria è la stretta più rigorosa, più repressiva nei confronti della criminalità organizzata e minore, mentre non credo si debba attribuire questa responsabilità - se

non per una quota minore - agli effetti della legge Jervolino-Vassalli, giacchè la proporzione di detenuti per reati connessi alla tossicodipendenza (dalla detenzione allo spaccio, dai furti agli scippi) è rimasta invariata, vale a dire un terzo della nostra popolazione carceraria.

Su questo punto - come è noto - stiamo intervenendo e siamo già intervenuti, non soltanto per togliere dalle carceri coloro i quali sono affetti da virus HIV, ma anche per escludere, grazie all'interpretazione autentica fornita dal Governo, l'obbligo di arresto in caso di semplice detenzione, al fine di poter intervenire anche su coloro che sono imputati o condannati per reati di questa fattispecie e per avviarli verso comunità terapeutiche.

Ma il punto cruciale è certamente quello che attiene al trattamento differenziato tra imputati e condannati per delitti di stampo mafioso e gli altri detenuti e, all'interno del numero di coloro che appunto risultano condannati o imputati per gravi delitti di stampo mafioso, vi è la classica distinzione che viene promossa e operata tra quanti si dichiarano disponibili ed effettivamente collaborano con la giustizia e coloro che restano irriducibilmente collegati a cosche, bande, associazioni criminali camorristiche o altre realtà del crimine organizzato. Come è noto, questa distinzione si è rivelata, non soltanto in Italia all'epoca del terrorismo, ma anche in altri paesi europei e negli stessi Stati Uniti, come l'arma più efficace proprio per contrastare la criminalità organizzata. Praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato, così come le indagini che li hanno preceduti, sono stati fondati sulle rivelazioni, sulle confessioni e sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso. Del resto è naturale che così sia se il fondamento del vincolo associativo di stampo mafioso è quello dell'omertà.

Questo è il muro che deve essere spezzato e può esserlo esclusivamente se si assicura un diverso trattamento carcerario e nell'espiazione della pena a chi si pente e collabora e a chi, viceversa, rimane irriducibilmente legato alla propria cosca, alla propria famiglia o associazione criminale.

Come sapete, una delle modifiche intervenute alla Camera è consistita nell'abolizione di quel fermo di polizia che il Ministro degli interni ha considerato, così come era definito, non necessario. Nello stesso tempo si sono avute altre due significative novità che finalmente (penso ormai nell'arco di poche settimane, se non di pochi giorni) potranno mettere a regime e in condizioni di piena operatività le due nuove strutture concepite ormai da quasi un anno e che soltanto nel corso di questa estate potranno prendere il via definitivo: la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia. La prima, struttura di raccordo ed integrazione dei nuclei più specializzati di investigazione dei diversi corpi di polizia, alla quale, con saggia decisione del Ministro degli interni e del Governo, presto si aggiungeranno gli uomini dell'Alto Commissariato, in via di scioglimento per essere integrato e distribuito nelle altre strutture del Ministero dell'interno; l'altra, che consente, con la riapertura dei termini del concorso e con l'affidamento della decisione in ordine alla reggenza al procuratore generale della Corte di cassazione, di rendere immediatamente operativa la procura nazionale antimafia.

Vi è stato un lungo dibattito alla Camera dei deputati in ordine alla necessità, alla utilità e alle forme con le quali sanzionare il rapporto, gli intrecci, le connessioni tra politica, affari e mafia. E non mi riferisco soltanto alla parte relativa alle indagini sul riciclaggio o a quella che consente anche sequestri preventivi di beni di provenienza sospetta, di arricchimenti improvvisi e ingiustificabili; mi riferisco in modo più specifico proprio allo scambio che si verifica nel momento più importante e più delicato della vita e dell'esperienza democratica, che è quello delle elezioni, tra influenze fondate sull'intimidazione e quindi sulla costrizione al voto o al non voto da parte delle associazioni criminali, e il denaro o interessi politici di candidati o addirittura di gruppi di candidati.

Adottando la via prescelta dopo un dibattito tormentato, alla Camera, abbiamo ottenuto i due obiettivi fondamentali: lanciare un chiaro messaggio di contrasto, di condanna e di sanzione anche penale dello scambio tra politica, denaro e mafia e, dall'altra parte, evitare una normativa frettolosa e in qualche misura indistinta tale da determinare condizioni per interpretazioni arbitrarie ed anche per un uso improprio e sospetto della pubblica accusa.

Essersi fermati alla prima parte di quell'emendamento è stato, a parer mio, prova di responsabilità. Nulla impedisce naturalmente al Parlamento o al Governo, in occasione del varo delle nuove regole in materia di elezioni comunali in autunno, di approfondire, ampliare e meglio determinare l'insieme di questa materia.

In conclusione, torno a ringraziare il Senato della Repubblica per la pazienza e la serietà dei contributi che sin dall'inizio ha dato all'impianto del provvedimento.

In particolare rivolgo questo ringraziamento alla Commissione giustizia, al suo Presidente e al relatore, a tutte le forze della maggioranza e a tutte le forze politiche democratiche, che hanno diversamente concorso con suggerimenti o con iniziative o anche con la critica ad una migliore definizione del provvedimento, il cui scopo fondamentale, al di là delle misure tecniche e di quelle legislative e amministrative, è di dare un segnale chiaro e forte, a tutti evidente, che le istituzioni della Repubblica non si rassegnano a questa condizione di prepotenza, di sopraffazione, di imperio della criminalità in alcune province meridionali. Non tollerano, non resteranno inerti o incuranti di fronte alle micidiali e barbariche iniziative della mafia contro i servitori dello Stato, contro coloro che più hanno dimostrato capacità, risolutezza e determinazione nel contrastare e nel reprimere la mafia. È, in fondo, in nome di due eroi siciliani, morti per il rinnovamento dell'Italia intera, che oggi noi discutiamo e mi auguro adottiamo misure che ci allineano del resto con paesi che prima di noi hanno dovuto fronteggiare simili emergenze.

Sono certo che non mancherà il concorso del Parlamento e in particolare del Senato della Repubblica nel far sì che questa pressione, questa determinazione, questa costanza dell'iniziativa dello Stato di diritto, delle forze politiche, della magistratura, delle forze dell'ordine e dello stesso esercito, temporaneamente impegnato con i soldati di leva e, non appena possibile, con i reparti specializzati professionali e volontari, di cui si discute nell'ambito del nuovo modello di difesa

sortirà effetto e che l'insieme di questo sforzo, abbinato con gli embrioni di rivolta, di resistenza che si manifestano nella società civile meridionale, e siciliana in particolare, ci consentirà di ottenere con maggior lena e maggior vigore migliori risultati in questa lotta vitale per il futuro del nostro Mezzogiorno, per la credibilità internazionale del nostro paese, per la nostra stessa dignità. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario De Cinque. Ne ha facoltà.

* DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore sugli ordini del giorno presentati, ribadendo il giudizio positivo sull'ordine del giorno del senatore Speroni e il giudizio contrario sull'ordine del giorno presentato dal senatore Libertini e da altri senatori facendo proprie le ragioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che dal prescritto numero di senatori, è stata avanzata la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo sull'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Pertanto, da questo momento decorre il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania, in seguito alle dimissioni del senatore Nicola Mancino, ha riscontrato nella seduta odierna che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il predetto senatore è il signor Antonio Guerritore.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore per la regione Campania il candidato Antonio Guerritore.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Senatore Speroni, ha preso nota delle modifiche suggerite dal relatore all'ordine del giorno da lei presentato?

SPERONI. Sì, signor Presidente, e le accetto.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

SPERONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, ritengo che la previsione del soggiorno obbligato e cautelare di una persona che si ritiene mafiosa in una località in cui sia presente il suo *humus*, in un luogo in cui si possano ravvisare le sue origini sia un provvedimento totalmente inutile, perchè non sortirebbe l'effetto desiderato. Infatti, consentendo la permanenza in un ambiente in cui si possono ritrovare amici, parenti, il proprio *clan*, non si farebbe che agevolare la continuità dell'azione criminale o, comunque, i collegamenti con quella consorteria creatasi intorno a certi personaggi. Ritengo che utile sarebbe tradurre queste persone in zone dove non possono avere agganci, sorvegliandole in maniera molto seria e molto dura in quanto soltanto così si potrà evitare il diffondersi di questo malcostume e di questa criminalità.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'ordine del giorno n. 1. Anch'io sono convinta che la misura del soggiorno obbligato sia largamente da rivedere, anzi la mia parte politica ne ha proposto l'abrogazione perchè è una misura che, in tempi tecnologicamente avanzati, in cui soprattutto chi ha un enorme potere intimidatorio può disporre di tanti mezzi e di tante strutture, risulta del tutto inefficace.

Ciò detto, ci sembra però che l'ordine del giorno vada nella giusta direzione. Molte popolazioni, di fronte ad irrogazioni di provvedimenti di soggiorno obbligato, negli ultimi tempi hanno sollevato molte proteste, preoccupate di un inquinamento della vita delle loro aree. L'ordine del giorno ne tiene conto e la correzione suggerita dal relatore mi sembra molto pertinente.

Per questi motivi, ribadisco il nostro voto favorevole all'ordine del giorno in esame.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, sono anch'io, insieme al senatore Pinto, presentatore del disegno di legge che rivede la tematica del soggiorno obbligato e ne regola meglio l'istituto. Anche per questo motivo sono favorevole all'ordine del giorno in votazione ed esprimo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

In Commissione giustizia più volte, nel corso delle due precedenti legislature, ho sollevato il problema criticando la politica sbagliata condotta nei confronti di una regione di frontiera, cioè il Molise, regione dalla quale provengo; di frontiera perchè confina con altre regioni, come la Campania e la Puglia, dove quello della delinquenza organizzata è ormai un fenomeno grave, il che fa sì che il Molise sia

soggetto al rischio di essere coinvolto per esportazione forzata in problemi di delinquenza organizzata.

Una sezione carceraria istituita ed attrezzata per i minori è divenuta sezione per camorristi pentiti. I minori, contro ogni logica e contro il principio costituzionale che vuole la rieducazione del reo, vengono trasferiti altrove, anche se sono in attesa di giudizio, oppure sono costretti con detenuti anziani per consentire alla Casa circondariale di Campobasso di ospitare i capi della camorra.

È di questi giorni la decisa presa di posizione delle Amministrazioni democraticamente elette contro il soggiorno obbligato di alcuni camorristi legati al traffico della droga in una frazione di soli 100 abitanti del comune di Boiano, che a sua volta conta poche migliaia di abitanti. Non credo che non sia evidente a tutti il rischio cui sono soggette queste popolazioni non ancora interessate a fenomeni di delinquenza organizzata e che vogliono vivere pacificamente.

Sono questi i motivi per cui in Commissione ho sempre criticato una politica che considero sbagliata e per i quali ora dichiaro il voto favorevole sull'ordine del giorno in votazione.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale esprime voto favorevole sull'ordine del giorno in questione così come riformulato da parte del relatore. Non posso ignorare che è palesemente opportuna la modifica apportata dal relatore nell'ultima parte dell'ordine del giorno, nel senso cioè di indicare specificatamente che l'invio dei soggetti interessati debba realizzarsi nella zona di propria residenza o di nascita. Ciò evita che si perpetuino ragioni di rimostranza o protesta come quelle verificatesi quando dei mafiosi sono stati inviati in zone diverse da quelle indicate nell'ordine del giorno che stiamo per votare.

Per queste ragioni reitero la dichiarazione favorevole all'ordine del giorno in esame.

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, noi ci asterremo sull'ordine del giorno presentato dal senatore Speroni. Infatti, il criterio in esso indicato è già compreso nella legislazione vigente e comunque non basta, in molte situazioni, a garantire che i *boss* mafiosi e gli affiliati alle organizzazioni cessino di condurre i propri traffici.

La verità è che occorre intervenire su questa materia avendo di mira un obiettivo fondamentale, quello di garantire che i mafiosi non continuino a fare ciò che facevano prima e di stabilire condizioni di vigilanza ed anche luoghi nei quali sia possibile controllarli e metterli in condizione di non nuocere.

Per questo, consideriamo insufficiente il testo che ci viene proposto e dunque ci asterremo.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista voterà a favore dell'ordine del giorno n. 1. Si tratta di un argomento di cui abbiamo avuto modo più volte di discutere e, se è vero, come sostiene il senatore Brutti, che vi sono già delle norme che prevedono che il soggiorno debba avvenire nell'ambito della regione di residenza di chi è colpito da questa misura di prevenzione, è altrettanto vero che spesso, concretamente, tale principio non risulta applicato.

Le ragioni che motivano il nostro voto favorevole sono da ricercarsi nella considerazione dei prevalenti effetti negativi che si verificano qualora questa norma non viene rispettata. Non vi è soltanto nelle località periferiche, che magari non sono interessate da fenomeni di criminalità organizzata, la contestazione e il rifiuto delle popolazioni e delle amministrazioni ad avere presenze che si inseriscono pesantemente nel loro ambiente, ma vi sono anche fenomeni di esportazione di rapporti e di relazioni di associazioni criminose rispetto ai personaggi che vengono trasferiti in altra località.

Per tutti questi motivi, dunque, l'ordine del giorno anche se può non essere completo e non avere in sé tutti gli elementi per garantire la soluzione del problema nel senso richiesto, appare opportuno; il Governo troverà il modo e le forme per garantire che quanto esso propone sia attuato e rispettato.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a me pare che proprio la modifica apportata all'ordine del giorno su suggerimento del relatore porti a dire che è difficile approvarlo. Mi sembra, infatti, una soluzione assai semplicistica quella di non inviare fuori dalle zone di residenza o di nascita gli appartenenti alle organizzazioni mafiose; vi possono essere delle situazioni particolari che necessitano una simile misura. Naturalmente, il problema va studiato a fondo, va rivista la legislazione vigente; lo faremo, ma data la banalità in cui si sostanzia l'auspicio contenuto nell'ordine del giorno il voto del Gruppo repubblicano sarà di astensione.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, a nome della *Südtiroler Volkspartei* e mio dichiaro il voto favorevole nei confronti dell'ordine del giorno in questione. Già in passato, siamo stati promotori di una analoga iniziativa e siamo contenti che oggi essa sia condivisa da gran parte del Parlamento.

MANCUSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, anche noi del movimento per la democrazia «La Rete» siamo favorevoli a questo ordine del giorno perchè siamo consapevoli del fatto che i collegamenti tra esponenti mafiosi e loro contigui non si limitano soltanto ed esclusivamente alle regioni o alle zone di origine, ma, purtroppo, sono stati tristemente esportati anche in altre parti d'Italia, così come è accaduto in passato ed anche in tempi più recenti.

Pertanto, in virtù di queste rapide e concise determinazioni, siamo del parere che sia meglio limitare ulteriormente il fenomeno affinché le forze di polizia possano svolgere un maggiore controllo *in loco* di questi esponenti che così tristemente minacciano la democrazia.

Per tali motivi annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Speroni e Tabladini, con le modifiche proposte dal relatore ed accolte dai proponenti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFA. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'ordine del giorno n. 2. In particolare, concordiamo sul giudizio, espresso in premessa, che la nuova legge n. 162 del giugno 1990 non ha risolto il problema del commercio di droga e della criminalità, anzi ha aggravato la situazione.

Colgo l'occasione per annunciare che avevamo predisposto un ordine del giorno, che per ragioni di tempo non possiamo sottoporre alla votazione; ordine del giorno da me sottoscritto insieme ai colleghi Grassi, Granelli, Gualtieri, Chiarante, Tedesco Tatò, Cabras, Salvato, Covi, Pagano, Pedrazzi, Salvi, Greco e Smuraglia. In quell'ordine del giorno partivamo da una premessa che riteniamo largamente condivisibile: oggi in Italia, come in Europa ed in altri paesi del mondo, la repressione del traffico illegale della droga, pur in presenza di leggi fortemente sanzionatorie, omogenee e coordinate secondo vincoli internazionali, non riesce a colpire il fenomeno. Non si è infatti ridotto, ma accresciuto il potere delle organizzazioni criminali del narcotraffico.

Riteniamo che probabilmente si andrà incontro ad una fase ancora più critica rispetto all'efficacia delle strategie proibizionistiche, al-

lorchè si consideri che si stanno aprendo fiorenti mercati di smercio e di riciclaggio di denaro nei paesi dell'Est.

Nel momento in cui ci si chiede di approvare leggi di repressione della criminalità organizzata, è opportuno affrontare le radici economiche e sociali del grande potere criminale; non si può pensare che quest'ultimo possa essere sconfitto solamente con un inasprimento della repressione, ma bisogna valutare la situazione nel suo complesso, analizzando le radici economiche e sociali di questo potere.

Ponevamo un quesito sulla opportunità di sottoporre finalmente a verifica, dopo decenni di sperimentazioni, le leggi proibizioniste; si poneva il quesito se queste, rispetto alla constatazione che non si è contenuto il potere criminale, siano davvero in grado di contrastare la diffusione della droga e del potere ad essa connesso.

Prendevamo atto delle dichiarazioni rese dal Ministro di grazia e giustizia sulla necessità di guardare, senza pregiudiziali ideologiche, ad una verifica delle leggi in atto e ad un'eventuale concertazione internazionale di nuovi orientamenti in materia di politica della droga; chiedevamo un impegno per proporre, nelle sedi internazionali, prioritariamente nella CEE, la necessità di una valutazione sulla reale efficacia delle legislazioni proibizioniste.

Sottolineo l'espressione «senza pregiudiziali ideologiche», perchè mi sembra che il fatto politico nuovo che sta venendo avanti - e che noi accogliamo assai positivamente - è che si possa discutere su proibizionismo o antiproibizionismo senza pregiudiziali di principio, unicamente rispetto all'efficacia delle leggi e delle strategie per il contenimento del traffico ed anche per il contenimento a livello sociale dei danni causati dalla diffusione della droga.

Il senso, quindi, era quello di chiedere che l'Italia si facesse portavoce in sede internazionale di una verifica ed anche dell'individuazione di nuove strategie e legislazioni più efficaci. Un ordine del giorno in tal senso è stato approvato dalla Camera dei deputati. Chiederei quindi il medesimo atteggiamento sull'ordine del giorno in questione, con un pronunciamento del Governo in merito all'opportunità di procedere in questa direzione. (*Applausi del senatore, Greco*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'ordine del giorno non ha fondamento alcuno nella realtà. Esso solo apparentemente trae origine dalla circostanza che la legge sulla droga non ha avuto la possibilità di esplicitare i suoi effetti per bloccare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

È pur vero che si tratta di una legge che non ha avuto fortuna, tuttavia è necessario insistere con la sua applicazione e con altre, nuove misure per bloccare l'espansione della droga.

Quando si parla di regolamentazione si vuole in realtà far divenire legale ed effettivo l'uso delle sostanze stupefacenti. Ma tutto questo da cosa nasce? La responsabilità è sicuramente del Governo, anzi in questo momento soprattutto del Ministro di grazia e giustizia, giacchè sono

state proprio le sue dichiarazioni e le sue prese di posizione a creare una situazione per cui coloro che dovrebbero essere proibizionisti cominciano ad assumere posizioni antiproibizioniste.

Signor Presidente, il nostro Gruppo è contrario alla legalizzazione della droga ed in tal senso si esprime oggi con il voto contrario a questo ordine del giorno.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, voterò a favore del presente ordine del giorno giacchè ritengo che il problema dell'accumulazione di denaro finalizzata ad attività criminali abbia all'origine il commercio della droga.

Proprio sulla base di una lunga, sofferta e ragionata militanza antiproibizionista, ritengo che rappresenterebbe già un passo avanti liberarci dal problema dell'accumulazione di denaro sporco proveniente dal commercio delle sostanze stupefacenti.

Come ho avuto modo di dire in sede di dichiarazione di voto in occasione dell'apposizione del voto di fiducia allorquando esaminammo la prima volta questo decreto, credo sia nostro dovere cominciare almeno a pensare a forme di sperimentazione per l'abrogazione del commercio illegale della droga. Ritengo, inoltre, che non si possa più ignorare questo problema. Mi ha fatto piacere sentire che anche il Ministro di grazia e giustizia ha un atteggiamento favorevole a tale ipotesi. Non ne potevo dubitare perchè si trattava di un'ipotesi che il suo partito negli anni passati aveva preso in considerazione. Sappiamo che anche le forze di polizia sono convinte che per tagliare il commercio illegale della droga bisogna arrivare alla legalizzazione. Per questo motivo io voterò a favore dell'ordine del giorno. (*Applausi dei senatori Verdi del Gruppo misto*).

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUALTIERI. Signor Presidente, avevo sottoscritto, assieme ad altri colleghi, un ordine del giorno sottopostomi dalla collega Zuffa, di contenuto molto diverso da quello dell'ordine del giorno presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

La senatrice Zuffa nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ha letto le firme, tra cui la mia, che erano state poste sotto tutt'altro documento. Non vorrei allora che si pensasse che per aver firmato un documento che chiede di studiare e approfondire i problemi della depenalizzazione della droga nel quadro di una valutazione generale, noi sottoscrivessimo l'ordine del giorno al nostro esame, che ha una sua logica ed una sua dignità ma che non appartiene nè alla cultura, nè alla volontà del mio Gruppo. Per questo motivo, non avendo ancora compreso perchè l'ordine del giorno firmato da me e da altri

colleghi non sia stato presentato, dichiaro che il mio Gruppo voterà contro l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, voglio precisarle che l'ordine del giorno cui lei si è riferito è stato presentato fuori termine.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, intendo motivare le ragioni del voto contrario all'ordine del giorno. Sarò breve e molto concreto.

Una prima ragione risiede nel fatto che nella premessa l'ordine del giorno afferma che la legge Jervolino-Vassalli ha aggravato la situazione. Si tratta di un giudizio inaccettabile: si può dire quel che si vuole sui risultati finora ottenuti, ma non si può affermare di certo che vi sia stato un aggravamento della situazione.

Si richiede poi l'abrogazione dell'articolo 11, comma 1 - che è la norma manifesto, programmatica della legge - dove si afferma la illiceità del consumo della droga, che non ha riferimento alle sanzioni penali (più volte abbiamo affermato che queste afferiscono alla detenzione indipendentemente dal consumo). Abrogare tale norma significa togliere la premessa di tutte quelle parti della legge sulla droga che attengono alla prevenzione, al recupero e all'impegno assunto attraverso questo strumento legislativo di combattere la diffusione della droga nel paese, considerato uno dei più gravi e tremendi problemi della nostra società. Abrogare questa norma significa quindi abrogare l'impegno a combatterla in sede di prevenzione e di intervento di recupero dei tossicodipendenti.

Di conseguenza anche le altre proposte contenute nell'ordine del giorno sono inaccettabili. Non si capisce, ad esempio, come si dovrebbe procedere per far costare meno la droga. Per queste motivazioni il Gruppo socialista esprime parere contrario.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro l'ordine del giorno che stiamo discutendo, per due ordini di ragioni.

Il primo attiene ad una valutazione che ci sembra assolutamente inconfutabile e cioè che legalizzare l'uso delle droghe rappresenterebbe di per se stesso la rimozione di una illiceità che comporterebbe come conseguenza l'aumento dell'uso delle droghe stesse. Non c'è dubbio che nelle cose che rendono ancora, e fortunatamente, per una parte dei nostri giovani e dei nostri ragazzi non accettabile l'accesso alla droga, c'è anche il fatto che l'uso delle droghe è illecito. Se dovessimo

rimuovere la barriera dell'illiceità, toglieremmo l'ultimo ostacolo al dilagare assoluto dell'uso delle droghe, anzi daremmo un contributo alla diffusione di tale uso.

La seconda motivazione sta nel fatto che riteniamo non sia assolutamente vero che legalizzando la droga si contribuisce a combattere la mafia. Attraverso la droga la mafia oggi utilizza una serie di canali e li rende fonte di arricchimento, ma l'organizzazione mafiosa non è rappresentata solo dal traffico di stupefacenti. Vi sono molti altri aspetti delle organizzazioni criminali e immaginare che la legalizzazione della droga comporterà la caduta del relativo mercato e quindi l'inaridimento delle fonti di finanziamento della mafia è illusorio. Ci sarà sempre qualcuno infatti che, anche di fronte ad un mercato libero, non vorrà rendere pubblico il proprio uso di droghe e quindi ricorrerà al mercato nero, rendendo così ancora più lucrosa questa forma di commercio clandestino.

Abbiamo già vissuto esperienze simili in altri campi, non ultimo (e lo dico senza voler suscitare polemiche) il famoso tema dell'aborto, la cui legalizzazione non ha determinato l'abolizione, nè la sconfitta di quella che si assumeva essere la piaga principale in materia, vale a dire gli aborti clandestini. (*Commenti dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*). È quindi per ragioni di carattere politico, di carattere giuridico e di carattere concreto che votiamo contro questo ordine del giorno. Riteniamo che immaginare di affrontare un problema del genere con un ordine del giorno inserito all'ultimo momento in un dibattito come il nostro andrebbe a scapito della serietà e della intelligenza di questo Parlamento. (*Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e Repubblicano. Commenti dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, questo Parlamento non riesce mai a cogliere in tempo reale il dibattito che si svolge anche nel paese. Vorrei infatti ricordare al senatore Mazzola che non siamo di fronte ad una sortita improvvisa, dal momento che di questa materia avevamo già discusso, che essa era stata trattata dalla Camera dei deputati e che è in atto un dibattito aperto nel paese con opinioni certamente differenti, ma anche con autorevoli pronunciamenti, a partire da quello del Ministro di grazia e giustizia. Cerchiamo allora, nell'affrontare i diversi argomenti, di essere noi parlamentari più vicini alla realtà quotidiana.

Il nostro ordine del giorno (e vorrei che i colleghi riflettessero su questo aspetto) in realtà introduce nella parte iniziale non soltanto un giudizio forte e negativo sulla applicazione della legge Jervolino-Vassalli, dal quale si può anche discordare, ma introduce soprattutto un impegno molto preciso e anche molto differenziato. Siccome credo siamo tutti consapevoli della delicatezza della questione al nostro esame e poichè dalla approvazione della legge Jervolino-Vassalli ad oggi, proprio alla luce dell'esperienza, abbiamo maturato riflessioni, ad esempio, sulla differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, avrei considerato opportuna anche una riflessione su questo punto.

Nel dispositivo al nostro esame vi è infatti una differenziazione a mio avviso molto seria. Quando parliamo di legalizzazione ci riferiamo all'uso personale delle droghe leggere, tema su cui si sta svolgendo un ampio dibattito e che vede una propensione piuttosto larga nel paese a favore di una simile scelta. Soprattutto vi sono state e continuano ad esserci tante testimonianze di persone esperte che riferiscono sulla minore pericolosità o addirittura sulla non pericolosità delle droghe leggere.

Per quanto riguarda le droghe pesanti, noi stessi sappiamo che la questione non può essere separata da una discussione a livello internazionale e che si rendono inoltre necessarie forme di sperimentazione che noi sollecitiamo in questa sede. Del resto in questa direzione si sta andando in altri paesi, come ad esempio nella vicina Svizzera.

Certo, senatore Castiglione, il primo punto prevede l'abrogazione di quella norma «manifesto». Mi fa piacere che finalmente anche lei la definisca in questo modo; però quella abrogazione è la premessa necessaria per poter arrivare anche alle altre due soluzioni. È inutile nascondersi dietro un dito, fingere di non conoscere tali questioni.

Ho notato con piacere che una parte della sinistra, quella che ha condotto fino in fondo la battaglia contro la legge Jervolino-Vassalli si ritrova oggi su ordini del giorno come questo. Però, da altre parti, soprattutto in casa socialista, forse un ripensamento dovrebbe essere operato con più forza, evitando di opporre dinieghi, questi sì pregiudiziali e ancora una volta ideologici. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

Presidenza del presidente SPADOLINI

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, vorrei far notare che nel testo in esame vi è un errore. Infatti è l'articolo 13 che l'ordine del giorno chiede di abrogare, non il comma 1 dell'articolo 11, relativo ai farmacisti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Castiglione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico di tale ordine del giorno.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bacchin, Barbieri, Bettoni, Boffardi, Boldrini, Borroni, Brescia, Bucciarelli, Cherchi, Chiarante, Condarcuro, Cossutta, Crocetta, Daniele Galdi, De Paoli, Dionisi, Fabj Ramous, Fagni, Franchi, Galdelli, Garofalo, Gianotti, Giollo, Grassani, Greco, Icardi, Lama, Libertini, Lopez, Loreto, Maisano Grassi, Manna, Marchetti, Masiello, Meriggi, Mesoraca, Molinari, Nerli, Nocchi, Pagano, Parisi Vittorio, Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Piccolo, Pierani, Pinna, Procacci, Rocchi, Ronzani, Roscia, Salvato, Salvi, Sartori, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Stefano, Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti, Vinci, Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Anesi, Azzarà, Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Biscardi, Boniver, Butini, Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coppi, Covi, Coviello, Cusumano, D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Fabbri, Fabris, Favilla, Ferrara Vito, Ferrara Salute, Ferrari Bruno, Filetti, Florino, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forte, Foschi, Frasca, Galuppo, Garraffa, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guerritore, Guzzetti, Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo, Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lombardi, Manieri, Manzini, Martelli, Mazzola, Meo, Micolini, Minucci Daria, Misserville, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murrura, Napoli, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Postal, Pozzo, Pulli, Putignano.

Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Rubner, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Saporito, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Serena, Stefanelli, Struffi,

Tani, Taviani,

Venturi, Vitalone,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zotti.

Si astengono i senatori:

Andreini,

Bodo, Boratto,

Cannariato,

Dujany,

Gibertoni,

Leoni,

Manara, Mancuso, Manfroi,

Pagliarini, Pedrazzi Cipolla, Percivalle, Perin, Pisati, Preioni,

Roveda,

Scaglione, Speroni, Staglieno,

Tabladini,

Zilli.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bonferroni, Cappuzzo, Covello, Cutrera, Genovese, Leone, Santalco, Vozzi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, con la correzione indicata dal senatore Castiglione:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	66
Contrari	156
Astenuti	22

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

PROCACCI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge dichiara per quanto di competenza il proprio nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima».

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza».

4. Al comma 2-*quinqies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1993».

5. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-*quinqies* è aggiunto il seguente:

«2-*sexies*. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-*quater*, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari nonchè i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto.

Ricordo che il Senato e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge n. 306:

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, al comma 2:

nell'alinea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

nella lettera c), le parole: «Quando per la notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando per le notificazioni».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti*). - 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 238. - (*Verbali di prove di altri procedimenti*). - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo”.

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 238-bis. - (*Sentenze irrevocabili*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3”.

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 190-bis. - (*Requisiti della prova in casi particolari*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario”.

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: “dell'articolo 190, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 190, comma 1, e 190-bis”.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Intercettazioni ambientali*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa”.

All'articolo 4, nell'alinnea del comma 7 e nell'alinnea del comma 8, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore”».

All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale). -
1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495”.

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame”.

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice

provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 500. - (*Contestazioni nell'esame testimoniale*). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-bis Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo".

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 511-bis. - (*Lettura di verbali di prove di altri procedimenti*). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511."»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".

2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 512-bis. - (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*).
- 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa".

Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

All'articolo 11:

al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(False informazioni al pubblico ministero)»; e le parole: «o dalla polizia giudiziaria» sono soppresse;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi”.

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (*Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale*) - 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Art. 11-ter. - (*Introduzione dell'articolo 416-ter del codice penale*). - 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.

Art. 11-quater. - (*Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) - 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

Art. 11-*quinquies*. - (*Usura e usura impropria*). - 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 644-*bis*. - (*Usura impropria*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644».

Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

All'articolo 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie

e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.»;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8 le parole da: «di otto per le armi» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

i commi 9 e 10 sono soppressi;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. - (*Giudizio direttissimo*). - 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 12-ter. - (*Disposizione in materia di stupefacenti*). - 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria," sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

Art. 12-quater. - (*Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati*). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investiga-

tiva antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria precedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

Art. 12-quinquies. - (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di

prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario). - 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per la liberazione anticipata,»;

al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «, ove lo ritenga,» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza».

All'articolo 16:

al comma 3:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. - (Colloqui a fini investigativi) - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.»;

nel terzo capoverso è soppressa la parola: «esclusivamente»;

nel quinto capoverso, dopo le parole: «è attribuita», sono inserite le seguenti: «, senza necessità di autorizzazione.»;

al comma 6 le parole: «Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726», sono sostituite dalle seguenti: «Nel comma 6 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria).

- 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994».

Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis. - (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). -

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

Art. 21-ter. - (Trattamento economico di missione per magistrati applicati). - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

“La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni”.

Art. 21-quater. - (Procuratore nazionale antimafia). - 1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali”.

2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione

applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21-quinquies. - (Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia). - 1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte d'appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto".

Art. 21-sexies. - (Reversibilità delle funzioni). - 1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito».

All'articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)»;

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423”.

02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso.»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate, con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

2. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10".

3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti".

All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-quater, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento».

L'articolo 25 è soppresso.

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis. - (Perquisizioni di edifici). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 25-ter. - (Intercettazioni preventive). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi

indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

Art. 25-*quater*. - (*Soggiorno cautelare*). - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis*.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per

cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-bis - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Art. 25-quinquies. - (Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari). -
1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Art. 25-sexies. - (Composizione della Commissione). - 1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 25-septies. - (*Audizioni e testimonianze*). - 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 25-octies. - (*Richiesta di atti e documenti*). - 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente titolo.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

«Art. 25-novies. - (*Segreto*). - 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25-decies. - (*Organizzazione interna*). - 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento in-

terno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati».

All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (Copertura finanziaria). - 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 29, al comma 1, le parole: «dagli articoli 19 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 19».

TABELLA A

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Quantità	Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
-	Dirigente superiore	-	} 20	
	1° Dirigente amministrativo ..	3		
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale	7		
	Direttore coordinatore di area pedagogica	-		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale ..	5		
	Direttore di area pedagogica .	-		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore	304		
	Educatore coordinatore	231		
	Capo tecnico	1		
Livello VI	Educatore	-	202	202
Livello V	Operatore amministrativo	94	298	701
	Operatore area pedagogica ...	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale	3		
	Vigilatrice pen. (art. 27/395) .	16		
	Operaio tecnico qualificato ..	23		
	Addetto lavorazioni	75		
Livello IV	-	-	240	240
Livello III	-	-	50	50

TABELLA B

PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

QUADRO H. - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5)	17
			Direttore di strutture amministrative dell'Ufficio centrale	3

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

L'articolo 1 del decreto-legge era stato soppresso dal Senato.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

TITOLO I.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

CAPO I.

PROVE

Articolo 2.

(Esame di persona imputata in un procedimento connesso)

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.»;

b) nel comma 5, le parole «dagli articoli 194, 195 e 499» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 194, 195, 499 e 503».

2. L'articolo 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole «Quando per le notificazioni», sono inserite le seguenti: «dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice»;

d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;».

Articolo 3.

(Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti)

1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 238. - *(Verbali di prove di altri procedimenti)*. - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 238-*bis*. - (*Sentenze irrevocabili*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 190-*bis*. - (*Requisiti della prova in casi particolari*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 190, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis*».

Articolo 3-*bis*.

(*Intercettazioni ambientali*)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*».

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

CAPO II.

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE

Articolo 4.

(Attività a iniziativa della polizia giudiziaria)

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.»;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.»;

b) nel comma 3, le parole «nell'ambito delle direttive impartite» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito delle direttive impartite».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di

esse non è consentita la utilizzazione nel dibattito, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3.».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: «Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.».

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole «della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis, comma 2, del codice penale» nonchè la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera l) del comma 2 è inserita la seguente:

«l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;».

7. Dopo l'articolo 108 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 108-bis. - (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato). - 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2, del codice, sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.».

8. Il primo periodo dell'articolo 112 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti: «La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.».

10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole «ufficiale di polizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o del personale della Direzione investigativa antimafia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.».

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni, redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

Articolo 5.

(Attività del pubblico ministero)

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole «agli effetti del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel dibattimento».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.».

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore».

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

«d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;».

Articolo 6.

(Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il dibattimento)

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 406. - *(Proroga del termine)*. - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3, secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini».

3. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a*) i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonchè il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;».

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

«*d*) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;».

CAPO III.

GIUDIZIO

Articolo 7.

(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale)

1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495».

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. - *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame».

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento».

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 500. - (*Contestazioni nell'esame testimoniale*). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Articolo 8.

*(Contestazioni nell'esame delle parti.
Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione)*

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.».

1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 511-bis. - (*Lettura di verbali di prove di altri procedimenti*). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.»;

2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: «degli atti assunti dal pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero».

2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 512-bis. - (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa».

CAPO IV.

MISURE CAUTELARI

Articolo 9.

(*Divieto di espatrio*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

Articolo 10.

(*Computo della custodia cautelare all'estero*)

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 722. - (*Custodia cautelare all'estero*). - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4.».

TITOLO II.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO

CAPO I.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Articolo 11.

(Reati contro l'amministrazione della giustizia)

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 371-bis. - *(False informazioni al pubblico ministero)*. - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 374-bis. - *(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Circostanze aggravanti)*. - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.».

6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi».

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 384. - (*Casi di non punibilità*). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimoniaio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.».

Articolo 11-bis.

(Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale)

1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Articolo 11-ter.

(Introduzione dell'articolo 416-ter del codice penale)

1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

Articolo 11-quater.

(Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

Articolo 11-*quinquies*.

(*Usura e usura impropria*)

1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: «fino a due» a: «quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria».

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 644-*bis*. - (*Usura impropria*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO

Articolo 12.

(*Disposizioni in materia di armi*)

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni

acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti».

4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività».

6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo.».

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.

Articolo 12-bis.

(Giudizio direttissimo)

1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Articolo 12-ter.

(Disposizione in materia di stupefacenti)

1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «dal comandante del nucleo di polizia tributaria,», sono inserite le seguenti: «o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,».

Articolo 12-quater.

(Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

Art. 12-quinquies.

(Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.

TITOLO III.

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO
CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Articolo 13.

*(Disposizioni sulla custodia di coloro
che collaborano con la giustizia)*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello

speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.».

2. Dopo l'articolo 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.».

TITOLO IV.

NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

Articolo 14.

(Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena)

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.».

Articolo 14-*bis*.

(Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario)

1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.

Articolo 15.

(Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei*

condannati per taluni delitti). - 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla deten-

zione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

Articolo 16.

(Colloqui investigativi)

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per il personale indicato nell'articolo 18-bis.».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis.».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-bis. - *(Colloqui a fini investigativi)*. - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis, del codice di procedura penale; al medesimo procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti

colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-*bis* della legge».

6. Nel comma 6 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, le parole: «può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati» sono sostituite dalle seguenti: «può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario.».

Articolo 17.

(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Articolo 18.

(Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.».

Articolo 19.

(Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.».

Articolo 20.

(Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine

di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

TITOLO V.

MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI

Articolo 21.

(Applicazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti.».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21-bis.

(Sospensione dei termini delle indagini preliminari)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

«La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

Articolo 21-ter.

(Trattamento economico di missione per magistrati applicati)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

«La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

Articolo 21-*quater*.*(Procuratore nazionale antimafia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

«2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali».

2. Nel citato articolo 76-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2».

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 21-*quinquies*.*(Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia)*

1. Il comma 4 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

«4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte d'appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il

procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

Articolo 21-*sexies*.

(Reversibilità delle funzioni)

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 22.

(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)

01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423».

02. Al comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo:

«A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.».

1-*bis*. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 22-*bis*.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. All'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate, con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

2. Al secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-*ter* dell'articolo 10».

3. Nel comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dispongono divieti» sono sostituite dalle seguenti: «o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti».

Articolo 23.

(Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione)

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

Articolo 24.

(Misure di prevenzione patrimoniali)

1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-quater. - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonchè l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone

sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

«Art. 3-*quinquies*. - 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.».

TITOLO VII.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Articolo 25-bis.

(Perquisizioni di edifici)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Articolo 25-ter.

(Intercettazioni preventive)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

Articolo 25-*quater*.

(Soggiorno cautelare)

1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis*.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare

l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

TITOLO VII-bis.

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Articolo 25-quinquies.

*(Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali similari)*

1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Articolo 25-*sexies*.*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari.

Articolo 25-*septies*.*(Audizioni e testimonianze)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Articolo 25-*octies*.*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente titolo.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Articolo 25-novies.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Articolo 25-decies.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Articolo 26.

(Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella *A* allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella *A*.

2. Nella tabella *IV* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro *H*, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonchè, per l'area socio-pedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del

1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Articolo 27.

(Interventi sulle strutture)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Articolo 28.

(Copertura finanziaria)

1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 29.

(Norme temporanee)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 19 cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
		Quantità		
-	Dirigente superiore	-	} 20	
	1° Dirigente amministrativo ..	3		
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale	7		
	Direttore coordinatore di area pedagogica	-		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale ..	5		
	Direttore di area pedagogica ..	-		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore	304		
	Educatore coordinatore	231		
	Capo tecnico	1		
Livello VI	Educatore	-	202	202
Livello V	Operatore amministrativo	94	298	701
	Operatore area pedagogica ...	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale	3		
	Vigilatrice pen. (art. 27/395) ..	16		
	Operaio tecnico qualificato ..	23		
Addetto lavorazioni	75			
Livello IV	-	-	240	240
Livello III	-	-	50	50

TABELLA B

PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

QUADRO H. - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5)	17
			Direttore di strutture amministrative dell'Ufficio centrale	3

Alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nel capoverso 1, dopo le parole: «la genuinità dell'esame», inserire le seguenti:

«Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto, se lo chiedono, di essere presenti in tale luogo ovvero anche di fare presenziare propri sostituti».

7.1 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ, CONDARCURI, PICCOLO,
MANCUSO

Sopprimere il comma 1.

11.1 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ, CONDARCURI, PICCOLO,
MANCUSO

Al comma 1, dopo la parola: «procurare» inserire la seguente: «indebitamente».

11.bis.1 COVI

Sostituire l'articolo con il seguente :

«Art. 11-ter. - 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale è inserito il seguente:

«416-ter. - (*Scambio politico-mafioso*). - Le pene stabilite dai primi due commi dell'articolo 416-bis si applicano anche a chi, per ottenere a proprio o ad altrui vantaggio il voto elettorale, si avvale, anche indirettamente, della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all'articolo 416-bis accettando la promessa di sostegno elettorale da persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti.

11.ter.2 SALVATO, MOLINARI, MARCHETTI, DIONISI,
CROCETTA, VINCI, LOPEZ, CONDARCURI,
PICCOLO, MANCUSO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o di altra utilità».

11.ter.1 COVI

Al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2» inserire le seguenti: «, di cui deve essere data immediata, o comunque entro le 48 ore, comunicazione scritta al Pubblico ministero.».

12. *quater*.1 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ, CONDARCURI, PICCOLO

Sopprimere l'articolo.

15.1 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ, CONDARCURI, PICCOLO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna».

15.2 COVI

Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le altre: «sei anni».

21. *quater*.1 COVI

Sopprimere il comma 4.

21. *quater*.2 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ

Sopprimere l'articolo.

21. *quinquies*.1 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ, CONDARCURI, PICCOLO

Al comma 1, nel capoverso 4, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Uno dei sostituti procuratori assume le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto. Alla nomina provvede il Consiglio Superiore della Magistratura sentito il procuratore nazionale antimafia».

21. *quinquies*.2 COVI

Al comma 1, nel capoverso 5-ter sopprimere le parole: «o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello».

22. *bis*.1 SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, CROCETTA,
VINCI, LOPEZ, CONDARCURI, PICCOLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALVATO. Signor Presidente intervengo molto brevemente, avendo anticipato già stamattina nell'intervento in sede di discussione generale il senso dei nostri emendamenti. Con l'emendamento 7.1,

riferito al comma 2 dell'articolo 7, pur prendendo atto della modifica apportata dalla Camera, che non ci sembra sufficiente per garantire l'esame a distanza dei testimoni, proponiamo di aggiungere la previsione che il pubblico ministero e i difensori, se vogliono, possano essere presenti, oppure possano far presenziare i propri sostituti. Su tale argomento si è molto discusso in Commissione anche nel corso del primo esame del provvedimento e questa modifica è stata sollecitata da più parti; innanzitutto dall'unione delle camere penali, ma anche dalla stessa magistratura.

Per quanto riguarda l'articolo 11, noi proponiamo di sopprimere il comma 1, relativo al nuovo reato di falsa informazione. Certo, è scomparsa la particolare pericolosità che veniva da noi e da altri attribuita alla possibilità per la polizia giudiziaria di intervenire rispetto a tale reato, ma neppure una norma circoscritta ci tranquillizza e vorremmo cancellare del tutto la fattispecie, anche perchè il pubblico ministero può già disporre delle norme previste nei codici per poter agire con efficacia in questa materia.

Per quanto riguarda le nostre altre proposte, attribuiamo particolare importanza all'emendamento 11.ter.2, relativo all'articolo 416-ter del codice penale. Già questa mattina ne ho anticipato le linee; voglio brevemente riprendere l'argomento perchè si tratta di una scelta molto difficile e molto delicata. So che sull'argomento vi è una particolare attenzione anche da parte di altre forze politiche, almeno per quanto ho potuto registrare nel dibattito in Commissione. Questo emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, risponde ad un'esigenza molto forte, quella di prevedere norme in grado di colpire l'intreccio tra politica e mafia. Nell'originaria formulazione dell'articolo vi è innanzitutto una inadeguatezza, di cui già altri colleghi hanno trattato e su cui non mi soffermerò a lungo: è comunque abbastanza difficile circoscrivere la previsione di questo particolare tipo di scambio soltanto al denaro. Trovare politici che pagano la mafia per ottenere in cambio dei voti mi sembra una previsione fuori dalla realtà, anche se forse qualche caso si è verificato. La realtà che conosciamo, e di cui abbiamo modo di leggere ogni giorno sui quotidiani, parla di tutt'altro; parla di una mafia che tiene i politici in ostaggio (voglio usare proprio questo termine), chiedendo loro ben altro che l'erogazione di somme di denaro: chiedendo quotidianamente di penetrare nello Stato per poter essere una parte importante dello Stato stesso.

Allora, se questa norma deve essere prevista, cerchiamo almeno di formularla in maniera seria ed efficace. Con la nostra proposta, indichiamo una norma che punisce il politico che si rivolge a persone compromesse, a persone con a carico procedimenti di prevenzione o procedimenti penali, promettendo, in cambio di voti, concessioni, autorizzazioni, appalti, finanziamenti pubblici. Forse neppure la formulazione proposta può essere considerata perfetta, ma certamente è più efficace e più aderente alla realtà. Voglio ricordare che alla Camera dei deputati questa formulazione era stata suggerita dai deputati del Gruppo del Movimento per la democrazia «La Rete»; ho seguito il dibattito alla Camera, ma non capisco perchè la norma sia stata interamente cancellata. Forse dire «non capisco» non è esatto; in realtà, credo che le preoccupazioni rispetto a norme del genere siano molto

forti e che quindi, almeno da qualche parte politica, si sia cercato di ridurre i danni formulando una norma del tutto inefficace. Noi non stiamo a questo gioco, così come non accettiamo l'impostazione complessiva, tendente a ridurre soltanto a questioni giudiziarie un problema che, invece, ha una grande valenza politica.

Abbiamo presentato poi un emendamento all'articolo 12-*quater*, che prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di infiltrarsi nel mondo della mafia, anche attraverso l'acquisto di droga o altre forme. Consideriamo questo articolo, come peraltro l'intera parte riguardante la polizia giudiziaria, su cui purtroppo in terza lettura non si può intervenire, una frattura del rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, con dei compiti molto forti dati alla polizia giudiziaria ma, a mio avviso, al di fuori di ogni controllo. Questo è uno dei punti più pericolosi del decreto-legge che contribuisce a creare quel processo di polizia di cui abbiamo a lungo parlato.

Suggeriamo allora di inserire una norma che dia la possibilità di ricostruire quel rapporto. Se vi è la necessità di realizzare operazioni come quelle indicate nell'articolo, di esse deve essere data immediata, o comunque entro le 48 ore, comunicazione scritta al pubblico ministero.

L'articolo 15 in pratica propone la soppressione della cosiddetta legge Gozzini non solo per pericolosi mafiosi (ma anche per chi da molti anni si trova in carcere e ha già goduto di permessi senza mai aver contravvenuto alle norme che regolano i permessi stessi. Abbiamo letto le modifiche apportate dalla Camera ed alcune di esse, in verità, le avevamo anche noi avanzate qui in Senato, in via subordinata, ma inutilmente perchè non vi era stata la possibilità o la volontà di riflettere e ragionare su questi argomenti. Ciò nonostante, l'articolo, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ci sembra non solo inefficace, ma anche molto rischioso e pericoloso. In realtà, affronta il problema dei pentiti e della collaborazione in un'ottica che ci convince poco, secondo la quale si deve a tutti i costi collaborare, per cui se non si ha nulla da dire per poter collaborare non si ha neanche diritto ai benefici previsti, creando così delle differenze, a mio avviso aventi risvolti di natura costituzionale, tra detenuto e detenuto, che dovrebbero preoccuparci.

Poichè questo articolo è stato in parte riscritto e potendo quindi intervenire su di esso, la nostra parte politica propone di sopprimerlo perchè sarebbe una soluzione che farebbe del bene a tutti, eliminando quelle tensioni nelle carceri e quel rischio reale, che anche da altri è stato denunciato, che proprio questo tipo di norme potrà servire per ricostituire e ricompattare poteri mafiosi dentro e fuori le carceri.

L'articolo 21-*quater* riscrive poteri e condizioni per accedere alla carica di superprocuratore. Noi proponiamo di sopprimere la parte riguardante la riapertura dei termini. Questa mattina in Aula abbiamo di nuovo posto la questione al ministro Martelli, il quale è venuto a illustrarci un ragionamento sulla questione della mafia a dir la verità molto sconcertante. Egli, però, sull'interrogativo preciso posto dalla nostra e da altre parti politiche circa il motivo della contrarietà alla candidatura di Cordova, cioè di quel magistrato che sta indagando e sta aiutando seriamente a spezzare l'intreccio tra mafia e potere politico,

non ha fornito alcuna risposta; non vorrei che ciò dipendesse dal fatto che quel magistrato in Calabria ha avviato inchieste nei confronti di politici appartenenti alla stessa parte politica del Ministro.

Pertanto, proponiamo che la riapertura dei termini sia soppressa, così come proponiamo di cancellare, per i delicati profili costituzionali della materia, al comma 1 dell'articolo 22-*bis* le parole «o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello». Mi rendo conto che, rispetto alle misure di prevenzione, vi è un'attesa da parte del paese, ma non credo che su questo terreno si possa surrettiziamente abrogare una parte fondamentale della nostra Costituzione. Come ho già avuto modo di dire questa mattina, sulla materia la Commissione affari costituzionali è venuta meno, a mio avviso, ad un suo preciso compito e ad una sua precisa responsabilità.

COVI. Signor Presidente, gli emendamenti sono stati ampiamente illustrati nel corso del mio intervento in discussione generale. Pertanto, emendamento per emendamento, mi rifaccio alle giustificazioni contenute nel resoconto stenografico della seduta in questione.

Vorrei solo fare un'osservazione relativamente all'ordine delle votazioni. A me pare che l'emendamento 11-*ter.2*, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, integralmente sostitutivo dall'articolo 11-*ter*, vada premesso, in sede di votazione, al mio emendamento 11-*ter.1*, che si limita invece ad introdurre una modifica all'articolo 11-*ter*.

L'emendamento della senatrice Salvato va votato per primo, perchè se il mio emendamento venisse approvato comporterebbe la convalida dell'articolo così come è stato proposto, con l'unica aggiunta delle parole: «o di altra utilità».

Lo stesso ragionamento mi pare possa essere fatto in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 15. Vi è l'emendamento 15.1, integralmente soppressivo dell'articolo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, e il mio emendamento 15.2, soppressivo soltanto di alcune parole.

PRESIDENTE. Senatore Covi, l'ordine di votazione da lei sollecitato è già previsto nell'attuale schema che supera quello del fascicolo degli emendamenti distribuito.

Il problema da lei posto è ora superato. La tipografia è molto affaticata in questo periodo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1 per le seguenti ragioni. Come è noto, l'articolo 7 introduce la nuova forma dell'esame del collaboratore della giustizia, il cosiddetto pentito, anche attraverso il collegamento audiovisivo. L'emendamento proposto dalla senatrice Salvato tende a prevedere un'ulteriore garanzia, rappresentata dalla circostanza che il pubblico ministero ed i difensori hanno diritto, se lo richiedono, di essere presenti nel luogo in cui avviene l'esame, direttamente o anche attraverso propri sostituti. Ebbene, vorrei far notare alla senatrice Salvato che qualora

venisse approvato il suo emendamento si vanificherebbe la ragione stessa della norma, perchè quest'ultima si giustifica proprio con le cautele necessarie per tutelare il pentito. Se, al contrario, inviamo nel luogo, che deve rimanere segreto e in cui l'esame viene svolto, oltre alla televisione ed al pubblico ministero (questo non mi scandalizza), anche i difensori, o addirittura i loro sostituti, si vanifica la ragione stessa della riservatezza. Questo è il motivo per cui esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.

Il mio parere è altresì negativo sull'emendamento 11.1, con cui si chiede di sopprimere il comma 1 dell'articolo in questione. Anche stamane ho sottolineato che già la modifica apportata dalla Camera va, in un certo senso, a favore della tesi sostenuta dalla collega Salvato, perchè elimina l'ipotesi della falsa informazione nei confronti della polizia giudiziaria. Eliminare però anche questa nuova forma di delitto nei confronti dell'informazione resa al pubblico ministero a me sembra eccessivo. Da ciò discende il mio parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 11.bis.1, presentato dal senatore Covi, che propone di inserire, al comma 1, dopo la parola: «procurare», la seguente: «indebitamente». Per la verità, nella sostanza il senatore Covi ha ragione, perchè sarebbe un'ulteriore specificazione di un voto non dovuto. Ma l'illegittimità del voto deriva dal meccanismo della sua produzione; se interviene un'attività o un'associazione mafiosa, è evidente che il suo prodotto non può che essere non conforme alla legge. A mio avviso, quindi, la parola «indebitamente» è da ritenersi ultronea; da qui il mio parere negativo.

Il mio giudizio è altresì negativo sull'emendamento 11.ter.1, sempre a firma del senatore Covi, che tende ad aggiungere, al comma 1, in fine, le seguenti parole: «o di altra utilità».

Anche di ciò la Commissione ha ieri discusso, ritenendo forse utile questa ulteriore specificazione. D'altra parte, la natura del decreto e la sua urgenza portano tuttavia a ritenere opportuno, almeno nella prima fase, lasciare la forma della prima utilità che viene colta, cioè quella del denaro.

L'emendamento 11.ter.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, è interamente sostitutivo dell'articolo 416-ter. Anche su tale problema la Commissione si è ieri soffermata, con il riguardo dovuto al testo prodotto ed ai suoi presentatori. Il relatore non ritiene di poter accogliere questa nuova formulazione per alcune brevissime considerazioni che esporrà. Prima di tutto, la formulazione dell'articolo, così come suggerita nell'emendamento, si riferisce alla espressione contenuta nell'articolo 416-bis del codice penale, cioè alla forza intimidatrice del vincolo associativo. In seguito però recupera una promessa fatta da persone condannate o sottoposte a procedimento. Queste persone sottoposte a procedimento potrebbero anche essere prosciolte o assolte nel dibattimento, con la conseguenza che ci troveremmo nella grave discrasia che colui che avrebbe dato luogo alla incriminazione potrebbe essere esente da responsabilità, mentre potrebbe essere condannato colui che viene ritenuto elemento di rapporto con un soggetto che invece trova ulteriore motivo di assoluzione. La formula usata nel testo, che difendiamo, elimina in un certo senso i rischi di ampliamento della sfera di influenza. Quindi, accettando

l'emendamento in questione, si correrebbe il rischio di creare ulteriori prospettive di confusione intorno alla norma. Esprimo parere contrario, pertanto, sull'emendamento 11.ter.2. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 12.quer.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Con quest'ultimo emendamento la senatrice Salvato e gli altri senatori proponenti chiedono di aggiungere, al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2» le seguenti: «di cui deve essere data immediata, o comunque entro le 48 ore, comunicazione scritta al pubblico ministero,». Mi permetto di richiamare l'attenzione della collega Salvato sul comma 3 dello stesso articolo, che stabilisce che delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria. La formulazione «immediata o comunque entro le 48 ore» e il passaggio dalla forma orale a quella scritta non mi sembra che possano comportare il rinvio del provvedimento alla Camera.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, tendente a sopprimere l'articolo 15. Su questo argomento la senatrice Salvato ha lungamente, e sempre compiutamente, come è nel suo costume, discusso, sia in Commissione che stamane in Aula. Credo però che al Senato in Commissione abbiamo tutti compiuto, al di là delle attribuzioni di merito, uno sforzo per allargare, nei limiti del possibile e senza stravolgimenti dello spirito e della lettera della legge, la possibilità di applicazione di tali benefici.

L'emendamento 15.2, presentato dal senatore Covi, tende a sopprimere al comma 1, lettera a), dell'articolo 15, le parole (aggiunte dalla Camera): «anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna». Ritengo invece giusta questa formulazione, che invita colui che è stato condannato, per poter godere di un beneficio e non sentirsene escluso, a collaborare con la giustizia, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la condanna. Il senatore Covi ritiene che questa possa essere l'occasione per l'esercizio di una pressione mafiosa nei confronti di un soggetto; ma se ragioniamo così non vi sarebbe attestazione, testimonianza o dichiarazione che non fosse sospetta di essere oggetto di una pressione da parte della mafia.

Vorrei aggiungere che questa non è una dichiarazione meramente rilasciata dal soggetto leso, ma che su questa attestazione vi è la verifica, autentica e seria, da parte dell'autorità giudiziaria, cioè dell'autorità che dovrebbe concedere il beneficio una volta che ne ritenesse fondata la sussistenza.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.quer.1 del senatore Covi, tendente a sostituire le parole: «dieci anni» con le altre: «sei anni», e sull'emendamento 21.quer.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 21.quer.

Il parere è ugualmente contrario sull'emendamento 21.quinquies.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, con cui si chiede la soppressione dell'intero articolo.

La reversibilità delle funzioni di merito risponde ad un'esigenza rappresentata anche dalla magistratura e quindi non ritengo necessaria alcuna modifica.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 21-*quinquies*.2, presentato dal senatore Covi, con cui si chiede che le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto siano assunte da uno dei sostituti procuratori, alla cui nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Poichè su questo argomento si è già pronunciato il Consiglio superiore della magistratura, ritengo giusto che sia il procuratore nazionale antimafia a scegliere, nell'ambito di quanti ne hanno diritto e per le provvisorie dovute, il proprio sostituto, anche quale atto di fiducia e di rapporto con quest'ultimo.

Infine, dell'argomento trattato dall'emendamento 22-*bis*.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, abbiamo già discusso questa mattina. Il collega Bargi nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importanza ed il rilievo dell'indicazione contenuta nell'articolo 22-*bis*. Inoltre, a meglio riflettere, non si tratta di una scoperta intervenuta con questo decreto, giacchè nel nostro ordinamento esistono già esempi costanti di come il legislatore, per l'individuazione di sospensione da attività o per altre misure apparentemente repressive, ma che sono in realtà di cautela, abbia fatto riferimento non solo a condanne intervenute e definitive, ma anche a condanne di primo grado. È questo il caso della normativa relativa alla sospensione del sindaco, il quale viene sospeso dalle proprie funzioni allorquando sia intervenuta non già una doppia condanna, ma anche una sentenza di condanna in primo grado.

Per tali ragioni, esprimo parere contrario anche su quest'ultimo emendamento.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Concordo pienamente con il parere espresso dal relatore e con le motivazioni che egli ha fornito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto del Gruppo del Partito democratico della sinistra sugli emendamenti in esame.

Alcuni di essi, che abbiamo valutato con attenzione, ci appaiono ispirati a criteri di ragionevolezza e in qualche caso recuperano punti di vista che avevamo già sostenuto nell'*iter* di formazione di questo testo normativo.

Tuttavia, avvertiamo l'esigenza, posta dai tempi entro cui ci troviamo ad operare e dalla valutazione di fondo che abbiamo formulato sul testo in esame, che si giunga rapidamente ad una conclusione e che questo decreto sia convertito in legge; in particolare, quelle parti di esso che noi riteniamo positive e che non vorremmo vedere rimesse in discussione.

Voglio richiamare qui (perchè emblematicamente riassume il nostro atteggiamento a conclusione di una fase di dibattito politico e

anche, consentitemi di dirlo, di battaglia sui contenuti di questo decreto) un antico detto, un antico elemento di saggezza che è proprio del movimento operaio europeo, una frase di un suo grande dirigente, Maurice Thorez il quale, proprio nella fase in cui più acuta era la conflittualità operaia in Francia, diceva: *Il faut terminer une grève*: bisogna sapere quando occorre concludere uno sciopero. Arriva il momento di concludere e così la battaglia da noi combattuta nel corso di queste settimane, attraverso il dibattito politico ed il confronto anche serrato, arriva oggi ad una conclusione. Non vorremmo venissero oggi rimessi in discussione gli articoli 416-bis e 416-ter, le norme relative all'usura e quelle che consentono di rendere meno ardui e più spediti i processi per reati di mafia. Non vorremmo che qualcuno tornasse a sostenere l'utilità del fermo di polizia.

È per tutti questi motivi che noi voteremo contro questi emendamenti, per concludere oggi su queste norme e stringere quel che abbiamo conquistato. Ci rivolgiamo ai rappresentanti del Governo prendendo in parola l'impegno del Ministro di grazia e giustizia, che consideriamo serio, di ritornare, in fase di definizione delle norme in materia elettorale, su una più accurata previsione normativa delle figure di illecito relative alla compressione del libero esercizio del diritto di voto: mi riferisco in particolare all'articolo 416-ter, la cui formulazione è soddisfacente ed è stata strappata in un dibattito politico difficile, ma su cui si può tornare presto attraverso un emendamento migliorativo, con molte riflessioni e avendo come punto di riferimento temporale la definizione di nuove norme in materia elettorale.

Detto questo, dichiaro il voto contrario del Gruppo del Partito democratico della sinistra sugli emendamenti presentati.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti che recano le firme del nostro Gruppo e contro gli emendamenti che recano la firma del senatore Covi. Desidero sottolineare che riteniamo giusto insistere nel proporre emendamenti. Non capisco, del resto, la preoccupazione del collega Brutti di riaprire la questione riportando indietro un testo di legge già brutto. Lo stato della discussione è questo e gli emendamenti sono questi e non altri. Non capisco come, se il Gruppo del PDS o altri Gruppi votassero per questi emendamenti, si riaprirebbe qui la possibilità di ulteriori emendamenti. In questa sede si votano questi emendamenti.

In relazione, poi, alla questione degli emendamenti, mi sforzo di vedere la situazione da un punto di vista diverso dal nostro; però, abbiamo detto chiaramente che questo decreto-legge, sia pure con le modifiche che sono state introdotte e che sono anche il frutto di una nostra battaglia coerente, è cattivo perchè pericoloso, in quanto determina la possibilità di una forte menomazione dei diritti dei cittadini. A tale riguardo, vorrei dire al relatore, che afferma che quei commercianti di Palermo sono stati incarcerati perchè si sospettava che avessero pagato il pizzo e che quindi fossero rei di aver concorso, sia pure passivamente, ad un atto di mafia...

PINTO, *relatore*. Non ho detto questo. Ho usato le seguenti parole: «per non aver compiuto il dovere di collaborazione rispetto all'autorità giudiziaria». È un concetto diverso. Si tratta di una collaborazione doverosa.

LIBERTINI. Ho capito: lei si riferisce alla mancata offerta della collaborazione. Tuttavia, la civiltà minima del diritto sostiene che prima di mettere una persona in galera per questo motivo bisogna averla giudicata. Questo è il punto! Invece si vorrebbero mettere in galera dei commercianti che si pensa – soggettivamente e quindi senza avere delle prove e senza che vi sia un giudizio – siano colpevoli. Si metterebbero in galera perchè si pensa che non abbiano ricusato la collaborazione, sia pure subordinata, che consiste nel pagare il «pizzo». Lei capisce a cosa può dare adito questa scelta? Ho appreso questo punto dalle sue parole: *ex ore tuo iudico*.

In questo dibattito ho ascoltato affermazioni che mi fanno inorridire, anche da parte del ministro Martelli, il quale crede che i mafiosi abbiano una sorta di segnaletica in fronte; ma se l'avessero davvero in fronte, non so se il ministro Martelli avrebbe fatto parte di certi Governi. Come si può immaginare che il mafioso abbia scritta in fronte la sua appartenenza alla criminalità organizzata e che il poliziotto sia in grado di accertarlo preventivamente? È uno stravolgimento dei principi del diritto.

Siamo dunque di fronte ad un decreto pericoloso, cari compagni del PDS. A noi non fa paura l'opinione pubblica, la quale, del resto, chiede la pena di morte e la tortura, mentre noi siamo contrari ad entrambe le forme di repressione. Se si segue la cosiddetta opinione pubblica, montata per altro dai giornali, si va a finire in bocca al lupo, rappresentato in questo caso da un regime autoritario al quale noi non vogliamo arrivare. Siamo pertanto contro questo decreto pericoloso, che rappresenta un alibi – come abbiamo già detto – e che non affronta il nodo delle misure veramente necessarie per colpire la mafia.

Mi pongo tuttavia per un momento da un punto di vista diverso dal mio, cioè diverso da quello appena esposto, dal punto di vista di chi, avendo criticato il decreto e avendo condotto una battaglia meritoria per migliorarlo, ritiene che questo provvedimento rappresenti il massimo risultato possibile rispetto a quanto si poteva ottenere. Ricordo, allora, che siamo in presenza di due reiterazioni; anzi, vi sono decreti reiterati per tre volte. Di conseguenza, se vi è una modifica positiva da introdurre, è davvero scandaloso che il Senato la approvi determinando il ritorno alla Camera del provvedimento? Ricordo, tra l'altro, che l'altro ramo del Parlamento lavorerà anche domani; d'altra parte, a volte a noi sono stati restituiti dei decreti *ad horas*. Potremmo quindi rinviare domani il decreto alla Camera e non vi sarebbe alcun problema. Ma in ogni caso, resta l'ipotesi di una reiterazione del decreto nel testo modificato da approvarsi poi tranquillamente nei tempi previsti; a meno che non si preferisca la logica dei segnali politici, ma in tal caso ci sembrano dei pessimi segnali.

Siamo infatti di fronte ad una segnale che in realtà è un imbroglio. Il segnale che tutta la classe politica, tutto lo Stato è unito contro la mafia non è veritiero, come voi sapete benissimo, perchè la mafia è dentro lo Stato.

Infine, voglio citare un esempio. Tra gli emendamenti al nostro esame ne scelgo uno, l'emendamento 11-ter.2. Il testo introdotto dalla Camera tenta di colpire con buone intenzioni il voto di scambio e il rapporto tra mafia e politica nelle elezioni; tenta però di spezzare questo legame in un modo ridicolo. Infatti, pensare di colpire questo grave fenomeno semplicemente condannando l'uomo politico che paga la mafia (ne abbiamo già parlato questa mattina) è risibile, perchè non esistono uomini politici che pagano la mafia; vi sono invece uomini politici pagati dalla mafia. Vi accingete quindi ad approvare un'idiozia, anche se in buona fede: consentitemi di dirlo.

Il fenomeno che si intende colpire è più complesso ed è descritto con precisione nel nostro emendamento. Son sicuro che non ci sia un solo senatore che non ritenga che il nostro testo sia più cogente, mentre quello proveniente dalla Camera rappresenta un non senso. Eppure, se si sceglie la logica dei segnali politici, collega Brutti, si approva anche il non senso; si approva qualunque scelta, perchè il problema centrale è rappresentato appunto dal segnale politico e non si osserva più il merito. Contano i tempi, conta l'ora, conta il fatto che dobbiamo chiudere e che bisogna finire, conta il fatto che i termini scadono. In questo modo si approva una norma che non si può nemmeno definire «manifesto», ma che è solo una norma ridicola. Nei paesi di mafia questo articolo farà semplicemente ridere, perchè rappresenta una situazione irrealistica, mentre il nostro testo colpisce la situazione reale.

La verità è questa, colleghi, ed è per questo che insistiamo perchè siano votati i nostri emendamenti.

Al di là dello stesso giudizio sulla legge, che noi ribadiamo come negativo, vi è poi il rifiuto del Senato ad entrare nel merito, tutto preso nella logica di un decreto che ci arriva mercoledì sera, deve essere approvato giovedì sera, con le Commissioni che si riuniscono all'ora di pranzo e nei ritagli di tempo, di notte, con emendamenti che non vengono votati qualsiasi cosa essi proponano, perchè qui conta solo mettere il bollo. Ma noi, cari colleghi, non siamo qui per mettere il bollo; siamo qui per ragionare sui problemi, per esprimere un'opinione, per fare delle leggi buone e non provvedimenti come questo, che rischiano, in qualche tratto, di diventare ridicoli oltre che pericolosi. *(Applausi del Gruppo di Rifondazione comunista).*

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, intervengo solo per motivare brevemente le ragioni del nostro voto contrario sugli emendamenti.

Riconosciamo che alcune questioni che sono alla base degli emendamenti hanno una legittimità di valutazione e di determinazione da parte del Senato, perchè la Camera ha introdotto modifiche importanti

al testo licenziato dal Senato. Noi stessi abbiamo serie perplessità sull'utilità di alcune norme, soprattutto di quelle relative alle questioni elettorali. Senatore Libertini, è vero che quella norma, così come è formulata, non serve a niente o serve ad ipotesi che sono praticamente inesistenti. (*Interruzione della senatrice Salvato*).

LIBERTINI. Grazie a quella norma un deputato uscirà di galera!

CASTIGLIONE. Questo non lo so. Sono comunque contrario a quella norma perchè ritengo pericoloso inventare affrettatamente nuove fattispecie penali. (*Interruzioni della senatrice Salvato e del senatore Libertini. Richiami del Presidente*). Anche emendamenti come quelli che voi presentate, tendenti a sostituire una norma certamente inadeguata a rispondere all'esigenza cui si voleva sopperire rischiano di essere norme affrettate. Ci si sarebbe potuti invece molto più seriamente rifare alle norme vigenti, ossia all'articolo 96 della legge del 1957, che già penalizza la compera di voti, prevedendo un particolare aggravamento della pena quando la compera avvenga tramite associazioni di tipo mafioso. Si sarebbe restati così nell'ambito dell'ordinamento senza inventare norme nuove e senza fare improvvisi equilibri per rispondere ad esigenze reali che dobbiamo affrontare.

Siamo fermamente convinti che per quanto concerne la definizione di associazione di stampo mafioso per lo scambio di voti elettorali fosse molto migliore la formulazione adottata dal Senato. Infatti, tutte le previsioni dell'articolo 416-bis, in cui inseriamo anche la specifica fattispecie di associazione di stampo mafioso per interventi nelle votazioni elettorali, presuppongono non solo una valutazione su quale debba essere l'organizzazione per rientrare fra quelle di stampo mafioso, ma anche che si debba ravvisare una finalità illecita, che noi in Senato avevamo individuato facendo riferimento a coloro i quali, violando la libertà del voto, cercano indebitamente di ottenere dei voti. Nella norma approvata dalla Camera invece ci si riferisce a chiunque si procuri voti, il che è di per sè un'attività lecita, perchè tutti fanno le campagne elettorali chiedendo voti. Creiamo così una norma che probabilmente genererà qualche problema interpretativo.

Allora, cosa possiamo fare noi socialisti, che diamo questa valutazione sulle modifiche apportati dalla Camera? Abbiamo la responsabilità della scadenza, domani, del decreto-legge. Non si tratta, senatore Libertini, di mettere il bollo. Nessuno di noi può rischiare di far decadere domani un provvedimento così importante, così delicato, così atteso nel paese e al quale attribuiamo un particolare significato apportandovi qualche modifica.

Ecco le ragioni per le quali non ci sentiamo di discutere questi emendamenti. In parte, lo ripeto, non li condividiamo. Anche su un emendamento come quello presentato dal senatore Covi, che propone in sostanza il ripristino del testo dell'articolo 11-bis approvato dal Senato, riteniamo di non poter dare il nostro assenso per questa fondamentale e prevalente esigenza di approvare il provvedimento. Del resto, attualmente siamo impegnati a predisporre la nuova legge elettorale e io credo che in quella sede dovremo procedere ad un riesame organico, dettagliato e responsabile di tutte le norme che devono

accompagnare lo svolgimento delle campagne elettorali, prevedendo non soltanto le norme penali relative alle ipotesi di voti comperati, ma anche regole serie e precise per quanto riguarda il comportamento dei candidati, i limiti di spesa, il divieto nei trenta giorni precedenti le elezioni di messaggi pubblicitari in televisione e sui giornali, secondo quanto era previsto in un testo presentato alla Camera dei deputati prima della fine della passata legislatura; una serie di regole che complessivamente garantiscano trasparenza e chiarezza ai comportamenti elettorali, in modo che tutti possano valutare i comportamenti in campagna elettorale.

Per queste ragioni, annunciamo, signor Presidente, il voto contrario su tutti gli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.bis.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.ter.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.ter.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.quater.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.*quater*.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.*quater*.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.*quinqües*.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.*quinqües*.2, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.*bis*.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANCUSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli senatori, trascorsi i tempi in cui, soprattutto da ambienti politici, si sosteneva con pervicacia e ostinazione che la mafia non esisteva, ammetterne l'esistenza è diventata una sorta di gara per meglio dimostrare, anzi mostrare, di essere contro questo fenomeno. Anni ed anni di mistificazioni, di complicità, di rapporti perversi hanno fatto ingigantire il fenomeno mafioso che è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio potere. Governi conniventi e complici più che lottare contro la mafia, l'hanno coperta e fatta espandere.

I pacchetti di voti che si riferiscono alla mafia hanno consentito ad uomini senza scrupoli di far parte di organismi anche istituzionali e di diversi Esecutivi. Ecco perchè la mafia, come semplice potere militare, è padrona in almeno quattro regioni.

Per vincere la mafia, al di là dei decreti, occorre recidere fino in fondo i legami mediante i quali la «piovra» si infiltra, inquina e corrompe. La mafia non è un corpo estraneo, la mafia è organica al sistema.

Dopo ogni strage di mafia, i Governi in carica reagiscono approntando misure restrittive nella legislazione penale e penitenziaria o inventando addirittura nuove figure giuridiche come quella dell'Alto

commissario per trovarsi poi al punto di partenza. Però, quando fallisce una struttura come quella dell'Alto commissariato, non fallisce soltanto chi ne è a capo, ma tutto lo Stato che diventa così sempre meno credibile.

Il decreto-legge in esame contiene una lunga serie di norme repressive, mediante le quali si annuncia di voler essere sempre più severi, ma ciò rappresenta esattamente l'opposto di quanto occorrerebbe fare, come ad esempio colpire al cuore la finanza mafiosa, gli affari illeciti e quindi passare all'abolizione del segreto bancario. Questo decreto è lungi da questi provvedimenti.

Il Governo, soggetto politico dominante, è ben lontano da tale volontà per cui, non eliminando le contraddizioni, fa sì che la mafia esista. Non si riescono a catturare neanche i latitanti. Ecco perchè allora il «cancro mafia» non conosce antidoti.

Agostino Cordova, magistrato di sicura affidabilità, non può diventare superprocuratore antimafia perchè ha configurato, a carico di alcuni esponenti politici, l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e, visto che tali esponenti avevano legato la loro sorte elettorale ad un accordo con le cosche, chiaramente Agostino Cordova non diventa più un uomo dello Stato bensì un uomo che è contro questo stato di cose rappresentato dai politici corrotti.

Pietro Giammanco, invece, non viene inquisito ed anzi - si presume - sarà promosso in Cassazione, così come il prefetto Iovine che se ne va tranquillamente a Firenze lasciando alla prefettura di Palermo altre scorie ed altri collaboratori di scarsa affidabilità che, in tutti questi anni in cui il soggetto è stato a Palermo, lo hanno affiancato. Anche per Iovine, che il popolo non ha più voluto, una promozione; sì, una promozione perchè è stato funzionale al sistema.

Quali sono allora le norme per reprimere tali anomalie? La risposta è una sola: nessuna. Siamo, signori del Governo, di nuovo davanti ad una strada già battuta, almeno da 40 anni a questa parte. Che fare allora? Aspettiamo altre stragi per poi decidere?

Se il momento non fosse così grave, si potrebbero usare parole diverse, ma prevale un senso di responsabilità e quindi cerchiamo nuovamente di partire da zero, pur rimanendo senza alcuna illusione. Annunziamo quindi la nostra astensione all'insieme del decreto-legge e notiamo che esso, tra l'altro, attribuisce al pubblico ministero l'effettiva direzione delle indagini il che limita, non amplia come ha detto il Ministro guardasigilli, la polizia giudiziaria nella sua necessaria autonomia e la rende sempre più subalterna.

Auspichiamo invece che il poliziotto, l'operatore di polizia, l'organo di polizia giudiziaria, sotto la debita vigilanza del pubblico ministero, possano muoversi anche sulla base del sospetto, che possano farlo in modo funzionale alle personali intuizioni potendo quindi usufruire anche della confidenza che poi concretizzeranno in ipotesi investigative pur sempre sotto la vigilanza del pubblico ministero. Ecco un altro suggerimento.

Sulla scorta di tutto ciò, dobbiamo renderci conto che dopo la stagione dei maxiprocessi la mafia è risorta più forte ed agguerrita di prima e il popolo non si può ritenere placato con un semplice decreto.

Affrettarsi allora ad approvare il decreto-legge perchè il tempo stringe e far sì che il Governo possa essere rassicurato per poi andare in ferie non significa essere in sintonia con il popolo nè approntare norme che rendano finalmente trasparenti - norme di cui non si parla - i flussi finanziari e che incidano sulla trasparenza della spesa pubblica, senza alcuna scorciatoia, senza falsi programmi e senza evidenti trasformismi di qualche furbo Ministro che, concepita una politica che si presume sia consona al bisogno che in questo momento si manifesta di credere in punti di riferimento, finge di aver finalmente abbracciato la questione morale.

In conclusione, vogliamo ricordare al Governo e al Senato che per manifestare l'onestà non servono gli intenti o le declamazioni; in politica, come in altri campi, non servono i decreti, ma gli atti che devono essere molto chiari ed efficienti. (*Applausi dei senatori della Rete del Gruppo misto*).

MOLINARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI. Signor Presidente, credo di aver abusato questa mattina del tempo a mia disposizione per cui cercherò di essere telegrafico ribadendo il no al decreto-legge che il nostro Gruppo, come avevo cercato di spiegare in quest'Aula in altro momento, avrebbe preferito non votare, stretti come siamo stati dal crescere nel paese di un bisogno di punizione e di repressione sempre più esteso e forte e dall'impossibilità, registrata in ogni passaggio e momento del nostro dibattito, di far sentire ragioni diverse fuori dal Parlamento. Credo che ciò sia da imputare soprattutto alla stampa, al silenzio, alla difficoltà o all'impossibilità di far sentire altre voci. In certi momenti sembra quasi che alcuni senatori stiano qui per scaldare i banchi e guadagnare indebitamente lo stipendio, senza che nessuno sappia cosa dicono qui dentro. Non sto affermando che è colpa del Senato, ma che è probabilmente da rivedere il rapporto tra noi e la stampa perchè la nostra voce non passa, non riesce a filtrare.

Già questa mattina ho spiegato le ragioni che sono alla base della nostra contrarietà al provvedimento. Sostanzialmente, respingiamo la filosofia emergenziale, la logica delle leggi speciali e quelle che portano agli eserciti e all'occupazione di intere regioni. Rifiutiamo quelle logiche che fanno sì - al riguardo vi è un articolo su «La Repubblica» di questa mattina - che il ministro Andò proponga che, dopo cinque anni, i soldati divengano carabinieri. Credo che questa sia una logica dalla quale dobbiamo uscire, anche perchè rischia di essere una mistificazione. Noi avremmo voluto misure forse anche più drastiche nei confronti della mafia sul terreno finanziario e dei rapporti elettorali e con la politica; invece, diamo in pasto, ad un'opinione pubblica che cerca punizione, ancora una volta, il pugno di ferro, l'aumento dei poteri alla polizia. È dunque questa mistificazione che respingiamo.

Inoltre, volevo aggiungere una breve considerazione dopo aver ascoltato il discorso fatto questa mattina dal ministro Martelli, che mi ha lasciato perplesso. Sono pienamente d'accordo con lui quando

assume una serie di impegni per la prossima riapertura dei lavori; quando afferma che non è esclusa la discussione su forme sperimentali di liberalizzazione delle droghe leggere e quando sostiene la necessità di rivedere alcuni problemi legati alla legge Vassalli-Jervolino. Non concordo con lui, però, quando sostiene che in un anno è raddoppiato nel nostro paese il numero dei detenuti, ma che questo non è da imputare alla legge Vassalli-Jervolino, bensì è semplicemente la conseguenza della stretta repressiva adottata nei confronti della criminalità. Ma allora io mi domando: se in un anno abbiamo messo in galera il doppio della popolazione carceraria del nostro paese, come mai la criminalità è così virulenta, tanto da sembrare che questo non l'abbia toccata minimamente? Io credo invece che probabilmente abbiamo riempito le carceri di tossicodipendenti - questa è la realtà - e che abbiamo intasato i tribunali di processi per droga. E questo è - a mio avviso - uno dei problemi su cui dovremo dare appuntamento a questo Governo, subito dopo la riapertura dei lavori.

Infine, prima di concludere, debbo una doverosa chiarificazione ai senatori socialisti, che stamattina si sono arrabbiati perchè ho fatto il nome di due esponenti del loro partito. Io vorrei che fosse chiaro che quello che ho sostenuto stamane non è frutto di una mia indagine o di una mia conoscenza; si tratta di notizie apparse sui giornali di Milano, a seguito dell'inchiesta sulla Duomo connection. Ciò che emergeva era semplicemente che un industriale, un certo Corallo, inquisito e poi condannato per associazione di stampo mafioso, ha sostenuto, nell'ambito del processo e delle indagini, che due esponenti socialisti erano giunti in rapporto con lui affinché favorisse la campagna elettorale. Questa notizia era sui giornali; può essere sicuramente una menzogna detta da questo personaggio, ma quello che mi interessa sottolineare, non è tanto la fondatezza o meno di tale notizia, quanto il fatto che oggi non esiste la possibilità - e il mio discorso si collega all'emendamento di cui si discuteva - di sapere se costui diceva il vero o meno perchè questo non è un reato. Se lo fosse, avremmo potuto sapere se quell'industriale era un mentitore o meno. Questo era il motivo che mi faceva sostenere quell'emendamento; io non so se tali affermazioni fossero vere o meno, semplicemente erano riportate da tutti i giornali di Milano, trattandosi di dichiarazioni nell'ambito di un processo.

Era questa una chiarificazione doverosa nei confronti dei colleghi socialisti, non vorrei aver dato l'impressione di essere stato io a sostenere certe cose. *(Commenti dal Gruppo del PSI).*

Ribadisco il nostro voto contrario al provvedimento in esame.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, annuncio il voto contrario su questo decreto e a rafforzare la mia convinzione è anche, da una parte, il modo in cui il ministro Martelli ha concluso questo dibattito, le risposte che qui ha dato; dall'altra parte, il modo in cui sono stati respinti alcuni emendamenti.

Per prima cosa, in maniera indignata, vorrei respingere la logica da tribunale d'inquisizione che il ministro Martelli ha introdotto nel

momento in cui ha detto che con questo decreto si vogliono onorare i martiri siciliani caduti nella lotta contro la mafia. Dicendo così, vorrebbe costringere coloro che la pensano in maniera diversa e che conducono sul serio la lotta alla mafia ad assumere un atteggiamento quasi di costrizione.

Noi non ci facciamo intimidire dalle affermazioni del ministro Martelli, come non ci siamo lasciati intimidire dal presidente del Consiglio Amato quando ha dichiarato che era la mafia a non volere questo decreto.

Questo decreto contiene elementi obbrobriosi e vorrei soffermarmi in particolare sull'emendamento che è stato respinto e sul testo approvato dalla Camera. Colleghi avete letto bene la norma? Si dice: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista del terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro». Questo significa che da domani mattina gli uomini politici collusi con la mafia potranno benissimo camminare a braccetto, andare in giro casa per casa, intimidire la gente, chiedere il voto senza che vengano perseguiti. Infatti, se non c'è erogazione di denaro non c'è reato. Questo significa per me la norma, io la leggo così.

Penso che questa norma sia stata approvata in buona fede e che molti abbiamo pensato di introdurre una pena mentre ho l'impressione che sia stata introdotta una impunità.

Vi posso annunciare che, in base a questo articolo, un deputato regionale di Caltanissetta, amico dell'onorevole Silvio Lega, sarà scarcerato nei prossimi giorni, e credo proprio in base a questa norma. Questa è la verità di cui stiamo parlando.

INNOCENTI. Chi è questo deputato regionale?

CROCETTA. È l'onorevole Filippo Butera, deputato regionale, amico di Silvio Lega. Silvio Lega non lo ha mai smentito: è stato scritto sul «Giornale di Sicilia», su «La Sicilia», che Butera ha fatto la campagna elettorale a Torino a favore dell'onorevole Lega. L'onorevole Lega è sceso a fare comizi in Sicilia quando l'onorevole Butera era candidato. Questa è la realtà.

DE GIUSEPPE. Non c'è rapporto!

CROCETTA. Ha sostenuto la sua candidatura.

Oltre a questi elementi, il relatore, quando il senatore Libertini citava un determinato episodio di arresti, ha detto che questi erano avvenuti in base al reato di testimonianza reticente, ma non si tratta di questo. L'esempio ricordato dal senatore Libertini, che aveva parlato di Palermo perchè si riferiva alla Sicilia, era reale ed anch'io posso raccontare un episodio preciso accaduto nel comune di Niscemi, all'indomani della emanazione di questo decreto. Due fratelli, proprietari di un bar, ed il proprietario di una pasticceria sono stati convocati dai carabinieri per essere ascoltati su questioni di pizzo pagato alla mafia (pizzo, per chi non lo sa, significa estorsione). Queste persone hanno vissuto una vicenda di tipo kafkiano poichè sono stati prima

interrogati e gli hanno chiesto, se pagavano il pizzo alla mafia. Dopo alcune ore di interrogatorio sono stati portati nel carcere di Caltagirone ove sono rimasti cinque giorni, giacchè non potevano neppure essere interrogati in quanto nel frattempo era giunta in tribunale una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba.

Queste persone sono state rilasciate dopo cinque giorni, giacchè non avevano commesso alcun reato. Tuttavia, in base a questo decreto, non avevano potuto usufruire nè di avvocati nel corso dell'interrogatorio, nè di altre misure di garanzia. Come in una vicenda kafkiana, sono stati tenuti in carcere e rilasciati solo dopo cinque giorni quelle che erano in realtà vittime della mafia e non mafiosi.

Parliamo di un decreto che è un vero e proprio obbrobrio. Manteniamo quindi il nostro giudizio negativo poichè con il presente provvedimento non si spezzano i legami mafia-politica-affari, come ho spiegato, anzi per alcuni aspetti vengono codificati giacchè è solo l'emissione di denaro, quindi l'interesse ed il pagamento da parte del politico nei confronti del mafioso, che fa scattare il reato.

Sono stati inoltre respinti gli emendamenti che avevamo presentato e perfino l'ordine del giorno inerente il rapporto tra mafia e droga. Proprio a tal riguardo il senatore Mazzola si è riferito all'intelligenza di questa Assemblea. Non ho dubbi su ciò (è forse il senatore Mazzola ad avere qualche dubbio), sono convinto che in quest'Aula siedono persone intelligenti che possono avere idee diverse.

Alla fine avete votato in maniera «intelligente», secondo quanto ritiene il senatore Mazzola: avete respinto un'altra delle questioni che a nostro avviso rappresenta un punto fondamentale nella lotta contro la mafia, lotta che può avere successo soltanto cambiando alcune realtà, soltanto se, come il senatore Libertini diceva questa mattina, dal mare si toglie l'acqua ai pescecani; se questi ultimi si trovano senza questo elemento per loro vitale non possono vivere.

Il mare, nel nostro caso, è rappresentato dalla droga, dal traffico d'armi, dal rapporto mafia-politica, dalle questioni che l'onorevole Mazzola ben conosce. (*Commenti del senatore Mazzola*).

Con questo decreto non si può combattere la mafia; non la volete combattere. Per tale motivo, voteremo in senso contrario. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, gli interventi già sviluppati nel corso della prima lettura ci consentono di esprimere solo alcune valutazioni aggiuntive e riassuntive dopo il ritorno del presente decreto dalla Camera dei deputati ed in seguito alla valutazione delle modifiche in quella sede apportate.

Una valutazione complessiva non può che esprimere un giudizio fortemente positivo, giacchè attraverso il dibattito, il confronto, gli approfondimenti, il lavoro in sede di Commissione sia qui che alla Camera, ritengo si siano superati i principali motivi di preoccupazione che il testo originario aveva creato.

Sono state raccolte le indicazioni delle Camere penali, della Commissione Pisapia, nominata dal Governo per esaminare gli aspetti più delicati commessi alla modificazione del decreto, e ritengo che le soluzioni introdotte abbiano salvaguardato i principi fondamentali del sistema accusatorio del nostro processo penale.

Abbiamo anche risolto – e questo aspetto era già presente nella stesura iniziale – i problemi posti dalle decisioni della Corte costituzionale; abbiamo introdotto suggerimenti che sono scaturiti dal lavoro della Commissione antimafia nella precedente legislatura. Quindi questo provvedimento così corposo e significativo nel momento in cui arriva alla cosiddetta «dirittura finale» si presenta con tutte le caratteristiche di un disegno di legge di conversione che segnerà positivamente l'impegno che Governo, Parlamento, ma credo l'intera opinione pubblica del paese hanno assunto di riprendere con vigore, soprattutto di fronte agli ultimi episodi efferati di violenza della mafia, per avviare una battaglia che parti alla sconfitta e comunque alla riduzione di questo fenomeno che pesa così gravemente in alcune parti del paese.

Sono state introdotte anche norme che meglio razionalizzano le funzioni, i compiti e le responsabilità della magistratura, della polizia e degli organi dello Stato. Pensiamo di poter nutrire una ragionevole fiducia che attraverso questo strumento l'azione dello Stato sarà sicuramente più energica ed incisiva in futuro.

Penso poi che si possa fare una valutazione che è anche auspicio, e cioè che attraverso il lavoro svolto prima dal Governo e poi dal Parlamento si siano create le migliori condizioni per una forte ripresa di collaborazione tra la magistratura, la polizia, gli organi dello Stato e del potere locale, perchè solo se questa convinzione e questa fiducia verranno riacquisite da parte di chi è in prima linea a combattere il fenomeno mafioso, si potranno realizzare anche azioni che producano risultati positivi sempre maggiori.

Vogliamo mandare un saluto e l'impegno da parte nostra di essere vicini e per quanto occorre sempre più impegnati coi magistrati, coi rappresentanti delle forze dell'ordine, con gli uomini che rappresentano lo Stato ed il Governo in una battaglia ed in un impegno così difficili.

Ci auguriamo che il voto finale che oggi esprimiamo su questo provvedimento concorra a ricreare la fiducia e a dare nuova credibilità allo Stato di fronte alla gente.

Ho accennato in precedenza, quando abbiamo espresso la valutazione su alcuni emendamenti che erano stati presentati, che le cose che rimanevano per noi motivo di perplessità le abbiamo accantonate nel prevalente motivo di licenziare il provvedimento. Vogliamo ribadire però che le nostre valutazioni e le iniziative che in futuro assumeremo nella sede più appropriata, cioè quella della redazione della nuova legge elettorale e delle norme che questa legge dovranno accompagnare, a nostro giudizio non hanno trovato la più giusta collocazione nel provvedimento al nostro esame.

Ci auguriamo che trovino in quella sede le soluzioni più idonee, più organiche e più corrispondenti a garantire la trasparenza, la libertà del voto e la tutela di tutti i cittadini nelle competizioni elettorali.

Siamo convinti che questo impegno sulla trasparenza sia fondamentale ed indispensabile. Da parte nostra ci adopereremo affinché le norme siano le più chiare e meno soggette a difficoltà interpretative (la preoccupazione che abbiamo espresso era legata anche a questa possibilità). Siamo contrari alle improvvisazioni di nuove norme penali. A nostro parere le riforme, se possibile, devono avvenire attraverso la correzione delle norme che già esistono. A tal proposito ribadisco quanto in precedenza già detto, che la norma che vuol colpire il rapporto del candidato con l'associazione mafiosa meglio si poteva risolvere modificando l'attuale articolo 96 del Testo Unico della legge n. 57, aggravando le pene anche rispetto alle associazioni di stampo mafioso. Noi vogliamo che la norma sia di chiara lettura per tutti i magistrati, che non dia luogo a diverse applicazioni ed interpretazioni perchè in una materia così delicata la nostra fondamentale responsabilità è quella di fare norme che non diano dubbi interpretativi e nell'applicazione consentano di fare giustizia nel vero senso della parola.

Fatte queste precisazioni e riconoscendo al Governo di avere assunto un'iniziativa così decisa e così significativa e riconoscendo a tutto il Parlamento di aver operato con impegno, dando peraltro atto anche a forze politiche non facenti parte della maggioranza di aver allargato il consenso e la partecipazione alla redazione di questo provvedimento, confermo il voto favorevole del Gruppo socialista alla conversione in legge del decreto in esame. *(Applausi dal Gruppo del PSI. Congratulazioni)*.

COCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana ha già espresso il consenso e l'approvazione per questo decreto-legge in prima lettura, quando il Governo ha posto la questione di fiducia. Credo permangano e siano rafforzati i motivi per cui si deve votare a favore del decreto, con un maggior compiacimento per i più ampi consensi che il provvedimento ha trovato sia alla Camera, sia - ci auguriamo - oggi al Senato.

Non voglio ripetere quanto abbiamo già detto sul complesso delle disposizioni al nostro esame; mi soffermerò solamente sulle modifiche apportate dalla Camera, sulle quali nel corso dell'interessante dibattito tenuto in Commissione sono state avanzate alcune critiche ed osservazioni. In particolare sono stati trattati tre punti. Il primo riguarda la soppressione del fermo di polizia; un problema complesso e di difficile soluzione, perchè sono state svolte considerazioni e argomentazioni a favore e contro. Comunque lo stesso Ministro dell'interno ha affermato di ritenere questo istituto oggi non ben praticabile e allora forse è stato opportuno sopprimerlo.

Maggiori problemi, maggiori critiche, maggiori osservazioni e perplessità ha comportato la riformulazione dell'articolo 416-bis e soprattutto del 416-ter, con il quale vengono puniti severamente gli scambi di voti contro denaro. Tecnicamente è poco corretto che si parli soltanto

di denaro, perchè si tratta di voti che vengono promessi da organizzazioni criminali di tipo mafioso. Non c'è dubbio che le finalità di queste disposizioni siano corrette e debbano essere condivise da tutti. Forse però la formulazione tecnica non è particolarmente felice, anche se bisogna ribadire che nella sua dizione attuale l'articolo 416-bis punisce la promessa di voti contro prestazioni in denaro quando questa promessa si ottiene non da una qualsiasi organizzazione o associazione, lecita o illecita che essa sia, ma soltanto da organizzazioni di tipo mafioso, vale a dire da organizzazioni che assicurano quei voti abusando dei loro poteri di intimidazione e di forza criminale.

Altro punto importante, che per la verità ha suscitato anche discussioni probabilmente eccessive, è quello in base a cui acquista rilevanza, ai fini di determinate preclusioni di ordine amministrativo, una doppia condanna in primo grado e in appello per reati particolarmente gravi. È stato detto che in tal modo si violerebbe il principio costituzionale per cui nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Siccome si discute molto sull'opportunità di considerare condanna definitiva e quindi momento di applicazione della pena soltanto quella intervenuta dopo il triplice grado di giudizio, e poichè altri sostengono - modificando il dettato costituzionale - che invece la condanna definitiva e la conseguente inflizione della pena si possono avere a fronte di una doppia sentenza di condanna in primo grado e in appello, qualcuno ha ritenuto che una modifica del genere, che comporterebbe una revisione costituzionale, sia stata invece introdotta con la disposizione al nostro esame. Non credo sia così, ma ritengo giusto trarre da una doppia condanna conforme per gravissimi reati alcuni effetti sulla praticabilità di determinate attività che non possono essere consentite a soggetti particolarmente pericolosi.

Anche se non è stata modificata e quindi il dibattito su questo punto si è già avuto, è pure importante la norma che permette che soggetti particolarmente pericolosi siano inviati coattivamente in posti lontani dalle regioni nelle quali si trovano, laddove essi potrebbero commettere gravissimi reati. Viene in considerazione un problema che abbiamo affrontato ampiamente proprio oggi in sede di discussione di un ordine del giorno, il problema del soggiorno obbligato: deve essere indicato se esso è nei comuni di residenza, in comuni vicini a quelli di residenza o in comuni lontani. Vi è stata e vi è tutt'ora una vasta reazione da parte di rappresentanti di regioni diverse da quelle meridionali, che dicono di non volere gli inquinamenti mafiosi che deriverebbero da quelle presenze. Tuttavia dobbiamo aggiungere che la situazione attuale in Sicilia (credo anche in Campania e in Calabria), per cui i soggiorni obbligati sono soltanto nei comuni di residenza o in comuni vicini a quelli di residenza è fortemente negativa, per due ragioni: la prima è che tutte queste presenze di soggetti pericolosi rafforzano il potere della criminalità mafiosa e la sua capacità e la sua tendenza al controllo del territorio. In secondo luogo, quando questi soggetti vengono mandati in comuni vicini a quelli di loro residenza, compiono le stesse operazioni e quindi vi sono gli stessi pericoli di inquinamento. I cittadini e le amministrazioni hanno spontaneamente reagito nei confronti di queste presenze, dimostrando così che non è

più vero quello che si pensava sul consenso generale che le popolazioni siciliane, calabresi o napoletane accorderebbero alla criminalità.

Vorremmo dire che la soluzione si potrebbe ottenere innanzitutto con una più selettiva e motivata individuazione dei soggetti pericolosi e, in secondo luogo, mantenendo questi nei comuni di residenza. Non perchè ciò sia meglio, come qualcuno forse ipocritamente ha detto, bensì perchè il rifiuto degli altri comuni è fortissimo. Quando il pericolo è della misura prevista dalla presente legge, allora bisogna mandarli via.

Tante altre considerazioni si potrebbero fare e sono state fatte. Ripeto, probabilmente questo decreto avrebbe potuto essere fatto meglio tecnicamente, ma ritengo che si tratti di una materia rispetto alla quale è più facile criticare che individuare le scelte migliori. Siamo pertanto favorevoli al decreto, siamo favorevoli all'impegno maggiore del Governo nella lotta contro la mafia, siamo convinti che mafia e criminalità non si possono combattere efficacemente e non è possibile venire a capo soltanto con gli strumenti della repressione, della polizia e del processo penale.

Sappiamo, per esempio, che lo Stato dovrebbe approfondire le indagini per stroncare i rapporti fra la violenza criminale mafiosa e le grandi coordinate planetarie della ricchezza criminosa; ma non vi è dubbio che dare forza alla legge dello Stato sia uno degli strumenti migliori e più efficaci per rafforzare, appunto, lo Stato contro la criminalità mafiosa.

In conclusione, voglio dire che questo è il miglior modo per commemorare la memoria di uomini come Falcone, come Borsellino e come tutti gli altri onesti servitori dello Stato, che forse anche le debolezze determinate dalla precedente demagogia e dal precedente lassismo ...

LIBERTINI. Parli per se stesso, senatore Coco.

COCO... hanno abbandonato alle vendette della mafia. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

BODO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODO. Signor Presidente, la Lega Nord non può fare a meno di esprimere dubbi sull'efficacia del decreto in esame. Il primo provvedimento legislativo specificatamente diretto a combattere la mafia risale al lontano 31 maggio 1965. Da allora si sono susseguite altre numerose disposizioni legislative, non confortate però da tangibili risultati. Al contrario, la mafia si presenta oggi potenziata e gli ultimi tragici avvenimenti ne danno conferma.

Il Governo tenta ora di reagire varando un ennesimo provvedimento urgente che ha suscitato perplessità e contrasti, in particolare per il suo contenuto innovativo che, seguendo la linea adottata soprattutto con le sentenze nn. 254 e 255 del 1992 della Corte costituzionale, intacca l'impostazione garantista del nuovo codice di procedura penale.

Non riteniamo questo il momento ideale per discutere se sia da privilegiare il sistema garantista che si proponeva di introdurre il nuovo codice o quello inquisitorio del vecchio codice. È indubbio che il nuovo codice di procedura penale non ha raggiunto i risultati che si proponeva e che per molti aspetti si è dimostrato inadeguato alle esigenze della giustizia italiana. È comunque un grave errore non voler riconoscere tali manchevolezze. Occorre provvedere in modo organico e razionale alle necessarie modifiche senza ricorrere a sistemi frammentari e provvisori, quali i vari decreti-legge dettati da motivi di particolare urgenza, che spesso trascurano aspetti fondamentali creando confusione e favorendo molteplici e dannosi criteri di interpretazione.

Il decreto n. 306, del quale si chiede la conversione in legge, non solo interferisce con le norme sostanziali del diritto processuale penale, ma tratta materie diverse, non tutte collegate con i problemi della mafia. Si prevedono nuove figure di reato, vengono esaminate disposizioni in materia di armi, di ordinamento penitenziario, di attività di prevenzione, di giustizia minorile e così via. Viene dunque regolata tutta una complessa materia che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di una più attenta e ponderata valutazione, senza lo stimolo dell'urgenza tipica del decreto-legge.

Si nota infine che non tutte le norme contenute nel decreto-legge in esame tendono a colpire un determinato tipo di delitti e una particolare categoria di delinquenti legati alla malavita organizzata, trattandosi di norme che, invece, possono ritorcersi a danno di tutti i soggetti che, sia pur colpevoli, non hanno commesso reati individuabili tra quelli con carattere mafioso che più severamente si vogliono punire.

Tutti sappiamo che il problema della mafia è profondamente radicato e strettamente collegato al potere politico. Mafia e potere politico ormai convivono indissolubilmente e soltanto mediante la rottura di questo intreccio si potranno ottenere effetti apprezzabili. Questo intreccio non si rompe con l'occupazione militare delle zone nelle quali il fenomeno più palesemente si manifesta: occorrono riforme politiche ed amministrative, occorrono indagini in quei settori dai quali mafia e potere politico traggono le ragioni della loro forza, quali i finanziamenti e l'assegnazione dei lavori per le opere pubbliche. Occorre una revisione delle norme sugli appalti, l'istituzione di una anagrafe patrimoniale di tutti gli operatori pubblici che permetta di individuare coloro che, in sede comunale, provinciale, regionale e nazionale, risultino in qualche modo legati alle istituzioni mafiose e alla criminalità organizzata. Occorre potenziare le forze di polizia con elementi altamente specializzati.

Non riteniamo che la lotta alla criminalità organizzata si vinca rendendo più inquisitorio e meno garantista il codice di procedura penale e nemmeno con interventi normativi di emergenza che, come già si è detto, si sono dimostrati finora inutili. Comunque, i recenti gravissimi fatti di Sicilia hanno destato un vivo, giustificato e generale allarme. L'opinione pubblica si aspetta dallo Stato una presa di posizione rigida e precisa.

Nonostante le gravi lacune che il decreto-legge che ci apprestiamo a varare presenta, alcune disposizioni in esso contenute possono rivelarsi idonee a conseguire qualche risultato repressivo, anche se non

risolutivo, nei confronti della criminalità organizzata. Per questi motivi, la Lega Nord esprime voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, attendendo però che Parlamento e Governo affrontino al più presto con mezzi più adeguati il grave problema. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni).*

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, gli emendamenti presentati dal Gruppo repubblicano avevano, nel loro contenuto e nel loro significato, una sostanza di carattere eminentemente tecnico. Si trattava di riparare, a nostro avviso, ad alcuni errori che erano stati introdotti nel testo da parte della Camera dei deputati ed ho il piacere di constatare che negli interventi che si sono susseguiti in quest'Aula da parte di rappresentanti di molti Gruppi vi è stato il riconoscimento che i nostri emendamenti rispondevano ad esigenze reali. Devo anzi dire che sono rimasto ancora una volta ammirato di fronte alla capacità dialettica dell'onorevole relatore, che ha dato le più ampie prove della propria abilità di grande avvocato quando è andato alla ricerca di argomenti per trovare le motivazioni che gli consentissero di esprimere parere contrario, almeno nei confronti di alcuni di questi emendamenti.

La reiezione di tali emendamenti da parte dell'Assemblea non impedisce però il voto favorevole del Gruppo repubblicano perchè il provvedimento va giudicato nel suo complesso. Il nostro giudizio è favorevole per le ragioni che già ho espresso in sede di dichiarazione di voto nel corso della prima lettura del provvedimento, quando il nostro voto fu favorevole malgrado l'*impasse* creatasi nel corso della discussione a causa della apposizione da parte del Governo della questione di fiducia.

Riteniamo che il decreto-legge sia meritevole del nostro voto favorevole in quanto contiene norme che possono consentire importanti passi avanti sulla via della lotta alla criminalità organizzata, in particolare a quella mafiosa, perchè attribuisce alle forze di polizia nuovi strumenti per la loro azione di prevenzione e di repressione; inoltre perchè attribuisce all'autorità giudiziaria nuovi strumenti per condurre giusti processi che, nella non dispersione delle prove, consentano di arrivare a giuste sentenze di condanna dei componenti delle organizzazioni mafiose. Soprattutto il nostro voto favorevole si giustifica con il fatto che riteniamo che quando ci si trova di fronte a provvedimenti di grande rilievo per condurre una battaglia essenziale per le sorti del paese e dei suoi cittadini sia necessario che la risposta del Parlamento e delle forze politiche risulti la più corale ed unanime possibile.

Queste sono le ragioni del nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo repubblicano e dal Gruppo del PSI).*

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MISSERVILLE.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi del Senato, debbo chiedervi la cortesia di prestare un minimo di attenzione a questo momento, che riteniamo importante per la storia civile del nostro paese e che non può essere sommerso dai chiacchiericci di quest'Aula. Dico questo perchè il Gruppo del Movimento sociale italiano ha ritenuto di non dover intervenire nella discussione proprio per evitare che si tornasse su argomenti dei quali si era ampiamente parlato e che erano stati completamente esauriti nella prima discussione del provvedimento in esame.

Siamo lieti che il relatore abbia invitato tutte le parti politiche a prendere coscienza della responsabilità che si assumono attraverso il voto e non abbiamo alcuna difficoltà a trasformare quella che era stata la nostra posizione di astensione di allora in un voto favorevole poiché è venuto meno il presupposto che ci aveva fatto assumere quell'atteggiamento, cioè la mozione di fiducia, che implicava necessariamente un giudizio di carattere politico sulla condotta e sul programma del Governo.

Quello che ci accingiamo ad approvare con un convinto voto favorevole è uno di quei provvedimenti che risentono negativamente dell'andirivieni tra Camera e Senato. Non è vero, infatti, che esso sia stato completamente peggiorato, così come non è vero che sia stato migliorato, secondo un'argomentazione usata dai colleghi del Partito democratico della sinistra per giustificare una virata di 180 gradi, che bisognava avere l'onestà intellettuale di ammettere in questa sede.

Di migliorativo vi è - secondo me - l'eliminazione del fermo di polizia, che è sempre una previsione negativa in un disegno di legge che sia rispettoso delle garanzie dei cittadini; di peggiorativo vi è la riformulazione dell'articolo 416 del codice penale. Infatti, ha ragione il senatore Castiglione quando rileva che quella punita da questa nuova previsione legislativa è una condotta che dal punto di vista penale può essere qualificata come neutra, in cui il soggetto attivo del reato viene punito per un condizionamento di eventi che non dipende da lui ma da altri. In tal modo abbiamo formulato un'ipotesi di reato che, dal punto di vista concettuale, presuppone la necessità di una revisione. Abbiamo più volte detto che sarebbe stato opportuno e necessario dare un giro di vite alle pene previste per i reati elettorali, creando eventualmente una fattispecie tipica, ma non arrivare a rattoppare una legislazione che già risente degli strappi e dei rammendi che sono stati fatti dal punto di vista concettuale.

Questo disegno di legge, dunque, da una parte è stato migliorato, da un'altra peggiorato; esso pertanto ci viene oggi sottoposto con tutti i limiti ed i difetti che gli riconosciamo, ma in una situazione che ci impone un'approvazione incondizionata. Onorevoli colleghi, non possiamo dimenticare, infatti, che la situazione dell'ordine pubblico nella zona in cui esiste la più alta densità di soggetti mafiosi è deteriorata e peggiorata.

È notizia di questi giorni che il prefetto di Palermo, prima di abbandonare il campo di battaglia nel quale ha operato negativamente

per tanto tempo, ha imposto addirittura un provvedimento che impedisce il sorvolo della città da parte degli aerei, con una logica che, da un punto di vista puramente concettuale, è di guerra. Infatti, prevedere un'ipotesi di questo genere, che la mafia possa muovere addirittura un attacco aereo alla città di Palermo, significa ammettere che esiste uno stato di conflittualità e di guerra quale quello che noi avevamo prospettato quando chiedevamo un intervento straordinario nelle regioni a rischio, intervento che c'è stato attraverso l'invio dell'esercito, ma che ci sembra più spettacolare che efficace. Questo soprattutto ove si rifletta che esistono situazioni nelle quali lo Stato ha perso il controllo del territorio e nelle quali ha addirittura rinunciato a far sentire la sua presenza.

Ci rendiamo conto che vi è oggi necessità di esprimere un segnale unitario e siamo contenti che intorno a questo provvedimento si sia creata una forma di unanimità che dal punto di vista morale fa onore al Parlamento, anche se dal punto di vista storico e giuridico non è delle migliori (cioè dal punto di vista della formulazione del decreto-legge e della conversione in legge).

Vogliamo sottolineare un fatto che ci sembra rilevante. Il procedere per decretazione in una materia che avrebbe bisogno di riflessione, di attenzione, del contributo e della collaborazione di tutti, è insieme il limite ed il difetto di questo provvedimento che stiamo per approvare. Questo provvedimento dal punto di vista generale rappresenta il portato di una situazione emozionale, anche se corrisponde ad esigenze di logica e di ordine pubblico. È uno di quei provvedimenti con i quali il Governo rivendica la propria responsabilità nella lotta contro la mafia e nella lotta contro la malavita organizzata senza però entrare nel vivo della materia con una legge che abbia un minimo di partecipazione umana.

Io credo, onorevoli colleghi, che l'adesione a questo provvedimento da parte del Movimento sociale italiano, il Gruppo che maggiormente si è impegnato nella lotta alla criminalità organizzata ed il voto favorevole che esprimiamo per la conversione in legge del decreto, sia un segnale di quel sentimento di preoccupazione profonda che pervade il Parlamento. Questo fa sì che oggi ciascuno debba assumere, di fronte a tale circostanza, una forma di onestà intellettuale e di coscienza che ci consente di esprimere il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, poche considerazioni per motivare perchè il Gruppo del Partito democratico della sinistra ha deciso di partecipare con il proprio voto positivo a quello che il ministro Martelli ha definito il suggello del Senato.

La ragione principale sta nel fatto che, come è evidente dal confronto dei testi, il provvedimento, nella stesura che ci accingiamo a

votare, è radicalmente modificato rispetto al testo iniziale del decreto. Mi riferisco non solo a quanto di pericoloso è stato tolto, in particolare al fermo di polizia, ma anche e soprattutto a quanto di positivo è stato introdotto (in particolare gli articoli 416-*bis* e 416-*ter*, la ricostituzione della Commissione antimafia, l'immediata soppressione del Commissariato antimafia).

Vuoi quanto di errato è stato soppresso, vuoi quanto di innovativo è stato inserito, lo è stato non senza resistenze all'interno della maggioranza. Non si tratta di sospetti. Ho cercato di seguire quanto avvenuto in sede di Commissione; ho ascoltato in quest'Aula alcune affermazioni sconcertanti - me lo consentano i colleghi - prima del senatore Coco e poi del senatore Castiglione su determinate norme. Dopo questi interventi ho compreso per quale motivo il Ministro, in sede di replica, ha dovuto minimizzare la portata delle innovazioni introdotte nell'altro ramo del Parlamento.

Ebbene, la positiva trasformazione del provvedimento è la prova di quali potenzialità abbia il lavoro parlamentare quando ci si applica ai problemi. Ciò è avvenuto pure in presenza di un binario rigido quale quello di un decreto. Tale processo positivo ha rappresentato una strada che anche noi, come stamattina ha ricordato il collega Brutti, abbiamo scelto fin dal primo momento e con convinzione: svolgere una battaglia culturale e politica per modificare positivamente il provvedimento.

Abbiamo, vale a dire, rifiutato quella che poteva essere e che da parte di altri è stata (posizione che rispettiamo anche se non è la nostra) una sorta di atteggiamento referendario, per cui o si dice sì o si dice no a questo provvedimento, senza che risultino fondamentali o influenti le norme in esso contenute.

Vogliamo contribuire con il nostro voto a dare forza alle parti innovative non irrilevanti di questo provvedimento. Tuttavia, onorevoli colleghi, con altrettanta convinzione, pur al momento del nostro voto favorevole, ribadiamo con chiarezza alcuni punti di dissenso, in particolare su due questioni.

La prima concerne la norma cui ci siamo opposti in ogni fase, riguardante la riapertura dei termini per la superprocura. L'opposizione a tale norma è dettata allo stesso tempo da una ragione di principio, vale a dire la certezza dei rapporti giuridici, ma anche da una valutazione critica delle vicende che tuttora non hanno reso possibile l'istituzione della superprocura.

La seconda questione riguarda le disposizioni relative alla condizione carceraria, che a mio parere rappresentano il punto più negativo e gravido di conseguenze nocive di questo provvedimento.

In realtà, rispetto alla normativa carceraria è difficile non definire altalenante l'atteggiamento dei vari Governi che si sono succeduti, non solo dalla legge Gozzini in poi, ma dalla riforma del 1975 che ebbe un largo consenso del Parlamento e che scaturì da un lungo lavoro del Senato: di fronte agli indiscutibili problemi e alle difficoltà insorte dopo la riforma carceraria, anziché creare gli strumenti e porre l'accento per una corretta e rigorosa applicazione delle norme, si è promossa una continua revisione delle stesse, sicché abbiamo avuto un pendolo prima

di allargamento delle garanzie, poi di restringimento, poi di nuovo di allargamento e ancora di restringimento.

Ecco perchè chiediamo fin d'ora che in occasione dei provvedimenti urgentissimi che il ministro Martelli ci ha annunciato in materia penitenziaria, vi sia un riesame attento e scevro di pregiudizi anche delle norme che qui sono state introdotte. Non dobbiamo dimenticare che davanti alla Corte costituzionale pende più di un ricorso relativo alla retroattività delle norme carcerarie; in attesa dei futuri esiti giurisprudenziali e legislativi, chiediamo intanto una corretta e rigorosa applicazione delle norme contenute nel provvedimento secondo le modifiche parziali, ma positive, introdotte prima al Senato e poi alla Camera dei deputati.

Sottolineo in particolare la necessità di una corretta applicazione della nozione di collaborazione di cui opportunamente si è discusso alla Camera dei deputati. Potrei affrontare altre questioni che non incidentalmente sono entrate in questo dibattito, ma il tempo non lo consente. Mi riferisco in particolare al narco traffico, rammaricandomi che un puro incidente di tempi abbia impedito a questa Assemblea di esaminare un documento di estremo interesse, elaborato e sottoscritto da colleghi di numerosi Gruppi. Il modo approssimativo con cui in questa discussione abbiamo ascoltato affrontare tale questione nodale ai fini alla lotta alla criminalità ed in particolare a quella mafiosa mi preoccupa molto; noi non ci stancheremo di insistere sulla materia.

Un altro accenno voglio farlo, dato che anche l'onorevole Martelli ne ha parlato, alla necessità di una sollecita e rigorosa verifica dei provvedimenti assunti per l'uso a fini di ordine pubblico dei militari. Avremo certamente occasioni per questa discussione; fin d'ora tuttavia voglio proporla nell'agenda del nostro Senato.

Concludendo, il nostro voto favorevole è indiscutibilmente sollecitato anche dal fatto che la norma del nostro Regolamento, a differenza di quanto avviene alla Camera dei deputati, avrebbe conferito a una nostra astensione un valore di restringimento di un'area di ampio consenso necessaria al provvedimento. Essa certamente non rappresenta una indiscriminata apertura di credito nei confronti del Governo e neppure della sua azione specifica in questo settore. Non si tratta, onorevoli colleghi, nè può trattarsi di un voto di fiducia. È altro: è una volontà di batterci in Parlamento e di verificare, qui come nel paese, l'attuazione di queste norme come di ogni altro provvedimento connesso alla lotta alla mafia. Con questo spirito e in questo senso c'è il nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo del PDS, della DC, del PSI e del senatore Biscardi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato. *(Applausi dai Gruppi del PDS, del PSI, della DC e del MSI-DN).*

LIBERTINI. Un po' di pudore! *(Commenti dai Gruppi della DC e del PSI).*

Approvazione del documento:

«Modificazione dell'articolo 14 del Regolamento del Senato», (Doc. II n. 9), d'iniziativa della Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento «Modificazione dell'articolo 14 del Regolamento del Senato», di iniziativa della Giunta per il Regolamento.

La relazione del senatore Acquarone è stata stampata e distribuita.

Ricordo che per l'approvazione delle modificazioni del Regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Per verificarne la sussistenza, il voto verrà pertanto espresso mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di modificazione del Regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purchè rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

CROCETTA. Signor Presidente, vi sono colleghi che votano con due schede contemporaneamente. *(Commenti dal Centro).*

PRESIDENTE. Vi sono dei senatori meno avanzati di altri nel ricorso a questo maneggio.

Provvedano i tecnici alle necessarie riparazioni.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione con procedimento elettronico del Doc. II n. 9, di modificazione dell'articolo 14 del Regolamento del Senato.

Senatori presenti	232
Senatori votanti	231
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato . .	164
Favorevoli	197
Contrari	32
Astenuti	2

Il Senato approva. (*Applausi dei senatori Verdi, della Rete e socialdemocratici del Gruppo misto e dalla senatrice Tedesco Tatò*).

Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Vitalone

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vitalone.

Ricordo che il senatore Vitalone mi ha inviato la lettera con la quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica di senatore in relazione alla sua appartenenza al Governo.

Ricordo altresì che il Senato deve adottare la propria decisione, a norma di Regolamento, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, come è avvenuto per le precedenti analoghe votazioni, il Gruppo di Rifondazione comunista non parteciperà al voto. Riteniamo infatti sbagliata la questione dell'incompatibilità così come è posta e non vogliamo avere nulla a che fare con questa procedura. D'altronde non vogliamo neppure esprimere un giudizio sul senatore Vitalone, che probabilmente sarebbe negativo. Ma ora poniamo un problema politico e non ci interessano le incompatibilità.

VITALONE, *ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VITALONE, *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, colleghi, sono qui soltanto per rendere un saluto e un ringraziamento; anzitutto a lei, signor Presidente, per la benevolenza, la comprensione, la squisita cortesia dimostratami in tutti questi anni; ma anche ai colleghi, con molti dei quali ho vissuto momenti di intenso ed esaltante

dibattito in quest'Aula, nelle Commissioni, nelle Commissioni bicamerali alle quali ho partecipato, nell'esperienza straordinariamente stimolante dell'Unione interparlamentare, che ho lasciato oggi declinando anche l'incarico di Presidente della commissione politica di questo organismo e con l'orgoglio di aver garantito anche con questo comportamento - e assistito dai molti colleghi che con me si sono avvicinati nella delegazione italiana - alto prestigio ed un ruolo di assoluto rilievo in dodici anni, tre legislature piene e questo scorcio impegnativo e serrato della mia quarta legislatura. Un periodo non breve ridossato alla mia esperienza di magistrato, a quei terribili anni di piombo che hanno segnato la vita di molti di noi, la mia in particolare, intensamente legata alla lotta al terrorismo, alle tragiche sequenze del martirio di Aldo Moro e di quegli uomini generosi trucidati in via Fani, alle tante crudeltà ed efferatezze di quella spietata stagione, alle tante speranze accarezzate con Gerardo Chiaromonte - credo che di questo conservi il nitido ricordo - con Giovanni Falcone, alle amarezze vissute con lui, con questo magistrato che io stesso proposi e volli come consulente della Commissione antimafia. Uno straordinario patrimonio di ricordi e di emozioni che mi accompagnerà indelebile nel tempo e che - voglio dirlo senza alcun infingimento - rende sofferto questo distacco. Ma ho la consapevolezza di onorare un impegno, di rispettare una scelta anticipatrice che il mio partito ha compiuto nel segno di quella importante strategia di riforme che questa legislatura è chiamata a realizzare. Mi piace di aver forse nei giorni scorsi accreditato l'idea di polemici ripensamenti. Una contestualità cronologica di avvenimenti, diversi per ispirazione e conclusione, ha fatto velo ad una nitida intenzione. Sono grato al segretario del mio partito, onorevole Forlani, ed al presidente del Gruppo, senatore Gava, di aver tempestivamente dissipato il dubbio che io avevo sollevato sul meccanismo dell'incompatibilità e sul rischio che esso potesse in qualche modo incidere determinando la dissoluzione del rapporto tra il Ministro dimissionario e il corpo elettorale. Sono lieto di sapere che quel rapporto rimane integro; era, è un aspetto nodale della scelta che altri colleghi ed io abbiamo compiuto e con la quale vogliamo riconfermare tutti gli impegni che abbiamo assunto verso il corpo elettorale che ci ha sostenuto con il suo consenso.

Rimane il conforto, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, di tornare per altro titolo in quest'Aula, non su questi banchi ma tra voi, per proseguire insieme nell'opera che tutti senza distinzione di parte siamo impegnati a compiere per garantire la crescita civile e democratica di questo straordinario paese. *(Applausi dal Gruppo DC)*.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, è prassi del Parlamento respingere alla prima presentazione la domanda di dimissioni. A nome del Gruppo della SVP e del senatore Dujany, confermo la nostra posizione e dichiaro che respingeremo le dimissioni chieste dal senatore Vitalone.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-DN voterà per l'accettazione delle dimissioni del senatore Vitalone, proprio per evitare che si ripeta ancora una volta quel minuetto lezioso che dal punto di vista formale e sostanziale non fa onore a questa Assemblea.

Però, come avversario leale del senatore Vitalone, mi corre l'obbligo di prendere congedo da lui con una dichiarazione affettuosa di stima e di considerazione e con la preghiera di volermi perdonare per qualche spunto ed accenno polemico di troppo che c'è stato tra noi nei cinque anni trascorsi in quest'Aula e in occasione delle campagne elettorali.

Quello di oggi deve essere secondo noi un esempio di stile, al di là delle vicende che hanno portato il senatore Vitalone a rassegnare le dimissioni, perchè è bello combattere, è bello contrastare, è bello avere scontri, purchè tutto avvenga nel rispetto delle regole essenziali del rapporto tra galantuomini, dell'educazione e soprattutto della reciproca stima. In questo senso ringrazio il senatore Vitalone per quello che egli ha dato con la sua presenza per quattro legislature al Parlamento della Repubblica. *(Il senatore Misserville si congratula con il senatore Vitalone).*

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, colleghi, colleghe, ci troviamo di fronte alle dimissioni, forse anomale, del senatore Vitalone il quale, solo pochi giorni fa, le aveva ritirate: forse questo modo di procedere fa parte delle abitudini dei componenti del partito cui appartiene il senatore Vitalone. *(Proteste dal Gruppo della DC).*

Il segretario della Democrazia cristiana per due volte ha presentato le dimissioni e poi le ha ritirate e questo è un dato di fatto. *(Reiterate proteste dal Gruppo della DC).* L'onorevole Forlani per due volte ha presentato le dimissioni, ma ancora conserva il suo incarico nel quale sembra che adesso rimarrà «congelato».

Volevo solo esprimere questa notazione perchè credo sarebbe serio, una volta presentata una richiesta di dimissioni, mantenerla. Le dimissioni possono essere respinte in Assemblea, ma non credo possano essere presentate e ritirate a seconda di certi ondeggiamenti personali o di partito. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'accettazione delle dimissioni presentate dal senatore Vitalone.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.
I senatori che intendono astenersi voteranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreini, Anesi, Angeloni,

Bacchin, Baldini, Ballesi, Barbieri, Bargi, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Bono Parrino, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Capiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coviello, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbi, Fabj Ramous, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrara Salute, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Frasca,

Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giber-toni, Giorgi, Giovanniello, Giovanolla, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerritore, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Leoni, Liberatori, Lobbiano, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Maccanico, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Miglio, Mininni-Jannuzzi, Minucci Daria, Misserville, Molinari, Montini, Mora, Muratore,

Napoli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Pagliarini, Paini, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pellegratti, Percivalle, Perin, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinna, Pinto, Pishedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pozzo, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rocchi, Rognoni, Romeo, Roscia, Roveda, Rubner, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Senesi, Serena, Speroni, Sposetti, Staglieno, Struffi,

Tabladini, Tani, Tedesco Tatò, Triglia, Tronti,

Ventre, Venturi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zilli, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bonferroni, Cappuzzo, Covello, Cutrera, Genovese, Leone, Santalco, Vozi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico delle dimissioni presentate dal senatore Vitalone.

Senatori presenti	227
Senatori votanti	226
Maggioranza	114
Favorevoli	155
Contrari	50
Astenuti	10

Il Senato approva.

(Applausi dal Gruppo del PDS).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» (513) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 513.

Ha chiesto di parlare il ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, Reviglio. Ne ha facoltà.

REVIGLIO, *ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comunico all'Assemblea che, per la conversione in legge del provvedimento, il Governo pone la fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. *(Commenti dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS).*

PRESIDENTE. In relazione alla dichiarazione resa dal rappresentante del Governo, decido di convocare immediatamente la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari in vista delle determinazioni da assumere circa l'ulteriore corso del dibattito.

Richiami al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, intendo dichiarare, affinché ne resti traccia a verbale, che noi ci recheremo alla riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sulla base di ciò che abbiamo acquisito nella precedente vicenda riguardante il cosiddetto decreto antimafia, nel senso che la questione di fiducia che il Governo ha posto oggi non può stroncare la discussione generale già in atto. La questione di fiducia può intervenire sugli emendamenti e non - ripeto - sulla discussione generale.

In secondo luogo, faccio rilevare che il Governo pone la questione di fiducia non in presenza di un grande numero di emendamenti perchè abbiamo già dichiarato che, qualora il Governo non avesse posto la questione di fiducia, avremmo mantenuto soltanto venti emendamenti da sottoporre a votazione ritirando tutti gli altri. È chiaro che la questione di fiducia è stata posta dal Governo per altri motivi e di ciò il Governo stesso si assumerà la responsabilità.

Una terza questione, che solleverò in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e che voglio annunciare qui, riguarda il fatto che la questione di fiducia, a nostro giudizio, non può essere posta sull'unico articolo di conversione del decreto-legge ma su ciascuno degli articoli modificati dalla Camera.

PELLEGRINO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, la richiesta della fiducia all'Aula del Senato sull'articolo unico di conversione del decreto-legge al nostro esame si inserisce in quel vuoto regolamentare che già in una precedente occasione ha ricordato la collega Barbieri e che ancora la Giunta per il Regolamento non ha provveduto a colmare. Riconosco peraltro che questa volta il Governo ha posto la fiducia sul testo della legge e non su un suo emendamento integralmente sostitutivo e quindi la richiesta mi sembra legittimamente avanzata nella fase della discussione generale.

Vi sono però due profili regolamentari che vorrei segnalare alla Presidenza, al Governo e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari che stanno per riunirsi. Vero è che il Governo, costringendoci ogni volta ad occuparci di problemi gravissimi con decreti-legge che poi devono essere convertiti nei 60 giorni, crea delle distorsioni istituzionali che costringono anche il Senato a non osservare il proprio Regolamento. In questa vicenda il Regolamento non è stato osservato perchè la 1^a Commissione affari costituzionali del Senato ha reso il suo parere alla Commissione di merito quando questa aveva già concluso i propri

lavori. Ieri è iniziata la discussione generale ed addirittura il collega Libertini ha svolto la relazione di minoranza senza aver letto - io credo - il parere della 1ª Commissione che personalmente ho potuto leggere a discussione generale già iniziata grazie alla cortesia del Segretario generale.

Poichè la 1ª Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni che sono delle vere e proprie condizioni, chiedo che il Governo, nel porre la questione di fiducia, si faccia carico di tali osservazioni che presentano profili di costituzionalità che potranno avere anche rilievo nell'ulteriore fase di promulgazione della legge da parte del Capo dello Stato.

Vi è poi un secondo profilo che vorrei sollevare e riguarda la violazione del combinato disposto degli articoli 40 e 23 del Regolamento. Il decreto-legge in esame infatti contiene una disposizione sulla proroga delle concessioni agli enti ed alle società del settore delle partecipazioni statali che - a mio avviso - è sicuramente in contrasto con la direttiva europea sui settori esclusi. Perlomeno, poichè non chiedo ai colleghi di far proprie le mie opinioni, possiamo dire che sussiste un fondato sospetto di contrasto. Ciò avrebbe imposto, a norma dell'articolo 23 del nostro Regolamento, che l'affare venisse portato alla cognizione della Giunta per gli affari europei. Questo, dal punto di vista temporale, è ancora possibile e quindi io chiedo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi valuti l'opportunità e la necessità che domani mattina si convochi d'urgenza la Giunta per gli affari europei perchè renda all'Aula ed al Governo il proprio parere. Il Governo poi valuterà, anche sulla base di tale parere, se assumersi la responsabilità di chiedere la fiducia, come si assume la responsabilità di chiederla malgrado le osservazioni della 1ª Commissione sui profili di costituzionalità. A quel punto, ciascuno si assumerà le proprie responsabilità, il Governo per la sua parte, l'Aula per la sua, tenendo ben presente che la mia previsione - spero che possa essere smentita - è che se questo decreto-legge verrà varato nell'attuale testo, alla prima bolletta intestata ENEL spa avremo un pretore d'Italia che ci rinvierà alla Corte costituzionale...

ACQUARONE. Magari un conciliatore!

PINTO. Ora anche il giudice di pace.

PELLEGRINO... Come pure ritengo che in sede europea per la proroga delle concessioni, potremo avere più di un problema. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari esaminerà le varie questioni. Tuttavia ribadisco, al senatore Libertini che già in un'occasione precedente mi sono avvalso dei poteri presidenziali per consentire che proseguisse la discussione generale sul disegno di legge. Debbo dire che la mia interpretazione in questo senso è la più liberale perchè la richiesta di fiducia interrompe anche la discussione. Tuttavia, poichè non è corretto tradizionalmente farlo, ripeterò in questa occasione la linea che

ho già adottato nella recente vicenda del decreto-legge recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Per quanto riguarda poi le fondate osservazioni del senatore Pellegrino, debbo dire che certamente, per il futuro la materia è degna di approfondimenti, di riflessioni ed anche di correzioni, ma la apposizione della fiducia oggi crea una pregiudiziale che blocca ogni altra attività. Pertanto, non mi sentirei assolutamente di convocare la Giunta per gli affari europei; potrei trarre da questo precedente l'*input* a convocare, immediatamente, alla ripresa dei lavori, per questi problemi, che sono reali, la Giunta per il Regolamento e la Giunta per gli affari europei per quanto riguarda l'adeguamento alle normative europea, perchè anch'io ho l'impressione che vi siano problemi di compatibilità che debbono essere risolti.

Convoco pertanto immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per fissare il nuovo calendario, che verrà successivamente comunicato all'Assemblea, e per le determinazioni concernenti l'ulteriore corso dei lavori.

Sospendo la seduta fino alle ore 20.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 20).

Sui lavori del Senato.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si è riunita per prendere le necessarie determinazioni sullo svolgimento del lavoro relativo al decreto-legge sul risanamento della finanza pubblica dopo la apposizione della questione di fiducia.

È stato deciso che stasera non ci sarà ulteriore prosecuzione dei lavori e che la seduta di domani inizierà alle ore 9,30. Egualmente è stata convenuta, sempre a maggioranza, un'organizzazione della discussione sulla fiducia posta dal Governo sull'articolo unico che risulta la seguente: i tempi sono ripartiti tra i Gruppi per un totale di cinque ore: Gruppo della Democrazia cristiana 30 minuti; Gruppo PDS 40 minuti; Gruppo PSI 15 minuti; Gruppo Lega Nord un'ora; Gruppo Rifondazione comunista un'ora; Gruppo del Movimento sociale 30 minuti; Gruppo misto 30 minuti; dissenzienti dal Gruppo di appartenenza 30 minuti.

Resta inteso che in conformità della prassi l'organizzazione della discussione sulla fiducia sarà comprensiva di qualsiasi intervento, ivi incluse le dichiarazioni di voto, interventi dei dissenzienti e le questioni procedurali (richiami al Regolamento e richiami per l'ordine del giorno e dei lavori, questioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno).

È stato poi deciso che, dato che la Camera dei deputati ha modificato il decreto-legge sui termini fiscali, già approvato dal Senato, il provvedimento stesso sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea come ultimo argomento della giornata di domani, dopo quello sulle calamità naturali.

Le Commissioni competenti sono autorizzate a convocarsi non appena pervenuto il provvedimento stesso, anche in concomitanza con le riunioni dell'Assemblea.

Le cinque ore stabilite per il decreto-legge sulla finanza pubblica vanno dalle 9,30 fino alle 14,30. Immediatamente dopo è previsto lo svolgimento delle dichiarazioni di voto in modo che presumibilmente intorno alle ore 16-16,30 si concluda con il voto finale.

La Conferenza dei Capigruppo ha poi preso in considerazione l'altro provvedimento che è in prima lettura al Senato, la legge delega, sulla quale esisteva un precedente orientamento a terminare entro il 13-14 agosto in Commissione l'esame delle varie deleghe. La presentazione di emendamenti del Governo ha obbligato ad un approfondimento dei lavori ed ha indotto il Presidente della Commissione bilancio a formulare in sede di Conferenza dei Capigruppo un nuovo schema che prevede entro la giornata di domenica 9 agosto o al massimo di lunedì mattina di esaurire la discussione generale in Commissione sul provvedimento. I Gruppi sono impegnati a presentare i propri emendamenti entro le ore 16 di sabato 8 agosto. Quindi la Commissione, anziché il 12, il 13 e il 14 agosto, riprenderà i lavori a settembre, esattamente il 2 settembre, proseguendo nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5, in modo tale che l'Aula del Senato, anziché il 2 settembre, come era previsto in un primo tempo, riaprirà lunedì 7 settembre, con interrogazioni e interpellanze all'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

Nella seduta antimeridiana dell'8 settembre si discuterà il provvedimento sulla legge delega, che avrà ricevuto un doppio esame da parte della Commissione, vale a dire nei giorni di sabato e domenica prossimi e nella prima settimana di settembre. In base a quanto prospettato dalla Commissione bilancio, i Capigruppo hanno pertanto deciso che l'Aula esaminerà il provvedimento di legge delega nelle giornate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con seduta antimeridiana e pomeridiana. Il termine dunque per i nostri lavori sulla legge delega è stato fissato per giovedì 10 settembre.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, testè riunitasi, ha adottato ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento il seguente programma dei lavori per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

- Disegno di legge n. 463 - Legge delega per la riduzione della spesa pubblica
- Documento di programmazione economico-finanziaria
- Legge finanziaria 1993 e bilancio dello Stato 1993
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Autorizzazioni a procedere in giudizio
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nella stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 7 al 10 settembre 1992.

Lunedì	7 settembre	(pomeridiana) (h. 17,30)	} - Interpellanze ed interrogazioni
Martedì	8 settembre	(antimeridiana) (h. 10)	
»	8 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	} - Disegno di legge n. 463 - Delega al Governo in materia di riduzione della spesa pubblica (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	9 »	(antimeridiana) (h. 10)	
»	9 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	10 »	(antimeridiana) (h. 10)	
»	10 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	

La Commissione bilancio concluderà l'esame della legge delega entro la giornata di sabato 5 settembre.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, colleghi, non abbiamo approvato il calendario benchè contenga un aspetto positivo che intendo sottolineare. Secondo quanto avevamo sostenuto, la discussione in Commissione della legge delega verrà rinviata a settembre. È un punto importante e lo consideriamo un risultato conseguito. Non si tratta di un aspetto formale bensì di sostanza, dal momento che siamo di fronte ad un provvedimento di inaudita gravità, che ha già ricevuto il parere contrario delle Commissioni, e di conseguenza il tentativo di discuterlo e approvarlo prima di ferragosto era diretto a imbavagliare il Parlamento e a sopraffarlo. Consideriamo pertanto una vittoria nostra e del Parlamento il rinvio della discussione a settembre.

Tuttavia, nonostante questo aspetto positivo, votiamo contro il calendario e mi sento anzi obbligato ad avanzare una proposta alterna-

tiva, secondo la quale l'esame del disegno di legge n. 513 si dovrebbe concludere sabato mattina, perchè domani avremo bisogno di tempi diversi per la discussione.

Ma la questione per la quale ho chiesto la parola, oltre che per proporre un calendario alternativo che verrà messo ai voti, è che consideriamo ciò che sottende al calendario un fatto di notevole gravità. Devo dire di aver colto nella Conferenza dei Capigruppo, senza distinzione di partito, echi preoccupati da parte di parecchi colleghi. Infatti sotto vi è il problema del bavaglio che si sta mettendo al Parlamento. Abbiamo ricevuto dalla Camera un decreto-legge solo 8 giorni fa; un decreto che tutti definiscono di vitale importanza, a cominciare dal Governo. Però noi praticamente non abbiamo discusso questo provvedimento, perchè alla Commissione sono stati assegnati tempi ristrettissimi per poterlo esaminare e per valutare gli emendamenti, mentre in Aula il Governo, ponendo la questione di fiducia, ha in realtà bloccato i lavori.

Aggiungo (è stato già detto, ma deve essere ribadito) che il Gruppo di Rifondazione comunista ha ripetuto quotidianamente, già in sede di Commissione, che nonostante la presentazione da parte sua di numerosi emendamenti, se il Governo si fosse presentato sul terreno del confronto e del rispetto del Senato, li avrebbe ridotti al numero di venti. Di conseguenza la questione di fiducia non è giustificata dal numero degli emendamenti, rappresentando piuttosto la volontà del Governo di impedire che il Senato si esprima.

È già successo in occasione del decreto antimafia, quando è stata posta la questione di fiducia e non si è potuto discutere. Alla Camera invece questa possibilità vi è stata e io ne sono lieto. Nuovamente, però, tornando quel provvedimento in questa sede nella giornata di oggi, ci viene impedito di discuterlo. Non è possibile neppure modificare un articolo, correggendo con un emendamento un errore formale. E tuttavia domani ci verrà trasmesso dalla Camera il decreto sui termini fiscali e il Senato dovrà provvedere in due ore. Questa è una Camera di ratifica; siamo già passati a un sistema monocamerale: io lo auspico, ma non in questi termini. E soprattutto non vi è possibilità di espressione.

Inoltre la Conferenza dei Capigruppo non ha tenuto in alcun conto le osservazioni costituzionali che sono state espresse dal senatore Pellegrino. È un fatto che la nostra procedura è stata irregolare, perchè la Commissione affari costituzionali si è espressa troppo tardi rispetto all'*iter*, che è stato anticipato. E non sono questioni irrilevanti perchè se saltano le regole, salta la convivenza. Si è tenuto in assoluto non cale il problema della direttiva CEE, con il rischio, dopo aver concesso la fiducia, di avere una legge incostituzionale che potrà essere portata anche di fronte alla Corte dell'Aia.

ZECCHINO. La Corte dell'Aia?

LIBERTINI. ...Davanti alla Corte del Lussemburgo. Questo però non interessa il Senato; al Senato interessa solo chiudere domani, ad una certa ora; poi si possono mettere sotto i piedi le direttive CEE, i regolamenti, la Costituzione, non conta niente: vi è solo l'uso della fiducia come una clava che colpisce il Parlamento e gli impedisce di

esistere. Questo non possiamo accettarlo, è qualcosa che va al di là del calendario alternativo che propongo, è qualcosa che contesteremo con tutte le forze. Abbiamo fatto bene a presidiare quest'Aula, ci vorranno delle forme forti di protesta: non accettiamo l'imbavagliamento del Parlamento.

In secondo luogo, si è parlato di armonizzazione. Vi invito in proposito ad esaminare il Regolamento, dove si parla di armonizzazione e di Capigruppo. L'idea è che di fronte ad un provvedimento ci si possa mettere d'accordo per mantenerne la discussione entro certi tempi. Questa è una cosa, mentre ciò che si fa è il contingentamento, tanto è vero che i Capigruppo hanno imposto un orario contro il parere del Gruppo di Rifondazione comunista e contro il parere del Gruppo della Lega Nord. Non si tratta di un'armonizzazione, è un contingentamento che non è previsto nel Regolamento.

Inoltre, questo contingentamento presenta aspetti ridicoli: abbiamo sedici iscritti a parlare e dovremmo parlare per un'ora, un'ora ci è stata assegnata! Lo trovo ridicolo. Peraltro, come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo, noi abbiamo un'organizzazione in Gruppi che rappresenta una forma di mediazione politica. Ma qui non ci sono Gruppi, colleghi, ci sono i senatori che rispondono di fronte alla Costituzione e al corpo elettorale. Se cento senatori desiderano parlare e i Capigruppo non riescono a convincerli con gli strumenti politici... Voi decidete un'ora? Chi la decide? I Capigruppo? Chi sono i Capigruppo? Il Presidente può togliere a un senatore il diritto costituzionale di parlare? Questa è l'implicazione.

Al solito, si scrollano le spalle: si tratta di andar via sabato, di andare via la sera, di andare via; il problema è approvare questo decreto, far contento qualcuno. Noi stiamo stravolgendo i rapporti costituzionali, stiamo svuotando il Parlamento, lo stiamo riducendo a qualcosa che non c'è più, a una macchina fotocopiatrice. Il Senato in questo fa la parte peggiore.

Pertanto, non solo non approviamo il calendario, ma partiamo da qui per una protesta, che si articolerà in tutti i modi e in tutte le forme possibili, contro una sopraffazione ed un abuso che menomano la Costituzione e il ruolo del Parlamento. Di questo si tratta.

Infine, la questione del decreto-legge. Domattina facciamo la discussione, caro Presidente, ma per me è la discussione generale. Mi spiace, avete rigirato il Regolamento da tutte le parti e non avete trovato nessun punto dove si dica che la questione di fiducia interrompe la discussione: il Regolamento prevede espressamente che la fiducia interrompe le votazioni, non la discussione. Domani mattina, quindi, è discussione generale. Domani pomeriggio ci potranno essere gli interventi e le dichiarazioni di voto sulla fiducia; lì ogni Gruppo si regolerà come crede, ogni Gruppo potrà decidere anche di far parlare un oratore, va bene qualunque cosa, ma la questione di fiducia scatta nel momento in cui è finita la discussione generale. Sul Regolamento non c'è niente di scritto a questo riguardo. Vi sfido a citare una frase in questo senso; si parla sempre di votazioni e dunque questa è un'altra violazione dei rapporti.

In conclusione, non solo proponiamo un calendario alternativo, non solo abbiamo voluto esprimere una protesta molto forte, ma

aggiungiamo che la questione non si chiude qui: nasce stasera una grande questione sui rapporti fra Parlamento e Governo, sul ruolo del Senato e sui diritti costituzionali dei senatori. A partire da questa sera, in ogni momento, faremo valere con tutte le forme possibili il nostro diritto di senatori, di parlamentari di questa Repubblica, al rispetto della Costituzione e a non farci sopraffare da decisioni prese da Capigruppo che in realtà sono figure addirittura informali, previste non certo dalla Costituzione, ma dal Regolamento. Viva il Parlamento! (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una richiesta di voto di fiducia che io definisco immotivata in quanto il Governo ha avuto la fiducia già la scorsa settimana. Sembra quasi di trovarsi di fronte a quegli innamorati che non si fidano mai, che continuano a chiedere in continuazione all'altro se gli voglia bene e alla fine scoprono di avere le corna, nonostante tutte le dichiarazioni di fiducia. Parlando in maniera più seria, voglio dire che ci sentiamo veramente espropriati delle nostre facoltà di parlamentari. Non riusciamo mai a votare un emendamento, non riusciamo mai a fare una discussione con tempi ragionevoli. Il Gruppo che presiedo si è distinto per la brevità degli interventi ma la differenza tra la brevità e la nullità è la differenza tra la democrazia e la non democrazia.

Anche oggi abbiamo dimostrato che quando un provvedimento ha buoni motivi per essere approvato lo votiamo. Il nostro voto non è dato secondo schieramenti; noi votiamo secondo la consistenza e il contenuto dei provvedimenti. Il Governo, invece, pare abbia altri metodi di comportamento, tra l'altro assolutamente non giustificati da ragioni di tempo. Il decreto su cui oggi viene chiesta la fiducia scade addirittura il 9 settembre e dunque non vi è alcuna fretta, alcun motivo nè di chiedere la fiducia nè di contingentare i tempi. Si vogliono semplicemente strozzare le libertà democratiche. Il Gruppo della Lega Nord non sta a queste condizioni.

Già vediamo i deleteri effetti dell'azione del Governo; sappiamo che la Giunta regionale del Piemonte ha proposto un disegno di legge contenente misure impositive, in particolare un addizionale di 40 lire al metro cubo sul metano ad uso domestico e l'istituzione di un'imposta sulla benzina pari a 30 lire al litro. Questa non è una manifestazione dell'autonomia impositiva delle regioni. Le regioni vengono strozzate dallo Stato centralista che continua a tagliare i fondi cosicchè sono costrette a rivalersi sui contribuenti locali. Ciò accade perchè lo Stato continua a drenare risorse per gettarle via, per metterle nelle tasche dei tangentieri. Questo chiede il Governo.

La gente del Nord non ci ha mandati qui nè per fare le stampelle, nè per fare i reggicoda a nessuno, tanto meno ad un Governo di ladroni. A questo punto diciamo chiaramente che se la situazione non cambia, se non verranno restituiti metodi più accettabili e più corretti nel

rapporto tra Governo e Parlamento (forse sarebbe il caso di dire tra Governo e Senato, perchè è il Senato che viene sminuito nella sua importanza), la Lega Nord farà le sue scelte, una delle quali potrà essere quella, che ritengo importante e grave e alla quale forse saremo costretti, cioè dire: via da Roma. (*Applausi del Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, ritengo necessario fare una considerazione. Personalmente, sono sempre stato tra coloro i quali hanno contestato il sistema di regolazione delle discussioni e di contingentamento dei tempi. Tuttavia credo che il Senato stia vivendo un momento schizoide.

Siamo di fronte ad un decreto fiscale e tributario che quindi, per sua natura, ha il carattere della decretazione. Ci troviamo poi di fronte ad un Governo che, in relazione alla crisi economica complessiva che tutti riconoscono, si serve del diritto costituzionale di porre la questione di fiducia. Non vedo quale sia lo scandalo di fronte a questa posizione del Governo, a prescindere dal merito del provvedimento che avremmo contestato e contesteremo indipendentemente dalla questione di fiducia. Nel rapporto dialettico Governo-Parlamento, però, non vi è alcuno scandalo da sollevare.

Non vorrei, senatore Libertini, che il Senato della Repubblica si trasformasse in una stanza di compensazione delle frustrazioni esistenziali degli ex comunisti. (*Vive proteste del Gruppo di Rifondazione comunista*).

COSSUTTA. Noi siamo sempre comunisti, senatore Rastrelli, non ex comunisti.

RASTRELLI. Sto esprimendo un mio parere. A me pare che vi sia un atteggiamento che, lungi dal merito, attiene ad un processo psicologico che vi fa soffrire perchè la storia vi ha inchiodato. (*Commenti e proteste dal Gruppo di Rifondazione comunista*). La vostra unica speranza è quella di collegarvi ad un formalismo parlamentare.

LIBERTINI. Ormai siete a sostegno del Governo; siete una finta opposizione!

RASTRELLI. Per la Lega Nord il problema è diverso. Ci troviamo innanzi ad un fatto sperimentale. Tuttavia ai colleghi della Lega dico che nella misura in cui si riconosce che la situazione economica è gravissima, il Governo ha il dovere costituzionale di assumere gli atteggiamenti che ritiene opportuni. (*Commenti dal Gruppo della Lega Nord*). E le opposizioni hanno il loro diritto di opporsi nella misura corretta di una dialettica parlamentare.

Sono questi i motivi sostanziali - perchè chi fa politica deve fare sostanza e risponde al popolo - per cui approveremo il calendario

proposto. *(Applausi dai Gruppi del MSI-DN e della DC. Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione sulla proposta alternativa di calendario presentata dal senatore Libertini, che prevede di dedicare l'intera giornata di domani all'approfondimento della discussione e di votare il decreto-legge sulla finanza pubblica nella giornata di sabato, desidero ribadire alcuni punti. In primo luogo, non è assolutamente vero che il Governo non possa porre la fiducia prima dell'inizio o durante la discussione generale. Già altra volta ho reso noto che una questione di fiducia venne posta il 22 gennaio 1992, senza contestazioni, addirittura prima dello svolgimento della relazione orale sull'articolo unico di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Posso avere dei dubbi - e li ho espressi in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - sul fatto che sia opportuno ed elegante porre la questione di fiducia durante una discussione e a tal fine proposi allora ed ho proposto oggi di recuperare in parte il tempo della discussione sul merito del provvedimento fondendolo con quello della inevitabile discussione sulla fiducia. Tuttavia, non esiste il presupposto della contestazione. Allo stato degli atti la materia «voto di fiducia», che del resto è disciplinata in modo molto sommario, consente al Governo di porre la questione di fiducia in qualunque momento: il che sostanzialmente fa decadere tutto il resto.

Si può auspicare che la disciplina sia rivista; senatore Pellegrino, sono pronto a favorire in settembre un esame della Giunta per il Regolamento e della Giunta per gli affari delle Comunità europee in ordine alle questioni aperte, ma allo stato degli atti ci muoviamo secondo quella che è stata la prassi della Repubblica dal 1948 in avanti, senza alcuna lesione di nessun diritto di qualcuno. Quindi, non ha alcuna giustificazione il linguaggio di protesta che continua a minacciare occupazioni od altro su fatti che sono attinenti a rapporti politici che debbono essere risolti in sede politica e non con violenze e intimidazioni. *(Applausi dei Gruppi della DC e del PSI. Proteste del Gruppo di Rifondazione comunista).* L'occupazione è sempre un atto di violenza!

CROCETTA. Allora, anche Gandhi era violento!

GALDELLI. La fate voi la violenza!

PRESIDENTE. Noi non facciamo alcuna violenza. Io respingo questa accusa. Dico soltanto che chi occupa illecitamente un luogo pubblico compie un atto di intimidazione e di violenza! *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto).*

In secondo luogo, constato con grande soddisfazione... *(Commenti del senatore Crocetta).* E mi lasci parlare, senatore Crocetta, lei ha parlato tutto il giorno. Lasci parlare almeno il Presidente!

MAZZOLA. Un po' di rispetto!

CROCETTA. Ma lei, Presidente, ci dice che siamo violenti.

PRESIDENTE. Siete seguaci di Gandhi e della non violenza, voi!

LIBERTINI. E non mafiosi.

PRESIDENTE. Come stavo dicendo, in secondo luogo constato con soddisfazione il moltiplicarsi dei bicameralisti intorno a me. Qualche anno fa, nelle battaglie condotte in questo ramo del Parlamento, ero abbastanza solo nel sostegno accanito, appassionato e senza riserve della formula bicamerale, mentre vi erano interi settori politici che erano addirittura contrari e che continuavano a porre il monocameralismo come soluzione dei problemi. Vedo con piacere e sono contento che il senatore Libertini è diventato un bicameralista accanito. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI. Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

COSSUTTA. Siamo sempre per una sola Camera!

PRESIDENTE. Senatore Cossutta, mi lasci esprimere il mio apprezzamento. *(Commenti della senatrice Salvato).* Senatrice Salvato, lei ha già parlato abbastanza ieri. Io constato con soddisfazione che vi è stato da parte di alcuni un cambiamento di opinione.

LIBERTINI. Siamo per una sola Camera anche ora!

PRESIDENTE. Debbo però anche dire che sono il primo a tutelare i diritti del Senato quando vi sono inadempienze della Camera e non credo di essere stato mai secondo a nessuno in questo campo. Il caso vuole che il decreto-legge su cui oggi è stata posta la fiducia, la fiducia l'ha avuta anche alla Camera. Pertanto, noi ci possiamo eventualmente lamentare - ed io l'ho fatto, anche pubblicamente - che sul decreto-legge recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa sia stato adottato un diverso sistema alla Camera, dopo aver utilizzato la fiducia al Senato. Questa è un'osservazione giusta riferita a cose che debbono essere criticate e rimosse. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto).*

COSSUTTA. Ma continueremo la battaglia!

PRESIDENTE. Ma io sono contento, perchè nella battaglia che continuerò a portare avanti per evitare tentativi di sopraffazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, so che avrò dietro di me uno schieramento molto più vasto di quello che avevo una volta e questo mi riempie di soddisfazione.

COSSUTTA. Lei deve sentirsi il Presidente di tutto il Senato e non della maggioranza.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Cossutta, io non ho fatto alcun riferimento alla maggioranza, cosa c'entra la maggioranza con il bicameralismo? Fra l'altro, la maggioranza sul bicameralismo è divisa, così come lo è la minoranza. Non ho parlato minimamente di diritti della maggioranza, bensì di prassi di Governo, di istituti che possono essere rivisti e della necessità che siano mantenuti buoni rapporti con la Camera nella coscienza dei diritti del Senato. La maggioranza non c'entra nulla! Non ho difeso la maggioranza.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Libertini.

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale!

PRESIDENTE. Voi avrete capito perchè ho evitato di rispondere al senatore Speroni sul «via da Roma». È evidente che io non potrei mai sentirlo, nè in lingua italiana nè in lingua tedesca. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

COVIELLO. Signor Presidente, chiediamo la verifica dei nomi dei dodici senatori che richiedono la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito i senatori segretari a verificare se tale richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

FABBRI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Bravo, senatore Libertini, lei è con la Lega, con i reazionari della Lega!

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in un numero legale.

(Applausi dal Gruppo della DC. Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Libertini.

Non è approvata.

Il calendario dei lavori in precedenza comunicato resta pertanto definitivo e sarà distribuito.

Sulla modificazione regolamentare precedentemente approvata

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, per un errore materiale durante la redazione delle bozze, nella proposta di modificazione del Regolamento si fa riferimento, a differenza di quanto avevamo scritto, a liste di candidati. Questo non è corretto, perchè al Senato non ci sono liste (anche se impropriamente si dicono tali), ma candidati. Poichè si tratta di un errore meramente formale, chiedo che in sede di coordinamento anzichè parlare di «proprie liste di candidati» si parli di «propri candidati» poichè è più corretto.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, non mi sembra pertinente l'osservazione del senatore Acquarone, poichè qui non si tratta di coordinare niente con nient'altro. Semplicemente, è stato commesso un errore, perchè qualcuno, pur non essendo stato premiato dall'elettorato, ha insistentemente chiesto di costituire un Gruppo. A quanto pare, è così ignorante delle leggi elettorali che non sa che al Senato anzichè le liste si presentano i Gruppi. La proposta è stata votata in quella forma e con quelle parole; il testo votato è quello e se non ha senso vorrà dire che non si applicherà.

Noi siamo assolutamente contrari e la nostra proposta è di procedere di nuovo alla votazione, con tutte le procedure connesse, ivi compresa la presentazione di emendamenti, poichè questo ci è stato negato, sempre per una questione formale, di tempi.

A questo punto, non possiamo accettare che la forma valga per noi e non per gli altri.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, per ragioni di rispetto formale dei testi che escono dall'Aula, ritenevo che in sede di coordinamento si potesse operare tale inserimento e ne sono tuttora persuaso.

Tuttavia, poichè in quest'Aula ormai la Lega anzichè far parlare di problemi di diritto parlamentare e costituzionale il professor Miglio, che sembra sia competente, fa parlare l'illustre professor Speroni, ritiro la proposta avanzata, dal momento che agli effetti del nostro Regolamento il concetto di lista ed il concetto di Gruppo sono identici.

PRESIDENTE. Onorevoli, colleghi, resta quindi definitivo il testo in precedenza approvato dall'Assemblea.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge già assegnato a detta Commissione in sede referente:

BISCARDI. - «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative» (269).

La 7^a Commissione permanente è autorizzata a convocarsi sin d'ora, purchè in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea.

Su richiesta della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

CITARISTI ed altri. - «Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» (516).

La 10^a Commissione permanente è autorizzata a convocarsi sin d'ora, purchè in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 7 agosto 1992**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani venerdì 7 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate (542) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 20,40).

Allegato alla seduta n. 27**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1436. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti» (394-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 5ª Commissione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 5 agosto 1992, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MONTRESORI, GOLFARI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO, MEO e PICANO. - «Legge-quadro in materia di cave e torbiere» (543);

GOLFARI, MONTRESORI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO, MEO e PICANO. - «Proroga dei contributi Gescal e modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 60» (544);

CALVI, SELLITTI, MARNIGA, PISCHEDDA, VOZZI, PIERRI e STRUFFI. - «Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria» (545);

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, PELLEGATTI e TEDESCO TATÒ. - «Norme per la tutela della dignità e della libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro» (546);

FAVILLA, BONO PARRINO e SCHEDA. - «Integrazioni alla normativa vigente in materia di pensioni di guerra e adeguamento di taluni trattamenti» (547);

COVATTA, MANIERI, PISCHEDDA, RICEVUTO e RUSSO Giuseppe. - «Norme di principio sul sistema museale nazionale e sull'autonomia dei musei» (548).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ZAPPASODI e GIUGNI. - «Norme per l'inserimento dei nefropatici nel lavoro. Disciplina dei periodi di riposo a fini terapeutici dei cittadini emodializzati» (549).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 3 agosto 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), relativo all'esercizio 1991.

Detta documentazione è stata inviata alla 10^a Commissione permanente.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 1.

Mozioni

ZUFFA, GUALTIERI, CABRAS, MAISANO GRASSI, SALVATO, CHIARANTE, GRANELLI, COVI, FERRARA SALUTE, TEDESCO TATO, VENTRE, DE MATTEO, GRECO, SMURAGLIA, SALVI, BETTONI BRANDANI, PECCHIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BRUTTI, ROCCHI. - Il Senato,

premessò:

che oggi in Italia, come in Europa e in altri paesi del mondo, la repressione del traffico illegale della droga, pur in presenza di leggi fortemente sanzionatorie, omogenee e coordinate secondo vincoli internazionali, non riesce a colpire il fenomeno e non si è affatto ridotto, anzi, si è accresciuto il potere delle organizzazioni criminali del narcotraffico;

che le strategie internazionali di guerra alla droga lasciano prevedere il non conseguimento degli obiettivi prefissati e un ulteriore aumento del potere dei narcotrafficcanti in presenza di accordi internazionali sull'apertura dei mercati economici e finanziari europei, anche rispetto al nascente coinvolgimento di alcune Repubbliche dell'Est europeo nella produzione, nello smercio di sostanze stupefacenti, nonchè nell'acquisizione di denaro sporco;

che, attraverso la diffusione sempre più massiccia di sostanze stupefacenti, nonostante l'aumento dei sequestri di droga, le organizzazioni criminali si guadagnano il controllo sociale di interi strati di popolazione e di vaste aree di territorio, impedendo la crescita e lo sviluppo di un'economia non criminale, con devastanti riflessi sociali;

che il narcotraffico costituisce ormai un attentato alla legalità, alla tenuta delle istituzioni democratiche, alle regole dello Stato civile;

preso atto delle dichiarazioni rese dal Ministro di grazia e giustizia sulla necessità di una concertazione internazionale di eventuali nuovi orientamenti in materia di politica sulla droga,

impegna il Governo:

a proporre nelle sedi internazionali e prioritariamente nella CEE la necessità e l'urgenza di una valutazione, senza pregiudiziali ideologiche, sulla reale efficacia delle legislazioni proibizioniste in relazione agli obiettivi di lotta al narcotraffico e di contenimento sociale dei danni della diffusione di stupefacenti;

a individuare nuove strategie e legislazioni con l'obiettivo di contrastare la diffusione dell'illegalità legata al narcotraffico, che crea ripercussioni gravissime sulla pacifica convivenza civile e pone persino a rischio la sovranità statale.

(1-00034)

Interpellanze

D'AMELIO, DI NUBILA, COVIELLO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che la Basilicata sembra essere del tutto trascurata dalle Ferrovie dello Stato, dal momento che:

la tratta ferroviaria Battipaglia-Metaponto risulta chiusa per lavori da oltre 5 anni, pur essendo l'unica arteria trasversale della Basilicata per il collegamento con Roma, il Nord d'Italia e il Sud;

la tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro risulta chiusa da molti anni, senza che si conoscano programmi di ammodernamento e tempi attuativi;

la tratta ferroviaria Potenza-Melfi-Foggia mostra pesanti carenze strutturali e funzionali, malgrado l'insediamento della FIAT a Melfi ne esiga il potenziamento e l'ammodernamento;

registrato il grande disagio delle popolazioni lucane, costrette all'uso di pullman alternativi o delle automobili private, con l'aumento di incidenti stradali e dell'inquinamento ambientale;

considerato che l'insediamento della SNIA in Val Basento e della FIAT a Melfi esigono anche strutture ferroviarie moderne e funzionali, si da garantire rapidi e sicuri spostamenti anche dei lavoratori pendolari,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

programmi e tempi di ammodernamento e potenziamento della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto, risultando inaccettabile che una importante arteria debba ancora restare chiusa al traffico;

programmi e tempi di attuazione di ammodernamento e potenziamento della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, considerato che le popolazioni si stanno dimenticando persino dell'esistenza di una arteria che pure ha la sua importanza per la crescita economica e sociale di quella importante area;

programmi e tempi di realizzazione di ammodernamento e del potenziamento della tratta ferroviaria Potenza-Melfi-Foggia.

(2-00092)

D'AMELIO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che i cittadini hanno diritto alla informazione, strumento indispensabile alla crescita della vita civile;

constatato che tra i diversi canali di informazione, gran parte degli italiani utilizza lo strumento radio-televisivo;

visto che, soprattutto i servizi giornalistici televisivi che informano dell'attività parlamentare si effettuano in orari non agevoli (quasi sempre la rubrica giornaliera «Oggi al Parlamento» o le altre simili vanno in onda oltre la mezzanotte), impedendo di fatto alla gran parte dei cittadini di fruire della informazione sull'attività parlamentare, proprio nel momento in cui si registra tanto qualunquismo che accresce nei cittadini la sfiducia nel Parlamento e nelle istituzioni democratiche,

l'interpellante chiede di conoscere quali concrete e sollecite iniziative si intenda promuovere per migliorare il servizio radio-televisivo che informa dell'attività parlamentare, in modo da avvicinare sempre più i cittadini al Parlamento, massimo organo di rappresentanza e di legittimazione della democrazia.

(2-00093)

LIBERTINI, LOPEZ, CROSETTA, SARTORI, FAGNI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere sull'informazione che la RAI-TV realizza sui lavori parlamentari. Questa informazione è oggi monca, frammentaria, spesso segnata dalla censura e compiuta in ore notturne; realizza spesso una vera e propria censura dei lavori parlamentari.

Si chiede altresì al Governo se non intenda, per correggere una tale situazione, adottare le seguenti misure:

a) istituire, come avviene già in altri paesi, un canale televisivo della RAI dedicato ai lavori del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) collocare la rubrica «Oggi al Parlamento», sia televisiva che radiofonica in fasce orarie diverse, di ampio ascolto, rendendo anche la sua organizzazione meno burocratica e più giornalistica. Un comitato di parlamentari potrebbe controllare la trasmissione, senza interferire nella fattura giornalistica, per garantire la correttezza e l'imparzialità dell'informazione.

(2-00094)

Interrogazioni

VISIBELLI, SPECCHIA. - *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente.* - Con riferimento alle odierne notizie di stampa relative a delle intese in atto tra le Ferrovie dello Stato e la Chicago Waste Management (multinazionale dello smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali) allo scopo di instaurare una collaborazione finalizzata al trasporto dei rifiuti di città della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche e al loro incenerimento in impianti da realizzare nelle aree dismesse di proprietà delle Ferrovie dello Stato nel Centro-Sud, gli interroganti, ribadendo:

a) che la pianificazione dello smaltimento dei rifiuti urbani spetta alle regioni e non ad una multinazionale;

b) che il trasporto di rifiuti su grandi distanze è contrario al principio che ognuno debba smaltire i propri rifiuti;

c) che l'utilizzo di megainceneritori (contrario al programma ministeriale in materia di tutela dell'ambiente) impedisce lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio, per i quali è necessaria la creazione di una organizzazione capillare;

d) che nelle regioni del Sud già sono stati smaltiti e tuttora lo

sono, legalmente ed illegalmente, rifiuti solidi urbani e rifiuti tossici e nocivi provenienti da zone del Nord Italia con grave danno per l'ambiente,

chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo e il commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato non intendano sollecitamente riferire in proposito presso le Commissioni 8^a e 13^a.

(3-00133)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CROCETTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la stampa quotidiana e periodica ha più volte accennato ai rapporti di lavoro intercorsi negli anni passati fra le molte società a partecipazione statale ed il professor Giuseppe Guarino, attuale Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati gli incarichi affidati dalle società a partecipazione statale allo studio Guarino;

l'entità delle parcelle che le diverse società (Finmeccanica, Iritecna, STET, SIP, eccetera) hanno versato per tali attività;

se non si ritenga che sia opportuno far conoscere quale sia l'ammontare del reddito che al professor Guarino è derivato da tali incarichi negli ultimi cinque anni;

se tale attività professionale venga ritenuta compatibile con il ruolo istituzionale di altissimo livello che attualmente occupa il professor Guarino, ruolo che dovrebbe essere caratterizzato dalla più assoluta obiettività ed imparzialità di giudizio.

(4-00825)

LORETO, STEFANO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la direzione dell'ILVA ha deciso di mettere in cassa integrazione ordinaria 3.200 lavoratori dello stabilimento di Taranto dal 31 luglio al 30 settembre 1992;

che tale ricorso alla cassa integrazione ordinaria si aggiunge al massiccio ricorso già in atto a quella straordinaria, contribuendo ad accrescere la preoccupazione di tutti i lavoratori di un'area industriale in crisi;

che la decisione colpisce un'area già duramente colpita dalla deindustrializzazione che ha già tagliato oltre 17.000 posti di lavoro negli ultimi sette anni;

verificato:

che risulta inattuato il piano di reindustrializzazione varato dal CIPI;

che dal pacchetto Ta-1 sono stati attivati solo 235 posti di lavoro su 1.617 programmati;

che il pacchetto Ta-2 è del tutto irrealizzato, poichè i programmi dell'IRI e dell'ILVA sono venuti meno;

ritenuto:

che la riorganizzazione dell'ILVA, indispensabile per avere competitività sui mercati, non può essere scissa dalla contestuale accelerazione dei programmi di reindustrializzazione;

che diversamente si creerebbe una situazione di deperimento dell'apparato produttivo e di forti tensioni sociali, gli interroganti chiedono di sapere:

- 1) quale valutazione venga data riguardo alla decisione della direzione dell'ILVA;
- 2) quali iniziative si intenda adottare a fronte della difficile e drammatica situazione nella quale si dibatte l'intera area ionica.

(4-00826)

SERENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che la società consortile Marca Trevigiana srl ha presentato il progetto «Prosecco 2000», a norma del decreto attuativo della legge n. 752 del 1986;

che tale progetto, presentato il 14 novembre 1991, è stato accolto positivamente dalla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come si evince dal fatto che nessuna modifica sostanziale al progetto stesso è stata richiesta,

l'interrogante chiede di sapere quali motivi impediscano al Ministro in indirizzo di emanare il decreto di approvazione del progetto e come tali ritardi possano ritenersi in sintonia con i principi di trasparenza previsti dalla legge n. 241 del 1990.

(4-00827)

SERENA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che nei giorni 14, 16 e 21 luglio 1992 l'Alitalia ha cancellato il volo Treviso-Roma delle ore 7,55;

che i voli di martedì 14 e giovedì 16 luglio 1992, quest'ultimo con 44 prenotazioni, sono stati cancellati senza alcun preavviso all'utenza;

che in data 20 luglio 1992 la società accettava le prenotazioni per il volo del giorno successivo, pur sapendo che questo non sarebbe stato effettuato;

che, comunque, numerose sono state le cancellazioni di voli nel corso delle ultime settimane,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire presso i responsabili di gestione del servizio al fine di assicurare la cessazione di tali disagi.

(4-00828)

SERENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che i dati del censimento degli impianti sportivi elaborati dal CONI in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto di credito sportivo forniscono per il Veneto un quadro non certo edificante;

che dall'indagine, relativa ad 11.865 spazi esaminati, si evince che il 24,8 per cento di questi necessitano di interventi di sistemazione;

che l'11,9 per cento di essi ha bisogno che vengano sistemati gli spazi riservati all'attività sportiva;

che l'1,8 per cento ha problemi per i posti riservati agli spettatori,

il 3,1 per cento per i servizi igienici e il 7 per cento per i servizi di supporto;

che, in totale, gli spazi necessitanti di una sistemazione sarebbero 2.876;

che le province più carenti sul piano della conservazione degli impianti sarebbero quella di Venezia, dove ben il 42,8 per cento degli impianti censiti viene giudicato insufficiente, quella di Belluno (34,8 per cento) e di Padova (28,1 per cento);

che tali dati, comunicati dal CONI nel 1991, si riferiscono ad un censimento avviato nel 1989 e quindi abbisognano di un opportuno aggiornamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia possibile avere un quadro più aggiornato sullo stato degli impianti sportivi nel Veneto;

b) quali iniziative siano state assunte dal 1991 ad oggi e quali interventi siano stati programmati per il risanamento degli impianti sportivi «malati» del Veneto.

(4-00829)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la questura di Vicenza, costata circa 14 miliardi, versa in uno stato di indicibile abbandono;

che si verificano continue infiltrazioni d'acqua e ovunque si possono notare ampie macchie di muffa;

che la palestra è priva di bagni e per tale motivo è da tempo inutilizzata;

che in alcuni reparti si notano infissi barcollanti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti interventi il Ministro dell'interno intenda assumere per far fronte a questa situazione di totale abbandono.

(4-00830)

SERENA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la provincia di Treviso, fino a poco tempo fa considerata una tra le sette province d'Italia a più basso tasso di criminalità, sta rapidamente allontanandosi da queste posizioni di primato;

che giornalmente si verificano furti e rapine (109 nel 1991 contro le 54 nel 1984) e che gli incendi dolosi e le intimidazioni a scopo di estorsione stanno assumendo proporzioni preoccupanti;

che la questura di Treviso dispone di 216 uomini, solo 26 dei quali svolgono quotidianamente attività operativa su di un territorio provinciale di circa 740.000 abitanti;

che nel comune di Treviso opera di norma una sola volante;

che attualmente un consistente numero di uomini, sottratto alle normali attività lavorative, è impegnato in un'operazione che si presume di non breve durata,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che a Treviso l'organico delle forze di polizia è praticamente rimasto invariato negli ultimi dieci anni, a fronte dell'*escalation* delle attività criminose in provincia;

se non si ritenga di dover trasferire al più presto almeno 18

uomini presso la questura di Treviso, al fine di poter rendere operativo l'uso di una seconda volante;

se non si ritenga di adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare la trasformazione di fenomeni di delinquenza comune in criminalità organizzata.

(4-00831)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in tutto il Veneto si va manifestando un clima di crescente tensione a causa del continuo sorgere di campi nomadi quasi sempre privi di strutture e servizi;

che in questi giorni hanno avuto luogo, in provincia di Treviso, manifestazioni e proteste anche a Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto e Onigo di Piave nel comune di Pederobba;

che tali proteste, catalogate impropriamente come episodi a sfondo razzista, sono pienamente giustificate in quanto è del tutto legittimo il diritto dei residenti ad una tutela sanitaria nonché dell'ordine pubblico;

che tali situazioni di disagio sono quasi sempre imputabili alla latitanza di alcune amministrazioni comunali;

che è un teorema facilmente dimostrabile e sostenuto anche dalle forze dell'ordine quello in base al quale alla presenza nomade in determinate aree, corrisponde un aumento di atti delinquenti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure si intenda adottare per fronteggiare il problema e, in particolare, se non si ritenga di dover sollecitare le amministrazioni comunali interessate quantomeno ad attrezzare igienicamente le aree occupate.

(4-00832)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se risponda al vero che presso la questura di Vicenza si verifica non di rado uno scambio di mansioni per cui impiegati civili sbrigliano pratiche che dovrebbero essere di esclusiva competenza del personale di polizia.

(4-00833)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che numerosi tratti della strada statale «Feltrina» che collega Treviso a Feltre non riescono a sopportare l'intenso traffico che intasa l'arteria, in modo particolare nei momenti di più alto flusso turistico;

che nei giorni festivi si verificano puntualmente gravi incidenti specie all'altezza delle località di Signoressa nel comune di Trevignano e di Biadene nel comune di Montebelluna, nonché nei comuni di Cornuda, Crocetta del Montello (zona industriale) e Quero (Belluno);

che in certi tratti, come a Biadene di Montebelluna (all'altezza dell'immissione di via Feltrina nord e via Groppa nella strada statale «Feltrina»), un intervento minimo ovvierebbe alla situazione;

che, nonostante i ripetuti solleciti in tal senso, l'amministrazione comunale non ha ritenuto di doversi far interprete di questo stato di cose presso i competenti organi,

l'interrogante chiede di sapere come ci si intenda attivare per porre rimedio alla situazione.

(4-00834)

SERENA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, nel Veneto, tra le emergenze che richiederebbero un più incisivo ed immediato intervento dello Stato, vi sono i fenomeni montanti e spesso intrecciati della crescita incontrollata dell'immigrazione extracomunitaria e della delinquenza organizzata;

che tale intreccio è dimostrato dal sempre più frequente coinvolgimento di immigrati extracomunitari in episodi di traffico di droga, furti e sfruttamento della prostituzione, fenomeni, questi, costituenti le principali fonti della malavita;

che, secondo le ultime statistiche a disposizione, risulterebbe che la stragrande maggioranza dei furti nelle abitazioni sarebbe da addebitare ai nomadi, ai quali le leggi in vigore nel nostro paese assicurano ampie tutele e garanzie, senza pretendere un ovvio rispetto delle leggi e delle norme di vita del paese ospitante;

che, a differenza del rigore adottato per i cittadini italiani, non vi è alcun controllo sulla popolazione immigrata e che, ad esempio, il sindaco di Cornuda (Treviso) ha dichiarato in questi giorni, in risposta ad una interrogazione consiliare, di non essere in grado di sapere quale lavoro svolgano gli extracomunitari residenti nel comune pur se regolarmente censiti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga:

di dover invitare tutti i comuni a fornire periodicamente i dati aggiornati relativi alle attività svolte dai residenti extracomunitari;

di provvedere all'immediato rimpatrio degli autori di gravi reati.

(4-00835)

SERENA, STAGLIENO. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso:

che risulterebbe che le coste e i porti del Montenegro sono stati minati dai serbi come contromossa all'*embargo* decretato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ai danni della nuova Jugoslavia guidata da Belgrado;

che, secondo un allarme lanciato dalla compagnia dei Lloyds di Londra, vi è il pericolo che queste mine vadano alla deriva, con conseguenze facilmente prevedibili;

che analogo allarme sembra essere stato emesso dall'ufficio idrografico della Marina degli Stati Uniti;

che il nostro Ministero della difesa ha invece dichiarato che «nessun avvistamento di mine è stato segnalato dalle unità delle Marine militari nazionale e alleate in Adriatico»,

gli interroganti chiedono di sapere su quali dati certi si basino le dichiarazioni rilasciate dal Ministero della difesa.

(4-00836)

PROCACCI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.* - Premesso:

che durante il *summit* di Rio de Janeiro sull'ambiente il Presidente brasiliano Collor de Mello aveva annunciato a tutto il mondo che il suo Governo avrebbe dato agli *indios* Yanomami le terre che essi abitano nello Stato di Roraima al confine con il Venezuela;

che il Governo brasiliano aveva a tale scopo emanato un decreto;

che, passato il *summit* di Rio, il decreto, che delimitava decine di «isole» di foresta per una superficie di 90.000 ettari, è stato annullato, come riferiscono diverse fonti;

che gli *indios* dovranno quindi continuare a subire la pressione dei cercatori d'oro, dei *garimpeiros* e dei soldati che stanno militarizzando la fetta di foresta vergine in cui vivono, dovranno continuare a morire a migliaia come è successo negli ultimi anni (il 15 per cento della popolazione è scomparso), mentre è del tutto plausibile che continui la distruzione della foresta tropicale,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano intenda intervenire in tutte le sedi internazionali per invitare il Governo del Brasile a rispettare le decisioni assunte durante il vertice mondiale di Rio de Janeiro in merito al riconoscimento del possesso delle terre e del diritto alla vita del popolo Yanomami.

(4-00837)

ROVEDA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la provincia di Lecco è ormai una realtà, ma i suoi musei sono quasi tutti chiusi e dunque un patrimonio d'arte, di cultura, di tradizioni è sottratto ai cittadini, legittimi proprietari di questi tesori;

che nella indifferenza generale il museo storico alla Torre Viscontea, in piazza XX Settembre, a Lecco è chiuso da oltre dieci anni: le raccolte storiche che vi erano conservate, dono dei cittadini, sono state imballate e portate a Villa Manzoni dove sono impediti alla fruizione;

che stessa fine ha fatto la raccolta allestita nel 1970 per commemorare e ricordare la Resistenza;

che a palazzo Belgioioso le sale visitabili sono un paio, al piano terreno, e riguardano materiale non significativo;

che tutto il resto dell'edificio Belgioioso, comprese le grandi sale a volta, è inagibile e vuoto e tutto il materiale, imballato, è accuratamente occultato alla vista dei visitatori;

che al Calcotto, dimora del Manzoni, è fruibile solo il piano terreno in quanto al piano superiore il ritiro da parte della soprintendenza della collezione Morlotti ha favorito la chiusura della pinacoteca ivi esistente;

che, senza ulteriormente dilungarsi, il degrado e l'abbandono sono le parole d'ordine ed il fine operativo dei preposti ai musei lecchesi;

constatato:

che le due cause del fenomeno invocate dai responsabili sono sempre le solite, e cioè la mancanza di personale e la mancanza di fondi;

che alla prima carenza fa fronte un esubero del personale insegnante della scuola talmente imponente che per il suo utilizzo non economico si è dovuti ricorrere alla disastrosa pratica della codocenza, mero artificio per giustificare l'erogazione di due stipendi laddove ne è da sempre bastato uno; lo spreco si sarebbe evitato avviando parte di questo personale alla gestione dei beni culturali, risolvendo quindi due problemi in uno;

che alla seconda carenza fa da contraltare un ritorno risibile delle risorse versate dalla provincia di Lecco al Governo centralista; si tratta di una situazione intollerabile, tipica del colonialismo interno di questo paese a sfavore del Nord, ed ancor più rivoltante, quando si nota che il ritorno alle regioni meridionali raggiunge il 90 per cento, molto di più di quello concesso alle regioni a statuto speciale,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa il Ministro intenda fare in concreto per sanare la situazione e quale sia il calendario dei suoi interventi sul territorio lecchese;

se, nell'ambito dell'autonomia impositiva locale, non sia possibile trarre risorse, in alternativa al prelievo centralista e non in aggiunta, per far fronte a questo investimento, senz'altro produttivo se oculatamente sfruttato nell'ambito della fruizione del turismo culturale.

(4-00838)

ROVEDA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da notizie di stampa attendibili a Milano si rileva una situazione negli IACP e nelle case comunali allarmante e sintetizzabile come segue: appartamenti IACP occupati abusivamente 4.975, appartamenti comunali occupati abusivamente 866, morosità allo IACP 68 miliardi, morosità al comune 16 miliardi, inquilini morosi al 30 marzo 1992 82.000;

che nel resto d'Italia la situazione non potrà che essere simile;

viste le disastrose finanze pubbliche che obbligano il Governo a provvedimenti espropriativi di dubbia costituzionalità,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a realtà la situazione illustrata dalla stampa e qui riportata;

se non si ritenga opportuno un esame dei bilanci di tali enti da parte della Corte dei conti;

se non si ritenga necessario:

procedere alla cacciata dei morosi ed al recupero per quanto possibile del non pagato, sostituendo poi gli insolventi con inquilini più affidabili;

verificare quali responsabilità abbia la direzione degli enti in oggetto sulla inqualificabile tolleranza di tale situazione;

verificare se la fattispecie descritta non sia l'attuazione di una rendita clientelare probabilmente lottizzata;

fare pressione sui Ministri finanziari al fine di cominciare ad eliminare le rendite politiche, gli sprechi, la tolleranza dell'appropriazione indebita, prima di procedere con nuovi fantasiosi prelievi fiscali a distogliere altre risorse alla produzione di ricchezza, indirizzandole poi ad alimentare il malaffare di cui ai precedenti capoversi.

(4-00839)

SERENA, PAGLIARINI, CAPPELLI, BOSO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge n. 413 del 30 dicembre 1991 all'articolo 12, comma 2, non esclude dalle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo le associazioni pro loco;

che tali associazioni, ancorchè svolgano occasionali attività commerciali, perseguono con i proventi delle medesime fini statutarie a carattere sociale, turistico e comunque non di lucro;

che le attività di cui trattasi si esplicano avvalendosi di strutture a carattere tipicamente volontaristico;

che i bilanci delle associazioni pro loco sono annualmente sottoposti alla approvazione dell'assemblea dei soci e depositati entro i termini presso l'ente regionale competente, assumendo quindi la connotazione di atti pubblici;

che la legge n. 398 del 16 dicembre 1991, all'articolo 2, comma 2, già ha ritenuto di esonerare dalle citate disposizioni le associazioni pro loco che conseguano proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 100 milioni;

che l'UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia), organo che coordina le associazioni turistiche pro loco italiane, ha inoltrato in data 13 luglio 1992 istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'istanza sia stata, a tal fine, notificata per il parere alle competenti Commissioni parlamentari;

se non si ritenga di dover accogliere in tempi brevi tale istanza emanando il decreto del caso.

(4-00840)

BRESCIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che una nuova offensiva è stata messa in atto in questi giorni dalle organizzazioni malavitose pugliesi e campane nel territorio del foggiano, dell'Irpinia e del melfese per terrorizzare i camionisti ed i produttori di pomodori e per costringere questi ultimi a pagare la tangente di 1000 lire per ogni quintale di pomodoro prodotto;

che il «racket del pomodoro» spara sui camionisti per impedire loro di caricare il prodotto in Puglia e Basilicata e trasportarlo alle industrie di trasformazione in Campania, lasciandolo marcire sui campi, fin quando non si paga il «pizzo» richiesto;

che già alcuni autotrasportatori sono stati feriti o hanno subito danni ai loro mezzi ed ora, conseguentemente, si rifiutano di caricare, attuando scioperi e proteste per richiedere la protezione delle forze dell'ordine contro una criminalità pericolosa e nello stesso tempo dannosa all'economia agricola e produttiva;

che bloccare e stroncare questa nuova offensiva delinquenziale è urgente e necessario per la stessa prospettiva di sviluppo di questa parte del territorio apulo-campano-lucano a forte vocazione agricola,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgentissime siano state già assunte o si intenda attuare, anche attraverso il coordinamento interregionale delle forze dell'ordine, per colpire queste azioni delinquenti denunciate e individuare le organizzazioni criminali che le promuovono;

se siano stati predisposti servizi di vigilanza e scorta ai camionisti e nelle aree di produzione del pomodoro.

(4-00841)

VISIBELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Governo ben ha fatto a trasferire pericolosi delinquenti mafiosi nell'isola di Pianosa sottoponendoli a regime carcerario duro;

che in tale isola ci sono circa 150 componenti della polizia penitenziaria oltre decine di poliziotti e carabinieri;

che solo pochi «fortunati» (si fa per dire!) vivono in caserma, mentre gli altri vivono, come zingari, in tende;

che in tale struttura l'acqua scende a fatica dalle cannelle, la mensa è troppo piccola e le camerate per riposarsi, dopo i turni di guardia, vanno a pezzi,

si chiede di conoscere con urgenza quali sollecite e concrete iniziative lo Stato intenda prendere nei confronti di questi suoi servitori la cui vita in tale struttura è ancora più dura di quella dei delinquenti detenuti.

(4-00842)

ZILLI, BOSCO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che l'articolo 2, lettera b), della legge n. 153 del 3 marzo 1971, prevede l'istituzione di «corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media»;

che il decreto ministeriale n. 4138 del 29 agosto 1991, nel ripartire il contingente ordinario del personale docente da utilizzare per i corsi di cui sopra, riserva 290 unità alla scuola secondaria di primo grado e ben 815 alla scuola elementare;

che in alcuni paesi, ed in particolare in Germania, Francia e Belgio, a causa della mancanza di un adeguato numero di insegnanti di scuola media, agli insegnanti elementari vengono affidati corsi frequentati da alunni inseriti in classi corrispondenti alla scuola media;

che il fenomeno non ha carattere episodico, ma invece coinvolge una percentuale significativa di alunni (15 per cento), come risulta da una rilevazione effettuata in data 31 dicembre 1991 nella circoscrizione consolare di Friburgo (Germania);

che le iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153 del 1971 sono concentrate nei paesi europei e pressochè ignorate in tutta l'area dell'America del Sud ad eccezione dell'Argentina, pur essendo presente una numerosa colonia di emigrati italiani in Brasile, in Venezuela, in Paraguay e in Uruguay,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative idonee a rendere più completa e chiara la normativa, precisando in particolare le competenze delle amministrazioni interessate;

se non ritenga che la ripartizione del contingente dei docenti debba essere riequilibrata al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze formative degli alunni;

se a tal fine intenda utilizzare anche l'avvicendamento previsto per i docenti al termine dell'incarico settennale;

se non reputi necessario promuovere accordi con i Governi interessati per istituire i corsi di cui alla legge n. 153 del 1971 anche nei

paesi dell'America del Sud dove più numerosa è la presenza di emigrati italiani.

(4-00843)

VISIBELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Condividendo quanto dichiarato a Brindisi dal professor Francesco Sisinni, direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, che, in merito ai «bronzi» ivi rinvenuti, per sostenere giustamente che tali ritrovamenti resteranno *in loco* in quanto i beni archeologici appartengono al territorio, ha affermato specificatamente che «asportare un bene può essere fatto solo in vista della sua tutela e mai per un discorso culturale», tanto che da questa sua dichiarazione si ritiene che verrà creato a Brindisi un nuovo museo nazionale, l'interrogante chiede di conoscere:

se i criteri enunciati a Brindisi siano attuabili, sollecitamente, anche a Canosa di Puglia, ivi riportando le migliaia di preziosi reperti custoditi a Bari e, principalmente, a Taranto;

se i magnifici beni archeologici trovati in agro di Canosa ed esposti recentemente anche a Bari (nell'edificio di Santa Scolastica in una mostra denominata «Vescovi, principi ed imperatori»), determinino finalmente la creazione nella popolosa cittadina del nord-barese di un museo all'altezza dei beni da custodirsi.

(4-00844)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che la RAI stipulò con la Lega Calcio un contratto di esclusiva, relativo al campionato di calcio, del costo di 108 miliardi per campionato, di durata triennale e per un importo complessivo di 324 miliardi, che va a scadere nel maggio del 1993;

che con il preindicato contratto da 108 miliardi l'anno la RAI può trasmettere per radio «Tutto il calcio minuto per minuto» e, in televisione, «Novantesimo minuto» alle 18 della domenica, una partita registrata un'ora dopo ed un'altra partita il lunedì nel circuito regionale; in buona sostanza e televisivamente parlando, escludendo le due partite registrate che hanno poco *appeal*, con le precitate due trasmissioni la RAI ha in esclusiva il diritto di aggiornare il pubblico sui risultati delle partite, mentre le partite si stanno giocando;

che per quanto innanzi, per fare un esempio, la striscia che scorre in sovrimpressione durante i programmi della Fininvest la domenica pomeriggio e che informa sull'andamento delle gare è semplicemente illegale: la Fininvest potrebbe dare l'annuncio di un goal solo dopo 9 minuti che il goal è stato segnato e senza farci spettacolo sopra e, soprattutto, senza attaccarci la pubblicità;

che in effetti i 108 miliardi annuali alla Lega Calcio trovano la loro forza e la loro valenza nell'esclusiva, come è chiaro che la capacità di penetrazione dei programmi sportivi della RAI è minore se, ad esempio, si può guardare un film o un varietà e controllare contemporaneamente, con la scritta che corre in sovrimpressione, i risultati della schedina,

L'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative la RAI abbia intrapreso per ottenere il rispetto dell'esclusiva del calcio italiano;

2) se sia vero che il gruppo Fininvest, che finora ha usufruito, pare gratis, delle notizie di calcio, abbia offerto alla Lega Calcio, per le prossime esclusive, 250 miliardi l'anno;

3) se la RAI per un criterio di reciprocità, laddove l'esclusiva passasse al gruppo Fininvest, potrà comportarsi per il calcio come il predetto gruppo si comporta oggi;

4) se la RAI, dovendo rinnovare il contratto con la Lega Calcio, anche al fine di giustificare il consistente esborso di miliardi da parte di un ente che richiede e minaccia ad ogni piè sospinto l'aumento del canone televisivo, non ritenga di far rispettare il contratto con la Lega, per cui il gruppo Fininvest, ad esempio, non potrebbe più far vedere tre minuti di partita per più di tre volte durante la settimana (domenica inclusa: quindi dopo la domenica due sole volte), non potrebbe trasmettere i goal dopo il venerdì (dunque, al sabato non si possono far vedere sulle reti non appartenenti alla RAI i goal della domenica precedente), non potrebbe trasmettere i tre minuti di «diritto di cronaca» all'interno di quiz o di varietà o che facciano da supporto a spot pubblicitari (con relativo *de profundis* per «Pressing», trasmissione della Fininvest).

(4-00845)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 24 luglio 1992 il comitato esecutivo dell'INPS ha attribuito la qualifica di dirigente superiore a 147 primi dirigenti;

che i relativi scrutini sono stati indetti con delibere assunte in palese violazione dell'articolo 24 (promozione per anzianità congiunta al merito) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina la promozione alla qualifica di dirigente superiore dello Stato;

che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, ha adeguato la disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;

che avverso tali delibere è stato presentato ricorso al TAR del Lazio prima che il comitato esecutivo dell'INPS approvasse, in data 24 luglio 1992, le promozioni in questione;

che per discutere la richiesta di sospensiva è già stata fissata l'udienza per il 26 agosto 1992;

che l'INPS ha, invece, proceduto con la massima urgenza ad attribuire le nuove qualifiche, pur sapendo, come è stato evidenziato nello stesso ricorso al TAR del Lazio, che il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 aprile 1992, n. 480, ha annullato le omologhe delibere dell'INAIL in quanto «la metà dei posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore... deve essere conferita secondo il turno di anzianità, in forza dell'articolo 24, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972»;

che, proprio perchè la situazione dei dirigenti dell'INAIL è identica a quella dei dirigenti dell'INPS (unica la disciplina, contenuta nell'articolo 13 della legge n. 88 del 1989, avente ad oggetto: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»), le delibere adottate dall'INPS per la notifica del concorso risultano adottate in palese violazione della normativa e della sentenza richiamate;

che in data 24 luglio 1992 il comitato esecutivo dell'INPS ha promosso soltanto i dirigenti ai quali risulta affidata la reggenza di una sede o di un ufficio, magari solo da qualche mese, con scelte del tutto soggettive, senza alcun bando per la copertura dei posti ed in mancanza di qualsivoglia graduatoria che tenesse conto dei titoli e del servizio prestato,

l'interrogante chiede al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per porre fine ai comportamenti illegittimi posti in essere dall'INPS e per evitare che possano svilupparsi iniziative dell'Istituto volte al conseguimento della sanatoria dei suddetti atti.

(4-00846)

MAISANO GRASSI, MOLINARI, ROCCHI, PROCACCI. - *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che nei prossimi venti anni il settore sud-occidentale delle Alpi (che corrisponde integralmente alla provincia di Cuneo), unica frontiera comunitaria, sarà ulteriormente individuato come sede di uno o più trafori autostradali;

che è da rilevare che nel progetto SATAP (autostrada Torino-Piacenza) è inclusa la proposta di bretella autostradale Cuneo-Massimini di Carrù; pur nella sua limitatezza (chilometri 22), quest'opera assurda, dannosa e costosissima, rappresenta il primo, pericoloso tassello di un tracciato autostradale europeo destinato al prevalente traffico delle merci e decorrente nel Piemonte sud tra la catena alpina, le Langhe e il Monferrato: A26 Nizza-Cuneo-Acqui Terme (chilometri 216);

che prima dell'insediamento del nuovo Governo, e ancor più adesso, sono diventate martellanti le richieste e le pressioni sul Ministero dell'ambiente da parte del superpartito autostradale, affinché la pronuncia di compatibilità sia concessa e si possano aprire i cantieri entro qualche mese;

che la questione è intricata perchè del progetto SATAP fa parte il completamento di un asse superstradale (A6 Asti-Alba-Cherasco-Marene) per chilometri 53, opera condivisa da tutti sin dal 1986, in quanto infrastruttura indispensabile (ed urgente) per questo territorio. È ovvio, a parere degli interroganti, il carattere ricattatorio di una concessione Lavori pubblici ANAS di tal genere,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire urgentemente per far sì che dal progetto SATAP sia esclusa la bretella autostradale Cuneo-Massimini di Carrù, perchè opera non rispondente ad alcun criterio di pubblica utilità.

(4-00847)

PINNA, CHERCHI, LADU, COCCIU, MARTELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel carcere di Badu 'e Carros, in provincia di Nuoro, al crescente numero di detenuti (circa 250), corrisponde la progressiva contrazione dell'organico degli agenti di custodia: da un organico di diritto di 191 si è passati a un organico di fatto di 173 unità, ma, in effetti, il numero degli agenti presenti si aggira sui 150 se si detraggono gli assenti per congedo;

che un ulteriore numero di agenti (circa il 10 per cento del totale) è sottratto ai tradizionali compiti d'istituto dalle operazioni di piantonamento e di traduzione di recente attribuite;

che, nell'ambito di tale organico, si riscontra un numero di sottufficiali insufficiente a governare la struttura carceraria nel rispetto del regolamento;

che il carcere in parola è classificato fra quelli di massima sicurezza e ospita un elevato numero di detenuti definiti ad alto indice di pericolosità;

che l'insieme di tali circostanze, oltre a ridurre gli spazi di socialità a favore dei detenuti, non consente agli agenti di fruire in alcun modo delle ferie del 1992, di parte di quelle relative al 1991 e dei riposi settimanali, con conseguenti effetti di «stress» psicofisico;

che in assenza di provvedimenti urgenti di rafforzamento degli organici e in vista di prevedibile ulteriore sovraffollamento per effetto degli ultimi provvedimenti di contrasto della criminalità, la situazione rischia di precipitare sotto il profilo delle tensioni interne e della stessa sicurezza; già l'attuale organizzazione infatti non consente oggettivamente il reale rispetto del regolamento carcerario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per riportare alla normalità il funzionamento della struttura carceraria di Badu 'e Carros;

come intenda assicurare il rispetto del diritto degli agenti a fruire delle ferie e dei riposi previsti dalla legge.

(4-00848)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che il comune di Borbona (Rieti), con delibera di giunta n. 38 del 26 marzo 1987 e atti successivi, ha adottato un progetto di massima dell'ingegner Santini dello Studio SPEA di Foligno per la costruzione di un piccolo impianto idroelettrico sul fiume Ratto, affluente del fiume Velino a circa 750 metri dal mare. Il progetto definitivo è datato 20 luglio 1990 e prevede una potenza di 132 chilowatt, una portata media annua di circa 1000 litri al secondo, captazione a soglia fissa, senza invaso, ad acqua fluente senza regolazione della portata, salto utile di circa 13 metri di altezza, canalizzazioni in vetro-resina per circa due chilometri di lunghezza;

che la relazione idrologica, parte integrante del progetto, contiene gravi carenze metodologiche: senza eseguire misure di portata del fiume Ratto (come lo stesso progettista ammette nel testo) gli si attribuisce una portata media annua di circa 1000 litri al secondo, estrapolandola acriticamente dalle misure rilevate dal Servizio idrografico alla stazione di Terria (Rieti) che però è situata sul fiume Velino a ben 40 chilometri a valle della confluenza del Ratto nel Velino stesso e senza tenere in alcun conto l'apporto intermedio dei fiumi Salto e Turano, nè del complesso sorgentifero del Peschiera (portata: 9000 litri al secondo non captati), considerato uno dei maggiori dell'Appennino centrale;

che il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'industria con decreto emanato il 10 ottobre 1989 dalla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, divisione XI, per la cifra di circa 339 milioni, congiuntamente con l'Azienda per il Mezzogiorno, Direzione generale gruppo lavoro FESR/Energia, ex articolo 5 del regolamento CEE n. 3301/86 Valoren, per circa 700 milioni con mutuo fino a coprire il 23 per cento della spesa complessiva prevista in 1.358 milioni;

che il progetto è stato autorizzato dall'assessorato alla tutela ambientale della regione Lazio in deroga alla legge n. 431 del 1985, articolo 1 e subordinatamente al parere del Ministero per i beni culturali e ambientali, con determinazione n. 1653/13, protocollo n. 11269 del 24 dicembre 1990;

che la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali del Lazio in data 24 giugno 1992 con nota n. 2372 ha espresso parere favorevole con alcune raccomandazioni relative al paesaggio;

che il comune di Borbona ha già espletato l'appalto e sta per firmare la convenzione con l'associazione temporanea d'impresе che dovrebbe iniziare i lavori a settembre 1992 e completarli entro il 1° febbraio 1993;

che le opere progettate, sottraendo acqua al corso naturale, danneggeranno l'ecosistema del fiume Ratto caratterizzato da avifauna nidificante tipica delle zone umide ed ittiofauna protetta da riserva provinciale (in vicinanza del lago artificiale dell'ENEL) ed ornato per chilometri da pittoreschi filari di pioppi e salici, nonché l'irrigazione naturale e artificiale dei terreni contigui coltivati a legumi di grande qualità che costituiscono una delle poche risorse attuali e potenziali della zona;

che la carta idrografica pubblicata e redatta nel 1988 dall'assessorato programmazione della regione Lazio e dal Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Roma «La Sapienza» ha accertato che la portata delle acque sotterranee del fiume Ratto, esattamente a Borbona nel luogo del progettato impianto è tra 20 e 50 litri al secondo (e non 1000 come da progetto);

che una commissione istituita con delibera del consiglio comunale di Borbona del 4 agosto 1990 ha accertato, con misure ripetute, portate molto inferiori a quelle del progetto e tali da non raggiungere il minimo turbinabile di 300 litri al secondo di acqua necessaria per il funzionamento della turbina. La stessa commissione ha evidenziato che i costi presunti di gestione dell'impianto idroelettrico

sarebbero maggiori del valore della energia prodotta, creando un passivo di 24 milioni a carico del comune,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro competente non intenda intervenire sulla sovrintendenza ai beni culturali e ambientali del Lazio perchè riveda il parere concesso il 24 giugno 1992 sulla base di dati in parte inattendibili e contraddittori rispetto a quelli pubblicati dall'assessorato programmazione della stessa regione Lazio, nonchè sull'assessorato alla tutela ambientale della regione Lazio perchè revochi l'autorizzazione concessa in data 24 dicembre 1990;

se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non intenda revocare il decreto di finanziamento dell'impianto idroelettrico di Borbona e rinnovarlo soltanto dopo che saranno acquisiti dati attendibili sulle misure di portata del fiume Ratto e sull'effettivo regime delle acque del fiume;

se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, alla luce di questa vicenda, non voglia procedere ad un'indagine per la verifica tecnica di altri interventi previsti nei comuni di Micigliano, Antrodoco e Amatrice, progettati dallo stesso ingegner Santini e finanziati con fondi CEE per circa 12 miliardi complessivi, così da assicurare a questi piccoli enti locali ed alle popolazioni la realizzazione di impianti efficienti capaci di produrre energia pulita, evitando soprattutto lo spreco di fondi pubblici.

(4-00849)

BOFFARDI, PARISI Vittorio, GIOLLO, ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che nel comune di Vado Ligure (Savona) è in funzione una centrale termoelettrica costituita da 4 gruppi da 330 megawatt funzionanti parte ad olio combustibile e parte a carbone;

che l'utilizzazione del carbone nella centrale termoelettrica di Vado Ligure, prevista e autorizzata come sperimentazione, si è trasformata in consolidato esercizio e continua a suscitare forte opposizione nel comune interessato nonchè nel confinante municipio di Quiliano;

che in tale vicenda, come già accaduto altrove, la critica delle popolazioni ed amministrazioni interessate si incentra, oltrechè sul merito, sugli aspetti di illegittimità della procedura posta in essere, ritenuta in violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, riguardante la valutazione della compatibilità ambientale delle grandi opere di cui in particolare all'allegato IV recante «Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbo-gas»;

che le disposizioni dell'allegato, infatti, espropriano i comuni interessati dei poteri loro propri di gestione e programmazione del territorio, come contestualmente il provvedimento definitivo di localizzazione del Ministro dell'industria o del Presidente del Consiglio si sostituisce a tutta una serie di atti e provvedimenti di competenza di altre autorità dello Stato;

che tutto ciò, paradossalmente, avviene in forza di un atto di normazione di rango secondario, il regolamento, che viene a modificare, senza copertura di legittimità alcuna, un *iter* procedimentale posto con leggi ordinarie dello Stato, in particolare dalla legge n. 880 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, risultando così gravemente viziato di illegittimità;

che un recentissimo studio effettuato dal dipartimento di biologia dell'Università di Trieste su convenzione con la VII USL ligure «del Savonese» ha messo in evidenza nel territorio di Savona un «forte deterioramento della qualità dell'aria» e che «l'area in assoluto più contaminata risulta essere quella circostante Vado Ligure»;

che i valori delle emissioni in corso di esercizio misurati dall'Enel, pur restando generalmente al di sotto degli *standard* sono particolarmente elevati (che non rappresentano livelli di garanzia sanitaria, ma solo valori di riferimento) mentre si dovrebbero mantenere molto al di sotto degli *standard* stessi, tenendo conto che la centrale insiste su un'area densamente popolata;

che già nel 1988 la Commissione tecnica insediata dal comune di Spotorno ha concluso i suoi lavori raccomandando - a causa del particolare inserimento della centrale termoelettrica in zona densamente popolata - l'uso del gas naturale ed il progressivo depotenziamento dell'impianto;

che da lungo tempo è stata avanzata all'Enel dalle amministrazioni locali interesse la richiesta di alimentazione a gas dell'impianto; al contrario l'Enel ha, anche pubblicamente, annunciato di voler aumentare l'uso del carbone a Vado Ligure,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di rivedere l'impianto procedimentale ed autorizzatorio sulla base di quanto previsto dall'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1998;

come si intenda garantire le competenze territoriali dei comuni interessati dalle procedure previste dal suddetto allegato;

quali siano gli intendimenti ed i progetti di politica energetica interessanti i comuni di Vado Ligure e Quiliano ed attraverso quali procedure si intenda realizzarli;

tenendo conto della situazione di grave inquinamento messa in evidenza dalle misure effettuate dall'Università di Trieste, se non intenda dar corso alle richieste di alimentazione a gas ed al progressivo depotenziamento degli impianti.

(4-00850)

LOBIANCO, CARLOTTO, RABINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che i produttori italiani di nocciole manifestano serie preoccupazioni per quelli che potranno essere i prezzi previsti, tutt'altro che remunerativi, per il prodotto del nuovo raccolto, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per limitare e comunque per disciplinare le importazioni dalla Turchia, paese extracomunitario, di nocciole di scarsa qualità e a basso prezzo, nonché gli interventi incentivanti alla

esportazione da parte del Governo turco, che creano turbativa al mercato, favoriscono le frodi e le speculazioni sia a danno dei nostri produttori sia a danno dei consumatori.

(4-00851)

SPECCHIA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che gli organi di informazione hanno dato notizia della prossima sostituzione del comandante dell'Arma dei carabinieri, generale Antonio Viesti;

che ciò avverrebbe perchè lo stesso generale non sarebbe gradito al Partito socialista italiano;

rilevato:

che la competenza, la professionalità e la dedizione del generale Antonio Viesti sono sempre state da tutti riconosciute, tanto da portarlo, ancora in giovane età, a ricoprire il prestigioso e difficile incarico di comandante dell'Arma dei carabinieri, dove ha dimostrato che la fiducia nei suoi confronti era ben riposta;

che una sostituzione per motivi «partitici» o «partitocratici» sarebbe duramente condannata dagli stessi carabinieri e dalla pubblica opinione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della difesa non ritenga di smentire la notizia relativa alla sostituzione del generale Antonio Viesti.

(4-00852)

SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo. - *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* - Premesso:

che in data 16 luglio 1992 il prefetto della provincia di Ragusa ha sospeso con effetto immediato, ritenendo sussistenti i motivi di urgente necessità, il consiglio, la giunta e il sindaco del comune di Scicli, in attesa dell'adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale da parte del Presidente della Repubblica e ciò sulla base delle «risultanze di elementi su condizionamenti di amministratori comunali con soggetti direttamente o indirettamente collegati alla criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi», nonchè al fine di evitare «il rischio di occultamento di documentazione e di altri atti similari»;

che in data 18 luglio 1992, con decreto del Presidente della Repubblica è stato sciolto il consiglio comunale di Scicli a causa, come testualmente è detto nella premessa del decreto:

di «collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati nella relazione inoltrata dal prefetto di Ragusa»;

di «pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo»;

della «chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata», nonchè del «pesante clima di violenza e di intimidazione venutosi a determinare nel territorio comunale»;

che dalla relazione del Ministro dell'interno, allegata al decreto di scioglimento del consiglio comunale di Scicli, emergono i seguenti elementi forniti, ovviamente, dal prefetto di Ragusa con la relazione del 4 luglio 1992:

a) «l'esistenza di collegamenti tra alcuni componenti l'amministrazione comunale di Scicli e gli ambienti della criminalità organizzata»;

b) il territorio del comune di Scicli è «il secondo, in ambito provinciale, ad essere più esposto ad ingerenze delle organizzazioni criminali di stampo mafioso»;

c) per il controllo delle attività commerciali del mercato ortofrutticolo di Donnalucata, verso la fine del 1988, si sviluppò nel comune di Scicli una faida fra il clan di Antonio e Giovanni La Rocca, fratelli dell'ex assessore Mario La Rocca, e il clan Ruggeri-Musumeci;

d) illegittimità nel settore degli appalti che hanno coinvolto il sindaco *pro tempore* Pino Amenta, altri assessori e dipendenti comunali «rinviati a giudizio per concorso in abuso di ufficio per fini patrimoniali»;

e) l'influenza nel territorio di Scicli di un gruppo di imprenditori locali, direttamente o indirettamente collegati a personaggi molto vicini alla criminalità di stampo mafioso, che risultano aggiudicatari di appalti significativi per frequenza e consistenza;

f) la posizione individuale di alcuni amministratori in rapporto alla citata vicenda degli appalti di manutenzione stradale, a reati contro la pubblica amministrazione e, per quanto riguarda l'ex sindaco Pino Amenta, a cointeressenze in numerose ditte operanti nel campo delle costruzioni edilizie residenziali ed alle opere pubbliche, nonché a vari precedenti penali;

g) valutazioni di ordine politico sulla vita dell'amministrazione comunale insediatasi il 23 dicembre 1991 e dimessasi il 18 giugno 1992 e previsioni soggettive sulle difficoltà a dar vita ad una nuova compagine amministrativa in quanto - si dice testualmente - «i consiglieri comunali, quasi tutti con procedimenti penali, non sono in grado di determinarsi liberamente e di esprimere una amministrazione sana, per i forti contrasti di interessi e pressioni sempre più insistenti da parte dell'imprenditoria locale»;

che l'insieme delle motivazioni contenute sia nel decreto prefettizio di sospensione che nel decreto di scioglimento del consiglio comunale di Scicli si basa - stando ai documenti sopra citati - su affermazioni gravi e ad effetto ma non dimostrate, su connessioni arbitrarie e fuorvianti, su dati, ad avviso degli interroganti, non corrispondenti alla verità; infatti:

1) il ragionamento sui collegamenti tra alcuni componenti l'amministrazione comunale e la criminalità organizzata, sull'esposizione del territorio di Scicli alle ingerenze delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, sul giro d'affari del mercato ortofrutticolo di Donnalucata, sulle faide tra i due clan rivali e sui rapporti di parentela con l'ex assessore Mario La Rocca tende ad individuare, in modo malizioso ed insinuante, il punto di collegamento fra amministrazione comunale e clan comunali nella figura di Mario La Rocca. In verità

Mario La Rocca che, in data 29 luglio 1992, ha presentato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modica querela per diffamazione contro il prefetto di Ragusa, è, come risulta alla più vasta opinione pubblica della città di Scicli, una persona onesta, socialmente impegnata e stimata: è un sottufficiale in pensione dell'Aeronautica militare, dove ha prestato servizio per oltre vent'anni, sempre presso basi operative, ricevendo incarichi coperti da vincoli di segretezza e diversi encomi; come assessore ai servizi sociali del comune di Scicli Mario La Rocca si è impegnato, con notevole passione civile, spesso di concerto con la prefettura di Ragusa, ad istituire importanti servizi a favore degli anziani, dei minori in difficoltà, dei giovani, degli extracomunitari e dei tossicodipendenti; recentemente, infine, Mario La Rocca, dopo un'attenta istruttoria preliminare durata oltre quattro anni, condotta anche dai carabinieri e conclusasi positivamente, ha avuto in affidamento preadottivo una bambina thailandese. Non solo, quindi, è arbitrario, illegittimo, fuorviante e perfino crudele trasformare i semplici rapporti di parentela in colpe, collusioni o possibili capi di imputazione, ma se il collegamento fra amministratori e criminalità organizzata è individuato in Mario La Rocca, non c'è alcun dubbio che è destinata a crollare una delle motivazioni fondamentali su cui si regge il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scicli;

2) non esiste, alla data odierna, alcun provvedimento di rinvio a giudizio per concorso in abuso di ufficio per fini patrimoniali degli amministratori e dei dipendenti comunali di Scicli privati della libertà personale il 23 novembre 1991 e scarcerati il 4 dicembre dello stesso anno, avendo il tribunale della libertà di Ragusa (circostanza omessa dal prefetto di Ragusa) riformato la precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, considerata non «strettamente indispensabile, oltre che adeguata, per il corretto e il pieno svolgimento delle indagini»;

3) relativamente all'influenza nel territorio di Scicli di un gruppo di imprenditori locali, direttamente o indirettamente collegati a personaggi molto vicini alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che risultano aggiudicatari di appalti significativi per frequenza e consistenza, da un esame degli atti amministrativi emerge una situazione molto diversa da quella rappresentata dal decreto: infatti per ciò che riguarda la frequenza, su un totale di 127 gare effettuate nel comune di Scicli dal gennaio 1985 al 6 luglio 1992 (127 tra licitazioni private e cottimi fiduciari, questi ultimi di competenza del direttore dell'ufficio tecnico comunale) le imprese esecutrici sono state ben 67, mentre le 4 imprese di Scicli, citate nel decreto - se ad esse si è voluto fare riferimento - si sono aggiudicate, complessivamente, una quota del 17,31 per cento, compresi i cottimi; per ciò che riguarda la consistenza, nello stesso periodo (gennaio 1985 - luglio 1992) sono stati appaltati a Scicli lavori per un importo complessivo di lire 28.429.600.540: ebbene la quota di lavori effettuati dalle 4 imprese di Scicli (per altro con marcate differenze fra di loro) è stata di lire 4.010.550.962, pari al 14,10 per cento. Inoltre, l'impresa edile Salvatore Mormina (alla quale, peraltro, in data 29 luglio 1992 la prefettura di Ragusa ha rilasciato regolare certificato antimafia: provvedimento n. 5248/APP UAM) ha

sporto anch'essa querela per diffamazione contro il prefetto di Ragusa per le insinuazioni contenute nella relazione. Nella querela il Mormina richiama, fra le altre cose, il proprio impegno di collaborazione con lo Stato nella lotta contro il racket delle estorsioni di cui è rimasto vittima in un caso che ha coinvolto altri imprenditori e chiama a testimonianza del suo impegno antiracket l'ex prefetto di Ragusa, dottor Berardo Ienzi, l'attuale capo di Gabinetto della prefettura di Ragusa, dottor Campo, l'allora capo della squadra mobile di Ragusa, dottor Ferdinando Guarino e l'ispettore capo di pubblica sicurezza presso il commissariato di Modica, Sammito. Infine, il comune di Scicli, informato dall'Alto Commissario per la lotta contro la mafia che nei confronti dell'impresa Licata Costruzioni (citata nel decreto) pendeva un procedimento penale avanti il tribunale di Gela per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ha sospeso, in attesa di verifica, il contratto di appalto e, malgrado l'impresa Licata Costruzioni avesse diffidato il comune ad adempiere, non si è provveduto alla stipula del contratto se non dopo che la prefettura di Ragusa ha comunicato al comune di Scicli che il giudice per le indagini preliminari di Gela aveva archiviato il procedimento penale a carico del Licata;

4) per quanto riguarda i consiglieri comunali e gli amministratori di Scicli:

a) è falso e fuorviante affermare che quasi tutti i consiglieri comunali hanno procedimenti penali; questa affermazione è strumentale e serve soltanto a rendere credibile l'esistenza di gravi difficoltà a formare un'amministrazione sana, oltre che a motivare il decreto di scioglimento del consiglio comunale: non si comprende quali siano le pressioni alle quali sono sottoposti i consiglieri comunali, da parte di quale imprenditoria e quali siano gli interessi per i quali esistono così forti contrasti;

b) non ha alcun riscontro oggettivo e reale il coinvolgimento di amministratori comunali in procedimenti penali relativi non solo agli appalti ma anche a reati contro la pubblica amministrazione; in particolare se il riferimento è all'ex vice sindaco Muccio, c'è da evidenziare, al contrario, l'assoluzione - recente, ma anteriore al decreto di scioglimento - per un atto amministrativo, peraltro poco significativo, assunto nel comitato di gestione dell'USL n. 24 di Modica;

c) non risultano interessi dell'ex sindaco Amenta nel campo delle opere pubbliche nè si dimostra fondata l'affermazione relativa ai numerosi precedenti penali;

5) la critica di assoluto immobilismo della giunta in carica, anche se dimissionaria, al momento dell'adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale, non si regge in piedi, al di là delle difficoltà operative in cui si trovano quasi tutti gli enti locali, Scicli compreso, sia in relazione ad altri comuni della provincia di Ragusa e della Sicilia, sia in relazione al lavoro svolto: il comune di Scicli, che ha un bilancio sostanzialmente sano, è stato tra i primi in Sicilia ad avere applicato la legge regionale sul precariato, ad aver adottato lo statuto, i regolamenti relativi ai contributi e ai lavori in economia; inoltre, la giunta in carica al momento dello scioglimento aveva provveduto a

riordinare i servizi tecnici, con particolare riferimento ai lavori pubblici e al settore ecologia;

6) l'affermazione che il territorio di Scicli è in effetti il secondo, in ambito provinciale, ad essere più esposto ad ingerenze delle organizzazioni criminali di stampo mafioso paradossalmente non trova riscontro né nelle due più recenti relazioni (anni 1990 e 1991) sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, presentate dal Ministro dell'interno al Parlamento, né nella risposta fornita in data 8 novembre 1989 dall'allora Ministro dell'interno Gava ad una interrogazione presentata al Senato (4-02600 del 15 dicembre 1988) sui problemi dell'ordine pubblico, della criminalità organizzata e della presenza dello Stato nel territorio di Scicli. Infine non può non rilevarsi criticamente l'azione di irresponsabile riduzione delle forze dell'ordine, di smantellamento di una adeguata ed efficiente presenza dello Stato nel comune di Scicli, nel corso degli ultimi anni, come è dimostrato dalla soppressione del locale commissariato di pubblica sicurezza, dalla riduzione dell'organico dei carabinieri e dalla soppressione delle due stazioni della Guardia di finanza di Donnalucata e Sampieri;

che inoltre non si capisce il motivo per cui, stranamente, sia il decreto prefettizio di sospensione, sia il decreto di scioglimento del consiglio comunale, omettono di far riferimento ad episodi oscuri quali gli attentati incendiari contro le residenze estive di tre ex sindaci di Scicli, oggetto, nella passata legislatura, di diversi atti ispettivi rimasti senza risposta;

che la vicenda giudiziaria del novembre 1991, non ancora conclusasi, sembra evidenziare elementi punitivi e dimostrativi di accanimento di settori dello Stato contro amministratori del comune di Scicli, probabilmente, ad avviso dell'interrogante, anche a causa delle incomprensioni e delle conflittualità insorte attorno alla vicenda dei locali comunali da adibire a caserma dei carabinieri;

che elementi di accanimento emergono anche dalla vicenda dello scioglimento del consiglio comunale di Scicli, come dimostra da una parte il decreto prefettizio di sospensione immediata del sindaco della giunta e del consiglio che ha anticipato, per motivi tutti da chiarire, il decreto di scioglimento e dall'altra parte l'applicazione della durata massima di 18 mesi, prevista dalla legge per la gestione straordinaria dell'ente;

che, come risulta dalle considerazioni e dagli elementi prima richiamati il prefetto di Ragusa, stando almeno al contenuto del provvedimento prefettizio di sospensione e del decreto di scioglimento, sembra aver avviato la procedura di scioglimento del consiglio comunale di Scicli sulla base di una determinazione e di un giudizio preordinati e scissi dai fatti e dalle circostanze obiettive e quindi sulla base di illazioni, di collegamenti generici, arbitrari ed artificiosi, di dati non corrispondenti né alla realtà né alla verità, di valutazioni sommarie e superficiali, di omissioni plateali, quasi che l'obiettivo fosse quello di dare, comunque, una punizione esemplare e dimostrativa a tutta la cosiddetta classe politica e di affermare una linea burocratica e sbrigativa di «prefettizzazione» ovvero di sostituzione degli eletti con i

prefetti, svilendo il ruolo istituzionale delle autonomie locali espressione della sovranità popolare,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro dell'interno, in considerazione degli elementi richiamati in premessa e tutti verificabili, non ritenga opportuno e giusto, in rapporto anche alla circostanza della presentazione alla procura della Repubblica di Modica di querele per diffamazione contro il prefetto di Ragusa da parte dell'ex assessore Mario La Rocca e da parte dell'imprenditore edile Salvatore Mormina, nonché all'annunciato ricorso al TAR contro il decreto di scioglimento - fatti tutti significativi - revocare un provvedimento sbagliato, immotivato, sommario ed abnorme che ferisce l'immagine e l'identità storica, culturale e civile della città di Scicli;

2) per quali motivi il Ministro dell'interno, in relazione ad eventuali fatti, comportamenti e attività delittuose o pericolose accertate, ricorra al decreto di scioglimento del consiglio comunale e non a provvedimenti mirati di sospensione e revoca di singoli consiglieri comunali;

3) per quali motivi reali e fondati, a giudizio del Ministro dell'interno, sia stato assunto il provvedimento prefettizio di sospensione immediata e cautelativa del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Scicli e per quali motivi sia stata decisa la durata massima della gestione straordinaria del comune di Scicli;

4) quale sia il giudizio del Ministro di grazia e giustizia in merito alla vicenda giudiziaria del novembre 1991;

5) quali iniziative concrete abbiano assunto o intendano assumere i Ministri dell'interno e della difesa e quali elementi siano eventualmente già emersi per ciò che riguarda i gravi attentati incendiari contro le residenze estive di tre ex sindaci del comune di Scicli, episodi stranamente omessi dal prefetto di Ragusa;

6) per quali motivi non siano stati potenziati gli organici dell'Arma dei carabinieri a Scicli, nonostante sia venuta meno, con la cessione temporanea di nuovi locali da parte del comune, la causa principale che ne impediva la concreta attuazione;

7) quali interventi concreti ed immediati intendano compiere i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia per potenziare nella città di Scicli la presenza dello Stato sul versante degli organici della magistratura, delle forze dell'ordine - dalla restituzione del commissariato di pubblica sicurezza al potenziamento dell'Arma dei carabinieri a Scicli e a Donnalucata - nonché dei locali e delle strutture logistiche destinate sia alla magistratura che alle forze dell'ordine e ciò al fine di creare le migliori condizioni possibili per combattere la mafia e la criminalità organizzata;

8) quali iniziative intendano assumere, anche congiuntamente, i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia al fine di fugare ogni sensazione e ogni preoccupazione circa l'esistenza di forme di accanimento pregiudiziale contro amministratori e rappresentanti della città di Scicli da parte di settori dello Stato - come sembra dimostrare il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale - e circa la tendenza a trasformare la città di Scicli in un luogo di sperimentazione

di linee di «prefettizzazione» e di attacco alle rappresentanze politiche ed elettive dei cittadini;

9) se il Ministro dell'interno non intenda accogliere la richiesta di incontro avanzata unitariamente dalle maggiori forze politiche della città di Scicli al fine di avere anche dalla delegazione locale elementi utili di analisi e di giudizio sullo stato dell'ordine pubblico e della criminalità, nonché su tutti gli aspetti della vita politica e amministrativa cittadina.

(4-00853)

PERCIVALLE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che gli abitanti del comune di Castagnone di Pontestura (Alessandria) e zone limitrofe da tempo lamentano un forte stato di disagio causato dai miasmi provenienti dalle emissioni della fornace Peratore;

che tale fornace opera in area adiacente alla tristemente famosa Ecosystem;

che la ditta Ecosystem era stata chiusa alcuni anni or sono per aver causato grave inquinamento ambientale;

che coloro che gestiscono la fornace sono familiari di coloro che gestivano la Ecosystem;

che entrano nella fornace diverse autobotti la settimana che trasportano, a detta della ditta, sucido di lana;

che, nelle lavorazioni di materiali per edilizia, risulta non sia possibile utilizzare il sucido di lana;

che la popolazione, costituitasi in comitato, dichiara che gli odori insopportabili emessi dalla fornace sono simili a quelli in passato emessi dalla Ecosystem;

che presso la provincia di Alessandria era già stata presentata una interpellanza sull'argomento;

che l'USL n. 70 di Alessandria, dopo aver effettuato prelievi, ha dichiarato di non essere più in grado di poter effettuare le analisi sui fumi in uscita dai camini di detta fornace in quanto sprovvista di adeguata attrezzatura;

ritenendo che è impossibile per la popolazione continuare a convivere con tali odori e con la paura che nei fumi finiscano sostanze tossiche,

l'interrogante chiede di sapere,

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per controllare le effettive emissioni della fornace Peratore;

per quale motivo l'USL n. 70 non ha in dotazione una strumentazione idonea ad analizzare l'emissione in atmosfera, visto che tale ente copre le esigenze dell'intera provincia di Alessandria e deve tutelare la salute di una popolazione di circa 500.000 abitanti.

(4-00854)

FRANCHI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Visto che il consiglio regionale dell'Abruzzo ha ratificato a maggioranza una

delibera di giunta, che prevede nei prossimi tre anni una spesa di oltre dieci miliardi per continuare la cementificazione di fiumi e torrenti, che erano scampati agli interventi pesanti attuati negli anni '80 (nel dettaglio, sono previsti tre interventi sul fiume Aterno, uno sul torrente Raiale, tre sul Sangro, quattro sull'Aventino, due sull'Alento, uno sul fiume Foro, due sul Sinello, uno sull'Osentò, uno sul Dendalo, uno sull'Arielli, due sul Pescara, due sul Fino, uno sul Vibrata, uno sul Fiumicino, uno sul Mavone, due sul Vomano, uno sul Rio Arno, due sul Tordino, uno sul Fosso Concio, uno sul Cerrano, uno sul Salinello, uno sul Calvano, uno sul Piomba, due sul Rio San Jona, uno sul Rio La Foce);

considerato:

che gli interventi devastanti degli anni passati hanno ridotto numerosi corsi d'acqua dell'Abruzzo in canali artificiali, in fogne a cielo aperto, dove sono scomparsi alberi, canneti e quanto c'era di naturale;

che l'ingabbiamento di altri venticinque corsi d'acqua altererà l'equilibrio idrogeologico del territorio abruzzese e contribuirà ad aggravare la già precaria situazione venuta alla luce in tutta la sua drammaticità con l'alluvione del 10 aprile 1992;

rilevato:

che il provvedimento della giunta regionale è stato adottato in dispregio alla legge 18 maggio 1989, n. 183, che dovrebbe disciplinare l'insieme degli interventi sui bacini idrografici, di cui sono tuttora inapplicate le parti più qualificate relative alla tutela dei fiumi;

che soltanto la ferma opposizione di alcuni gruppi consiliari ha costretto la giunta regionale a recedere dalla decisione di assegnare i lavori addirittura a trattativa privata, secondo una prassi consolidata e abbondantemente seguita fino ad oggi;

che anche gli organi di stampa - raccogliendo la protesta e la rabbia delle amministrazioni locali, delle associazioni ambientaliste, degli operatori agricoli, nonché di intere popolazioni - hanno ripetutamente criticato questo nuovo scempio che suona vergogna per l'Abruzzo;

denuncia lo sperpero del denaro pubblico in opere inutili e per lo più dannose, che nulla hanno a che vedere con la lotta per il contenimento delle piene e per il risanamento del territorio,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente siano a conoscenza della decisione della giunta regionale dell'Abruzzo di portare avanti tale programma di opere idrauliche per il triennio 1992-1994;

se non ritengano di dover promuovere tempestivamente un'inchiesta ministeriale tesa ad accertare la compatibilità degli interventi idraulici prospettati dalla giunta regionale dell'Abruzzo con le metodologie più consone ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi e a garantire la protezione degli insediamenti urbani, delle infrastrutture e delle colture agricole, nonché la tutela primaria della pubblica incolumità.

(4-00855)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00133, dei senatori Visibelli e Specchia, in merito alle intese tra le Ferrovie dello Stato e la Chicago Waste Management per il trasporto dei rifiuti di alcune città del Nord Italia.

